

Attuazione della Convenzione di Istanbul in Svizzera

**Rapporto alternativo della società civile
Rete Convenzione di Istanbul**

Giugno 2021

Tradotto in dicembre 2021



**Netzwerk Istanbul Konvention
Réseau Convention Istanbul
Rete Convenzione di Istanbul**

Impressum

Editore: Rete Convenzione di Istanbul <https://istanbulkonvention.ch/index-fr.html>

Coordinamento e redazione: Simone Egger (Brava, precedentemente TERRE DES FEMMES Svizzera) & Anna-Béatrice (cfd – l'ONG femminista per la pace)

Autori dei rapporti tematici approfonditi: vedi rapporti approfonditi

Traduzione: Fondazione Diritti Umani

Layout: Nora Ryser www.noraryser.ch

Impaginazione: Salvatore Calanchina <https://scalanchina.altervista.org/>

Indice

- 8 Allegati**
- 9 Ringraziamenti**
- 9 Introduzione**
 - 9 La Rete Convenzione di Istanbul
 - 10 Rapporto di Rete
 - 10 Struttura del rapporto
 - 10 I limiti dettati dalle risorse al momento dell'elaborazione del rapporto
 - 11 Monitoraggio CI: un altro modo di procedere per i* activist* e i gruppi di base
 - 12 Altri obblighi internazionali
 - 12 Linguaggio inclusivo
- 13 Definizioni**
 - 13 Donne
 - 13 Genere
 - 14 Intersessualità / Intersex / Variazioni delle caratteristiche sessuali (VCS)
 - 15 Persone trans
 - 15 LGBTQIA+
 - 15 Disabilità
 - 16 Intersezionalità
 - 16 Inclusione
 - 16 Violenza contro le donne
 - 16 Violenza di genere
 - 17 Violenza "a domicilio"
 - 18 Violenza digitale
 - 19 Violenza strutturale
 - 19 Violenza istituzionale
 - 20 Violenza sessualizzata
 - 20 Vittima, persona colpita, sopravvissut*
- 20 Situazione in Svizzera**
 - 21 Situazione dei diversi gruppi di persone interessate

22 Capitolo I - Obiettivi, definizioni, uguaglianza e non-discriminazione, obblighi generali

- 23 Art. 1 Obiettivi della Convenzione e
- Art. 2 Campo di applicazione della Convenzione
- 26 Art. 3 Definizioni
- 29 Art.4 Diritti fondamentali, uguaglianza e non-discriminazione
- 32 Art. 5 Obblighi statali e due diligence
- 36 Art. 6 Politiche sensibili al genere

38 Capitolo II - Politiche integrate e raccolta dati

- 39 Art. 7 Politiche globali e coordinate
- 41 Misure sovraregionali
- 43 Art. 8 Risorse finanziarie
- 43 Art. 9 Organizzazioni non governative e società civile
- 48 Art. 10 Ente di coordinamento
- 50 Art. 11 Raccolta di dati e ricerca
- 53 Ricerca

55 Capitolo III - Prevenzione

- 56 Art. 12 Obbligazioni generali
- 61 Art. 13 Sensibilizzazione
- 62 Art. 14 Educazione
- 67 Art. 15 Formazione dei professionisti.
- 74 Art. 16 Programmi di intervento preventivo e di trattamento
- 76 Art. 17 Partecipazione del settore privato e dei media

83 Capitolo IV - Protezione e sostegno

- 84 Art. 18 Obblighi generali
- 86 Art. 20 Servizi di sostegno generale &
- Art. 22 Servizi di sostegno specializzati
- 89 Art. 23 Case di accoglienza
- 91 Art. 24 Hotline
- 93 Art. 25 Sostegno alle vittime di violenza sessuale
- 94 Art. 26 Protezione e sostegno de* bambin* testimoni
- 96 Art. 27 Segnalazione &
- Art. 28 Segnalazione da parte di professionisti

98 Capitolo V - Diritto materiale

- 101 Art. 29 Procedimento civile e rimedi giuridici
- 102 Art. 30 Compensazione
- 103 Art. 31 Custodia, accesso e sicurezza
- 104 Art. 32 Conseguenze civili dei matrimoni forzati
- 105 Art. 33 Violenza psicologica
- 105 Art. 34 Molestie
- 106 Art. 35 Violenza fisica
- 106 Art. 36 Violenza sessuale, incluso lo stupro
- 108 Art. 37 Matrimoni forzati
- 109 Art. 38 Mutilazioni genitali femminili
- 110 Art. 39 Aborto forzato e sterilizzazione
- 111 Art. 40 Molestie sessuali
- 111 Art. 42 Inaccettabile giustificazione dei reati, compresi quelli commessi in nome del cosiddetto "onore"
- 112 Art. 43 Applicazione dei reati penali
- 112 Art. 45 Sanzioni e misure
- 112 Art. 46 Circostanze aggravanti
- 112 Art. 48 Divieto di risoluzione alternativa delle controversie o di condanne obbligatorie

114 Capitolo VI - Procedura Penale

- 115 Art. 49 Obblighi generali
- 116 Art. 50 Risposta immediata, prevenzione e protezione
- 118 Art. 51 Valutazione e gestione dei rischi
- 118 Art. 52 Ordinanze restrittive d'emergenza
- 119 Art. 53 Ingiunzioni o ordini di protezione
- 121 Art. 54 Indagini e prove
- 122 Art. 55 Procedimenti ex parte ed ex ufficiali
- 123 Art. 56 Misure di protezione
- 124 Art. 57 Assistenza legale
- 126 Art. 58 Prescrizione

127 Capitolo VII - Migrazione e asilo

- 128 Art. 59 Stato di residenza
- 131 Art. 60 Domande d'asilo basate sul genere

Allegati

Ringraziamenti

Vorremmo ringraziare tutte le persone della Rete Convenzione di Istanbul, così come tutte le altre persone coinvolte e il team di *weiss translations genossenschaft* per il loro impegno e tenacia!

Introduzione

La Convenzione di Istanbul (CI) è uno strumento prezioso contro la violenza, al servizio della giustizia e dell'uguaglianza. In Svizzera, permette di affrontare tutte le forme di violenza di genere, la violenza contro le donne e la violenza nella sfera sociale. Le premesse dell'inclusione e dell'intersezionalità giocano quindi un ruolo chiave nella lotta contro la violenza, così come nel sostegno e nella protezione delle persone colpite: solo se le realtà specifiche della vita e i bisogni di tutte le persone colpite sono riconosciuti fin dall'inizio e in tutte le misure, si può raggiungere un mondo libero dalla violenza, giusto ed equo. Questo l'obiettivo al quale vogliamo contribuire con questo rapporto.

La Rete Convenzione di Istanbul

In Svizzera, la CI ha rafforzato la messa in rete e la cooperazione delle organizzazioni non governative (ONG) e dei servizi specializzati della società civile. La Rete della Convenzione di Istanbul comprende attualmente quasi cento servizi specializzati e ONG che lavorano nei settori della violenza, dell'uguaglianza di genere, LGBTQIA+, della disabilità, della terza età, dell'infanzia, della migrazione/asilo e dei diritti umani. Queste entità lavorano fianco a fianco per un'attuazione inclusiva e non discriminatoria della CI in Svizzera. La loro solida esperienza permette loro di stabilire una prospettiva intersezionale. Attraverso questa nuova rete e collaborazione, le ONG e i servizi specializzati condividono le loro conoscenze specialistiche e partecipano alla promozione e all'attuazione della CI nella sfera non governativa.

Rapporto di Rete

Questo rapporto alternativo è il lavoro collettivo della Rete Convenzione di Istanbul. L'implementazione intersezionale e non discriminatoria della CI è l'obiettivo principale della nostra rete. Tale implementazione richiede l'impiego di una prospettiva intersezionale sia nell'analisi che nella pratica. Questo rapporto fornisce i principi di base per raggiungere questo obiettivo, integrando in modo trasversale le realtà e le percezioni dei diversi gruppi di persone colpite e le diverse forme di violenza. In tale maniera vogliamo contrastare l'emarginazione di ciascuno dei gruppi di persone interessate. L'integrazione interdisciplinare prevede che il maggior numero possibile di prospettive possa essere portato su ogni punto o questione affrontata negli articoli della CI. Laddove necessario, vengono messi a disposizione ulteriori approfondimenti.

Struttura del rapporto

Il rapporto è suddiviso in due parti: una parte comune che serve da catalogo delle rivendicazioni, seguita da un allegato dettagliato nella seconda parte. La parte principale fornisce una panoramica generale e un catalogo di rivendicazioni per tutti gli articoli della CI, ma non può entrare in dettaglio a causa della sua dimensione limitata. Al fine di condividere la conoscenza e l'esperienza acquisita dalla pratica delle singole entità, l'allegato include rapporti specifici e tematici di agenzie specializzate e ONG su vari argomenti.

I limiti dettati dalle risorse al momento dell'elaborazione del rapporto

Vorremmo qui sottolineare che questo rapporto è stato sostenuto finanziariamente solo dalle ONG e dai servizi specializzati coinvolti. Sfortunatamente, molti di noi non hanno né il tempo né le risorse finanziarie per un tale lavoro, ed è per questo che ognuno di noi ha potuto dedicare solo una quantità limitata di tempo al monitoraggio. Inoltre, abbiamo dovuto definire un catalogo di richieste senza poter affrontare ogni argomento in dettaglio. I rapporti dettagliati ci permettono di scoprire maggiori sfumature, anche se non tutte le ONG sono state in grado di produrre un rapporto approfondito, e alcune avrebbero voluto avere più tempo per farlo, cosa che non è stata possibile per mancanza di fondi. Ciò dimostra che molte

ONG hanno fondi molto limitati o provenienti unicamente dal settore privato per il proprio lavoro di documentazione, politico e sociale. Per tale motivo non possiamo garantire la completezza di questo rapporto: esso rappresenta piuttosto la situazione in un dato momento, con le risorse disponibili.

Al momento, il governo svizzero non ritiene necessario sostenere il nostro lavoro di monitoraggio della CI con fondi pubblici. Tuttavia, affinché la conoscenza e l'esperienza acquisita possano essere utilizzate efficacemente per gli obiettivi della CI, sono necessarie risorse finanziarie che permettano alla società civile di partecipare al processo democratico. Gli esempi includono la partecipazione alla preparazione di rapporti per organismi multilaterali, come il presente rapporto, o nei processi di consultazione di politica interna. Questo lavoro non è ancora sufficientemente sostenuto dalle autorità pubbliche, ma è intrapreso dalle ONG, quindi finanziato da fondi privati e in gran parte dal lavoro volontario.

Chiediamo quindi l'assegnazione di fondi pubblici alle ONG che partecipano al processo democratico nel contesto dell'attuazione della CI.

Monitoraggio CI: un altro modo di procedere per i* activist* e i gruppi di base

Activist* voluntar* e i collettivi incontrano seri ostacoli nel partecipare al processo di reporting sull'attuazione della CI al GREVIO (Gruppo di expert* sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica). Questo perché il questionario si rivolge chiaramente a specialist* (che lavorano per conto dello Stato) attiv* in vari campi della violenza di genere e quindi hanno una conoscenza precisa della pratica e dei dati concreti. Rispondere alle domande richiede dunque molto tempo e i* voluntar* ne hanno poco a disposizione. Ce ne rammarichiamo e vorremmo cogliere l'occasione per proporre un questionario più aperto, con un approccio che permetta alle figure importanti nel campo della violenza di partecipare con proposte e rapporti sulle loro attività. Questo darebbe la possibilità di integrare in modo diverso il punto di vista dei* expert* e la loro esperienza con le persone interessate e a rischio.

Altri obblighi internazionali

È importante considerare la CI e i suoi obblighi in relazione e in interazione con altre Convenzioni e impegni multilaterali di cui la Svizzera è parte. Anche se la CI rimane lo strumento più completo e concreto contro tali forme di violenza, questi obblighi sono talvolta presenti in diverse altre Convenzioni o sono specificati e completati in altri trattati. Ci riferiamo in particolare ai seguenti testi: Convenzione ONU per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW), Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CDPD), Convenzione del Consiglio d'Europa sull'azione contro la tratta degli esseri umani, Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia (CRC), Convenzione di Lanzarote (nota anche come Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale), Raccomandazione generale/Commento generale congiunto n. 31 del Comitato ONU per l'eliminazione della discriminazione contro le donne e n. 18 del Comitato per i diritti del fanciullo sulle pratiche pregiudizievoli (CEDAW/C/GC/31 - CRC/C/GC/18).

Gli obblighi di altre convenzioni devono essere rispettati nell'attuazione della CI. Una procedura coordinata permette anche di creare sinergie e di utilizzarle per un'attuazione efficace. Altrimenti, c'è il rischio che le poche risorse vengano disperse o, peggio ancora, messe in contrapposizione. A livello regionale, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) deve essere anche un'importante linea guida. Soprattutto, incoraggiamo il GREVIO a non farsi influenzare da una concezione reazionario-tradizionale della coesione sociale o dal ritiro della Turchia dalla Convenzione di Istanbul. Sia il Consiglio d'Europa che l'Unione Europea (UE) hanno preso una posizione chiara contro un atteggiamento contrario allo spirito di questa Convenzione.¹

Linguaggio inclusivo

Nel presente rapporto abbiamo deciso di utilizzare la soluzione seguente al fine di includere tutti i generi:

- con* includiamo tutti i generi
- con i* indichiamo gli articoli al plurale le/ i/ gli
- con l*indichiamo l'articolo al singolare la/ il/ lo

1 Vedi «Opening remarks by Vice-President Jourová at the European Parliament Plenary debate on “Government attempts to silence free media in Poland, Hungary and Slovenia», 10 marzo 2021, «The EU Strategy on the Rights of the Child and the European Child Guarantee», marzo 2021.

Definizioni

La terminologia utilizzata è parte integrante del discorso ed è in costante evoluzione, in linea con l'esperienza e la conoscenza della pratica e della teoria. Il linguaggio plasma la realtà e riflette le relazioni di potere. Questo è tanto più evidente nella realtà della società e nelle nostre rappresentazioni del genere e della violenza. La scelta della terminologia in materia di genere non è solo una questione di precisione nella narrazione, ma esprime anche la volontà di rispettare o, al contrario, di dominare individui o gruppi di individui. Il modo in cui si nomina e si parla della violenza non riflette solo la consapevolezza o il livello di conoscenza della società, ma ha anche un impatto molto tangibile sulle misure adottate nella applicazione concreta di tali terminologie. Per tutte queste ragioni, consideriamo importante il livello discorsivo nella nostra lotta contro la violenza: esso richiede un uso consapevole e uno sviluppo costante della terminologia. Per questo motivo, vorremmo darvi le nostre definizioni (così come sono attualmente valide!) e gli argomenti sul tema della violenza:

- ▶ **Le rivendicazioni in termini di terminologia: vedi art. 3**

Donne

Usiamo il termine donne (a meno che non sia esplicitamente limitato) per tutte le persone che si identificano parzialmente o completamente come donne, che sono completamente o parzialmente percepite come donne dalla società, o che sono/sono state socializzate come donne/ragazze. Questa definizione include donne e persone trans e intersessuali, persone che sono al di fuori dei concetti di genere, così come le donne cis-gender.

Genere

A dipendenza di vari fattori, il genere è un concetto che può essere determinato per sé stessi* o da terzi, a seconda di vari fattori. È quindi orientato da norme sociali stereotipate: caratteristiche fisiche del sesso, identità di genere ed espressione di genere. Per le definizioni, ci riferiamo ai Principi di Yogyakarta +10.² Quindi, le caratteristiche sessuali includono le caratteristiche fisiche individuali attribuite

2 <http://yogyakartaprinciples.org/principles-fr/>

al sesso, i cromosomi, gli ormoni così come le caratteristiche sessuali secondarie sviluppate durante la pubertà. Per identità di genere si intende la consapevolezza dell'individuo di appartenere a un genere che può, ma non deve necessariamente, corrispondere al sesso assegnato alla nascita. L'espressione di genere si riferisce alla rappresentazione personale del proprio genere attraverso l'aspetto esteriore, cioè l'abbigliamento, l'acconciatura, gli accessori, il trucco, ma anche il modo in cui ci si comporta, si parla, o anche i nomi o i pronomi usati. La sensazione di genere può anche fluttuare, cioè cambiare regolarmente: questo viene chiamato genere fluido. Per la persona, l'aspetto decisivo è la sua identità di genere, che non dipende da considerazioni mediche, sociali o legali. Non c'è un legame causale tra questi diversi fattori di genere, sono nella loro forma tutti indipendenti l'uno dall'altro. Né le caratteristiche fisiche sessuali, né l'identità di genere, né l'espressione di genere sono limitate dal costrutto binario maschio-femmina; al contrario, esiste una grande diversità. Tuttavia, in Svizzera, l'assegnazione del genere si basa perlopiù sulla rappresentazione binaria donne-uomini. I ruoli sociali e le attribuzioni definite dal tempo e dal luogo influenzano fortemente il genere socialmente praticabile. Nella nostra società femminile-maschile, nella prima infanzia viene assegnato il genere dalla nascita in base ai loro genitali e caratteristiche sessuali, o vengono "normalizzati" attraverso un processo chirurgico-ormonale. La loro socializzazione avviene in seguito secondo gli stereotipi di ruolo corrispondenti. Il nostro lavoro deve basarsi sulla diversità di genere e sulla consapevolezza che ci sono individui che non rientrano nei concetti di genere. Le misure adottate non devono quindi conformarsi alle rappresentazioni binarie di genere. Tuttavia, è chiaro che le persone subiscono violenza o sono a rischio perché percepite come donne o ragazze, si definiscono in tutto o in parte come donne o ragazze, o sono/sono state socializzate come donne o ragazze. I valori sociali, le rappresentazioni di genere e tutte le gerarchie connesse rendono gli atti di violenza legittimi agli occhi dei loro autori.

Intersessualità / Intersex / Variazioni delle caratteristiche sessuali (VCS)

Intersex/intersessualità è un termine per descrivere tutte le VCS. I* bambin* intersessuali nascono con caratteristiche sessuali (anatomia sessuale, organi riproduttivi, funzionamento o livelli ormonali, o variazioni cromosomiche) che non rientrano nella definizione di corpo "maschile"/"femminile". La grande maggioranza delle persone intersessuali/intersex ha un'identità di genere maschile o femminile.

Persone trans

Trans significa che l'identità di genere di una persona (vedi definizione di genere) non corrisponde o non corrisponde completamente al genere che le è stato assegnato alla nascita. Le persone trans possono identificarsi in modo binario, cioè esclusivamente come donne o esclusivamente come uomini. Tuttavia, la loro identità di genere può sfuggire a questa dicotomia come identità non binaria. Le persone che non sono trans sono considerate cis.

Quando usiamo il termine "donne" in questo rapporto, senza limitarlo esplicitamente alle donne cis, includiamo anche le persone trans.

LGBTQIA+

LGBTQIA+ è un termine ombrello per lesbiche, gay, bisessuali, trans, queer, intersessuali, agender, asessuali o aromantici, così come tutte le persone che non si identificano con forme dominanti di sessualità e genere. I termini lesbica, gay, bisessuale, asessuale e aromantica descrivono un orientamento sessuale. Il termine trans indica una divergenza tra il genere assegnato e l'identità di genere. Intersex si riferisce a una persona che è nata con caratteristiche fisiche che non si adattano o non si adattano completamente alle norme mediche di "maschio" o "femmina". Agender è usato per le persone che non rientrano nel concetto di genere. Le persone LGBTQIA+ hanno in comune il fatto di essere marginalizzate, discriminate e abusate a causa della loro identità.

Disabilità

È importante integrare una comprensione contestuale e relazionale della disabilità nel senso della CRPD delle Nazioni Unite. Secondo il CRPD delle Nazioni Unite, "le persone con disabilità sono persone che hanno incapacità fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che interagiscono con varie barriere alla loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di uguaglianza con gli altri." Ciò significa, in riferimento agli obiettivi della CI, che l'accesso ai diritti, alle misure preventive, all'assistenza e alle infrastrutture per la protezione delle vittime deve essere aperto a tutte le persone con o senza disabilità fisica, mentale o cognitiva.

Intersezionalità

L'intersezionalità si riferisce al fenomeno di interconnessione tra diverse categorie strutturali che generano disuguaglianze. L'analisi intersezionale studia le interazioni tra diverse posizioni di ingiustizia sociale. Essa rivela che le forme di oppressione, discriminazione o privilegio non possono essere sommate le une alle altre, ma devono essere viste nelle loro interconnessioni e interazioni (interdipendenze). Un approccio intersezionale in relazione alla CI può portare a misure molto diverse rispetto a un'analisi che si concentra su una sola dimensione (per esempio il genere).

Inclusione

Inclusione significa l'appartenenza di tutte le persone a tutti gli ambiti della vita: istruzione e lavoro, famiglia, tempo libero e tanto altro. Nell'ambito dei diritti umani, il termine è usato per rivendicare una partecipazione e un coinvolgimento uguali e autodeterminati di tutti gli esseri umani in tutti i settori della vita sociale. Il principio implica, nel contesto di questo documento, il diritto ad avere tutte le misure della CI accessibili ed efficaci per tutti gli esseri umani, indipendentemente dalle loro caratteristiche individuali, dai luoghi e dalle condizioni di vita.

Violenza contro le donne

Definiamo il termine violenza contro le donne come violenza contro persone che si identificano parzialmente o interamente come donne, che sono completamente o parzialmente percepite come donne o che sono/sono state socializzate come donne/ragazze (vedi definizione di donne).

In Svizzera, la violenza contro le donne è ancora perlopiù intesa in termini binari di genere. Le persone che non si identificano secondo un genere sono escluse da concetti, politiche, norme legali, raccolta di dati e misure pratiche, anche se sono una realtà sociale. Esse sono particolarmente colpite da questa violenza a causa delle attribuzioni di genere da parte di altri.

Violenza di genere

Il termine violenza di genere viene usato ogni volta che la violenza è legata al genere, cioè quando la violenza viene perpetrata sulla base dell'assegnazione del genere, sulla base di stereotipi di genere e modelli di ruolo non realizzati o, sulla base di una posizione minoritaria legata al genere o se le persone legate a un particolare genere sono proporzionalmente più spesso colpite da una determinata forma di violenza.

Violenza “a domicilio”

Dal momento che la violenza domestica avviene di solito nell'ambiente sociale più vicino, dove si stabiliscono relazioni strette, la nostra rete sta attualmente valutando se il termine “violenza domestica” possa essere esteso alle persone che vivono in istituzioni o sotto misure coercitive, cioè dove case, comunità di vita assistita, centri collettivi per richiedenti asilo o prigionie costituiscono una “casa”, un domicilio e sono il luogo di relazioni strette. Tuttavia, poiché le strutture e le basi legali delle misure sono conformi all'attuale definizione di violenza domestica e si sono definitivamente affermate in Svizzera negli ultimi decenni, sarebbe rischioso ampliare il termine poiché potrebbe infatti indebolire i risultati faticosamente ottenuti. Tuttavia, siamo convint* che queste espressioni di violenza, che hanno luogo nel contesto delle relazioni istituzionali e professionali in casa, debbano essere concettualizzate, poiché ciò che non viene nominato e riconosciuto non viene combattuto sistematicamente. Vorremmo argomentare brevemente a favore di questa necessità.

Violenza domestica

Ci riferiamo alla definizione di violenza domestica contenuta nella Convenzione di Istanbul.³ In Svizzera si possono usare altre definizioni a seconda del contesto (giuridico, sociologico) e nel quadro giuridico il termine può avere diversi significati a seconda del campo giuridico e della regione. Siamo d'accordo con il governo svizzero che la CI deve essere applicata nel contesto della violenza domestica indipendentemente dal sesso della persona colpita dalla violenza. Il termine violenza domestica è etero-normativo e viene solitamente inteso nel contesto di un'unità familiare padre-madre-figlio o di una coppia uomo-donna. Tuttavia, la composizione delle coppie e delle famiglie è molto varia.

Violenza nell'ambiente sociale immediato

Per “ambiente sociale” intendiamo il luogo in cui si è “a casa”, cioè lo spazio abitativo centrale, il luogo privato di rifugio e il luogo in cui si mantengono le relazioni strette. Queste possono essere relazioni “familiari” e “partner”, ma anche, per esempio, relazioni professionali. In primo luogo, sembra necessario prendere

3 Art. 3 al. b. «l'espressione «violenza domestica» designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima»

in considerazione tutte le forme di alloggio e di “casa” nella società attuale. Le situazioni abitative a carattere collettivo e istituzionale meritano un’attenzione speciale. Queste costellazioni possono essere identiche o molto simili a “famiglie” o “partenariati” in termini di relazioni emotive, vicinanza e distanza, sostegno reciproco e familiarità. Si differenziano, tuttavia, per il grado di dipendenza, l’autodeterminazione, la libertà di organizzare la propria vita e soddisfare i propri bisogni e la possibilità di scegliere altri residenti o badanti. Pensiamo qui agli alloggi per persone con disabilità, agli alloggi condivisi con o senza supervisione, alle prigioni, ai centri d’asilo, alle case di cura e ad altri contesti abitativi simili. In questi contesti, le persone hanno bisogno di cure e sostegno oppure vivono in un contesto istituzionale a causa dell’esilio, della criminalizzazione o per altri motivi. Secondo noi, questi luoghi collettivi non sono sufficientemente considerati come luoghi in cui si esprime la violenza domestica e quindi non sono del tutto o non sono sufficientemente rappresentati nelle strutture e misure statali (e non).⁴ Infine, ci sono anche economie domestiche in cui si formano relazioni che non possono essere definite come relazioni familiari o di coppia, ma che sono basate sulla vicinanza e la fiducia. È il caso, per esempio, di persone che vivono sole ma necessitano di assistenza e cura. Queste persone possono sperimentare la violenza in casa, da parte del personale di cura assistenziale.

Violenza digitale

In questo rapporto, la violenza digitale si riferisce alla violenza online contro le donne e basata sul genere Cyber Violence Against Women (CVAW) o alla Gender Based Cyber Violence (GBCV). Attacchi basati sul genere, stalking, minacce, abusi, hate-speech, diffusione di indirizzi personali e di dati privati (*doxing*), diffamazione e molestie sessuali sono comuni nello spazio digitale e non dovrebbero essere banalizzati o ignorati. Eppure, la CI non include la violenza digitale (di genere) come una forma preoccupante di violenza di genere. Questo deve cambiare. A causa della dinamica e dell’espressione di questa forma insidiosa di violenza che colpisce le vittime nel loro spazio privato - nei luoghi in cui le donne e le persone di altre identità di genere si sentono (dovrebbero sentirsi) protette - è necessario affrontare la violenza digitale come una priorità.

Violenza strutturale

La violenza strutturale deriva dalle strutture sociali e dalla comprensione dei ruoli esistenti. Non c'è quindi una persona concreta coinvolta in questo tipo di violenza. Tuttavia, la violenza strutturale può portare alla violenza diretta. La violenza strutturale è radicata nelle relazioni di potere ineguali e nella distribuzione ineguale delle risorse nella nostra società, causa di opportunità ineguali e discriminazione.

La violenza strutturale implica restrizioni evitabili che impediscono alle persone di raggiungere quanto sarebbe possibile nelle condizioni sociali e sanitarie date, o di condurre la loro vita come vorrebbero. Esempi sono la possibilità di lasciare la casa di cura senza accompagnamento o la cura fissa e gli orari dei pasti.

La violenza strutturale deriva dalle strutture, dalle leggi, dai regolamenti e dalle condizioni quadro di una società e delle sue istituzioni. Questi giustificano, per esempio, l'accesso e l'esclusione dalle strutture sociali e dalle opportunità di partecipazione. La violenza strutturale è anche caratterizzata dalla distribuzione ineguale delle risorse e del potere decisionale, così come da uno squilibrio di potere, che porta a opportunità ineguali e alla discriminazione. La violenza strutturale si distingue dalla violenza individuale, che è compiuta da una sola persona. La violenza strutturale può, tuttavia, portare a una forma di violenza diretta o individuale.

Violenza istituzionale

La violenza istituzionale comprende la violenza strutturale, sociale e personale. In particolare, può essere causata da risorse limitate in termini di personale, locali, tempo, movimento e contatti, combinata con la violenza sociale quale la discriminazione degli anziani e/o generazionale (ageismo) e la violenza da parte del personale infermieristico e di supporto (spesso sovraccarico di lavoro). Si tratta di un insieme di dinamiche di violenza interconnesse, tipiche del contesto istituzionale. Include anche la violenza da parte di persone dipendenti in relazioni "professionali", per esempio nel settore dell'assistenza, nel settore sociale, nel settore residenziale o negli ospedali.

Le cosiddette istituzioni totali - che comprendono case di riposo, case per disabili, centri di asilo/alloggio d'emergenza e anche prigionie - regolano tutte le aree di convivenza ed esercitano un forte controllo sui* residenti. Le persone che lavorano in queste istituzioni hanno la possibilità di limitare le libertà individuali e quindi di esercitare la violenza istituzionale. Inoltre, gli stabilimenti medico-assistenziali sono occupati principalmente da donne. Bisogna quindi notare che sono soprattutto le donne anziane ad essere sottoposte a violenza istituzionale in questo ambito.

Per violenza istituzionale non intendiamo solo la violenza strutturale da parte del personale delle organizzazioni sociali istituzionalizzate (istituzioni educative, ostelli, ospedali, case d'accoglienza, centri di consulenza, associazioni sportive, polizia, autorità, ecc.). La violenza istituzionale si trova anche nelle strutture carcerarie e nelle relazioni di potere all'interno di queste organizzazioni, che portano a relazioni di dipendenza e di sostegno che

- a) aumentano il rischio complessivo di violenza;
- b) legittimano certe forme di violenza strutturale (alienazione, esclusione, ecc.).

Violenza sessualizzata

Usiamo il termine generale di violenza sessualizzata per riferirci a tutti gli atti non consensuali di natura sessuale. Questo include atti fisici, psicologici, verbali e sociali, che vanno dal contatto indesiderato allo stupro, dai commenti osceni al sexting. L'uso del termine "violenza sessualizzata" sottolinea, a differenza della definizione più comune "violenza sessuale", l'aspetto doloroso e brutale degli atti non consensuali. Inoltre, riflette il fatto che la violenza sessualizzata è sia una condizione che una conseguenza dello squilibrio di potere tra le persone coinvolte. In senso giuridico (anche nella CI), la "violenza sessuale" include solo la coercizione e lo stupro, mentre le altre forme di violenza rientrano nelle "molestie" o in altri termini. L'uso comune del termine "violenza sessuale" e la sua portata legale limitata portano regolarmente a interpretazioni errate, un altro argomento a favore dell'uso del termine "violenza sessualizzata" come termine ombrello.

Vittima, persona colpita, sopravvissut*

Nel contesto della violenza, molti termini sono usati per riferirsi alle persone che hanno subito violenza. Quelli usati dalle entità parte della nostra rete sono vari, ma i più comuni sono: "vittima", "persona colpita" e "sopravvissut*". In generale, in questo rapporto abbiamo scelto il termine "persona colpita" ma usiamo anche la definizione "vittima" nel contesto legale e più specificamente nella terminologia del diritto penale.

Situazione in Svizzera

Come in tutti gli altri Stati firmatari della CI, in Svizzera esistono disuguaglianze, discriminazioni e violenze basate sul sesso, la "razza", il permesso di soggiorno, il corpo, la salute, la disabilità, l'età, ecc. Alcuni di questi elementi sono documentati e studiati, altri lo sono meno o per niente. I dati sulla violenza sono scarsi (vedi articolo 11), ma la violenza contro le donne e la violenza domestica, diffusa in tutti gli strati sociali e

in tutte le regioni della Svizzera, si riflettono anche nelle cifre. La violenza di genere, la violenza domestica e la violenza nell'ambiente sociale, la violenza istituzionalizzata e strutturale sono comuni in Svizzera. Il grave impatto della pandemia COVID-19 e le sue conseguenze economiche e sociali associate alla violenza e all'uguaglianza di genere diventeranno evidenti solo a medio e lungo termine.

Chiediamo un monitoraggio sistematico e una ricerca a medio e lungo termine sull'impatto del COVID-19 e che si prendano misure appropriate per quanto riguarda la violenza e la parità di genere.

Situazione dei diversi gruppi di persone interessate

Per la situazione dei vari gruppi di persone interessate, facciamo riferimento ai rapporti di approfondimento allegati. Questi contengono informazioni su disabilità, migrazione e asilo, intersessualità, infanzia, età, orientamento sessuale e lavoro sessuale.

Per i seguenti gruppi non sono stati redatti rapporti approfonditi, quindi si forniscono qui alcune informazioni.

Situazione delle persone trans

In Svizzera non disponiamo di una raccolta di dati governativi sulla violenza contro le persone trans. I dati sulla realtà della vita delle persone non binarie sono carenti, anche perché l'Ufficio federale di statistica registra solo "donne" e "uomini". Siamo di fronte a una forma estrema di violenza istituzionale da parte delle autorità: l'occultamento totale dell'esistenza delle persone non binarie attraverso l'obbligo tutt'altro che innocuo di essere registrati come "donne" o "uomini". Gli studi dimostrano che la maggior parte delle persone trans in Svizzera sono vittime di violenza e discriminazione. Ciò avviene in tutti i contesti di vita, più spesso in famiglia, a scuola (dopo l'obbligo), sul lavoro, nello sport, nei tribunali, in ospedale, in chiesa e nello spazio pubblico, sotto forma di violenza fisica, molestie sessuali, sguardi stigmatizzanti, discriminazione strutturale, outing non consensuale ed esclusione sociale.⁵ È molto probabile che la qualità di vita inferiore delle persone trans rispetto alla popolazione generale sia il risultato di queste esperienze di violenza e discriminazione. All'interno del gruppo delle persone trans, la qualità della vita delle persone non binarie è la più bassa e i sintomi depressivi sono significativamente più alti.⁶

Capitolo I

Obiettivi, definizioni, uguaglianza e non-discriminazione, obblighi generali



Art. 1 Obiettivi della Convenzione e

Art. 2 Campo di applicazione della Convenzione

L'obiettivo della CI è di prevenire e proteggere dalle violenze. Si descrivono diverse forme e contesti di violenza, insieme agli obblighi corrispondenti. Qui vorremmo segnalare le lacune della versione attuale della CI. Queste carenze materiali si riflettono in gran parte anche nell'attuazione in Svizzera, quindi le nostre richieste sono rivolte anche alla Confederazione.

Violenza nel mondo digitale

La violenza digitale è spesso sinonimo di violenza contro le donne, violenza di genere, violenza sessista e sessualizzata. Finora la Svizzera non ha preso nessuna misura giuridica e pratica per contrastare questo fenomeno.

Lo spazio digitale deve essere incluso e definito con precisione nella Convenzione come "luogo di violenza" e devono essere formulati requisiti corrispondenti per gli Stati in termini di leggi, azioni penali, assistenza alle vittime, supporto, formazione del personale, ecc. Chiediamo quindi che la CI includa nel suo articolo 1 la seguente formulazione: Art. 1 Gli obiettivi della presente Convenzione sono: a) proteggere le donne contro tutte le forme di violenza fisica e psicologica nel mondo reale e virtuale (...)

La violenza online (Cyber Violence Against Women (CVAW) o Gender Based Cyber Violence (GBCV)) deve essere riconosciuta come violenza.

Deve essere sistematicamente nominata e affrontata. La violenza nello spazio digitale, compresa la violenza contro le donne e la violenza di genere in generale, deve essere esplicitamente vietata dalla legge. I servizi di supporto devono quindi essere dotati di risorse sufficienti per le persone colpite dalla violenza digitale.

Le donne con disabilità fanno un ampio uso dell'ambiente digitale, per cui tutte le misure per combattere e proteggere dalla violenza digitale devono essere accessibili. Inoltre, devono essere prese in considerazione le diverse possibilità di accesso da parte delle donne (e delle persone con altre identità di genere) con disabilità sensoriali, psicologiche, fisiche, cognitive o complesse, e molte altre.

Violenza economica sotto forma di violenza, sfruttamento e dipendenza nel mondo del lavoro

Definiamo la violenza economica come il controllo e il monitoraggio del comportamento di un individuo nell'uso e nella distribuzione delle risorse economiche e il rischio costante che le risorse economiche e finanziarie vengano

negate se non sono soddisfatte determinate condizioni. Questa definizione non riguarda solo le minoranze, ma colpisce in modo sproporzionato una gran parte delle persone migranti e delle donne. Questo tipo di violenza include il controllo dell'accesso all'assistenza sanitaria, all'occupazione, ai benefici assicurativi, al lavoro, all'equità salariale, al riconoscimento legale o al declassamento dello status di residenza a causa dell'assistenza sociale senza colpa propria, ecc. La violenza economica è intersezionale, una forma di violenza domestica e un'espressione della violenza strutturale così come delle relazioni di potere e di dipendenza legate al genere.⁷

La violenza di genere è strettamente legata alle situazioni economiche delle donne e alle dipendenze economiche o strutturali (vedi art. 3 CI). Questo riguarda le donne di nazionalità svizzera, ma soprattutto persone migranti il cui status di residenza dipende dal loro lavoro o dalla persona che l'impiega. Tale dipendenza crea un alto rischio di sfruttamento e violenza per le persone migranti interessate. È quindi importante che l'attuazione della CI tenga conto delle complesse realtà e dipendenze delle donne migranti nel mercato del lavoro svizzero e delle varie forme di violenza a cui sono esposte.

Anche lo svantaggio economico e la violenza devono essere integrati e meglio considerati nella pratica, così come nei principi giuridici del diritto penale svizzero, del diritto delle vittime e del diritto della migrazione.

Per rafforzare i diritti e la dignità dei* lavorator* migranti e per riconoscere il loro contributo ad una sana economia svizzera, chiediamo che la Svizzera ratifichi la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei* lavorator* migranti e dei membri delle loro famiglie.

I diritti dei* lavorator*, compresi i lavorator* del sesso, devono essere rafforzati e il lavoro delle donne deve essere meglio riconosciuto (per esempio una migliore protezione dei* lavorator* e la separazione delle regole di residenza che si applicano alla situazione lavorativa e allo status di residenza del partner).

Violenza strutturale

La violenza strutturale è assente dalla CI come forma esplicita di violenza contro le donne. La vulnerabilità degli individui è strutturalmente giustificabile e quindi la dimensione strutturale della violenza non dovrebbe essere scartata. Essa è responsabile delle disuguaglianze sociali ed è il motore delle situazioni di violenza, e

7 Vedi Istituto Europeo per l'Uguaglianza di Genere <https://eige.europa.eu/de/taxonomy/term/1096> (definizione in tedesco).

come tale deve essere nominata e presa in considerazione.

La violenza strutturale deve essere aggiunta alla lista delle forme di violenza nella CI. I* responsabil* di questa forma di violenza devono essere nominati*. Le carenze delle misure di prevenzione, protezione ed educazione devono essere analizzate e devono essere presi i provvedimenti necessari.

La Svizzera deve integrare la violenza strutturale nelle misure di attuazione della CI. Le persone colpite da discriminazione multipla sono tra quelle più colpite dalla violenza strutturale. Questo deve essere riconosciuto e preso in considerazione nell'attuazione della CI. La democratizzazione degli strumenti politici è necessaria per permettere la partecipazione politica di tutte le persone che vivono in Svizzera. Questo implica il diritto di votare e di essere eletti* per tutte le persone residenti. È necessaria una lettura, interpretazione e applicazione intersezionale della Convenzione di Istanbul che tenga conto delle forme multiple e simultanee di oppressione strutturale.

Violenza istituzionale

La violenza istituzionale deve essere esplicitamente inclusa nella CI.

La violenza nelle costellazioni dipendenti dovuta alle relazioni professionali deve essere classificata come tale, in modo che i rischi associati possano essere nominati e riconosciuti e possano essere prese misure appropriate di prevenzione, sostegno e protezione.

La Svizzera deve tenere conto anche della violenza istituzionale nelle proprie misure contro la violenza.

Obiettivi della Convenzione relativi all'intersessualità

La CI deve essere valida anche per le donne e le ragazze intersessuali. È importante non raggruppare le persone intersessuali in una nuova categoria, per esempio, di "terzo sesso o genere", che esisterebbe parallelamente a "uomo" e "donna".

Chiediamo che la CI sia applicata a tutte le persone intersessuali che sono vittime di qualsiasi forma di violenza domestica. Un trattamento medico non necessario e non urgente dei* bambin* è considerato dalla dottrina giuridica in Svizzera come una violazione del benessere dei* bambin* nel senso della Costituzione (art. 11) e la Convenzione sui diritti dell'infanzia. A nostro parere, tale trattamento medico è una forma di violenza domestica (art. 3 (e, f)). In particolare, tale trattamento medico di una ragazza sotto i 18 anni (ad esempio la riduzione del clitoride, la "normalizzazione" dell'aspetto o la creazione di una vagina con dilatazioni vaginali durante l'infanzia a causa di attribuzioni

socialmente costruite) è a nostro avviso una forma di violenza nel senso dell'art. 3 (a) CI, poiché tale trattamento causa danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica e la privazione dell'autodeterminazione/libertà della persona interessata.

Persone con meno di 18 anni

Ricordiamo che la CI si applica anche ai* minori. Questo gruppo di persone è spesso dimenticato o non incluso consapevolmente nelle misure e nelle politiche per combattere la violenza contro le donne in Svizzera. Nel campo della violenza domestica, la considerazione nei confronti dei* bambin* e adolescenti è aumentata negli ultimi anni, ma anche qui c'è spazio per migliorare.

Le misure e le politiche per combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica devono chiaramente rivolgersi anche ai* minori colpiti* e a rischio.

Gli uomini cis interessati

La CI raccomanda che gli Stati firmatari prendano misure contro la violenza domestica specifica di genere. La Svizzera si è posta l'obiettivo di farlo, e noi lo consideriamo un aspetto importante. Ciò vale in particolare per le persone con disabilità, poiché gli studi, compresi quelli austriaci, hanno dimostrato che gli uomini con disabilità sono significativamente più colpiti dalla violenza sessualizzata (ma anche strutturale) rispetto agli uomini non disabili. Gli uomini cis non eterosessuali sono anche più colpiti dalla violenza rispetto agli uomini eterosessuali, specialmente da violenza omofoba.

Esigiamo che la dichiarazione d'intenti della Svizzera di attuare misure sulla violenza domestica indipendentemente dal sesso, ma tenendo conto delle realtà e dei contesti specifici del genere, sia implementata.

Art. 3 Definizioni

Come abbiamo già segnalato nel capitolo sulle definizioni, la terminologia gioca un ruolo decisivo nel discorso e nella teoria e molto concretamente influenzano l'applicazione di misure. Così, le definizioni dei termini determinano il quadro delle attività, dei mandati e delle responsabilità degli attor* governativ* e non governativ*.

Questo comporta l'inclusione o l'esclusione, il privilegio o la discriminazione, e quindi per quali forme di violenza e per quali persone ci sono (o non ci sono) soluzioni. Solo ciò che è correttamente nominato può essere riconosciuto come una forma di violenza e combattuto.

Problema centrale: terminologia e definizioni diverse

In Svizzera, la terminologia utilizzata varia a seconda del contesto, così come le definizioni dei termini. Questo significa che i servizi e le autorità competenti lavorano con diverse forme e costellazioni di violenza e si sentono responsabili in funzione del proprio contesto. Un esempio concreto è il termine “violenza domestica”, che è usato in diverse modalità da diversi attori* che hanno diversi mandati e agiscono in modi diversi.

C'è bisogno di sviluppare una terminologia uniforme, ma in continua evoluzione, che possa essere utilizzata dai servizi adibiti o dai delegati in Svizzera nei loro rapporti con la società civile.

Ciò richiede un'ulteriore formazione degli attori* statali sui termini e sul discorso della violenza e dell'uguaglianza.

Violenza domestica e violenza nell'ambiente sociale immediato

In Svizzera, la “violenza domestica” è definita in modo diverso a seconda del contesto e dell'attore*, della costellazione di relazioni e delle persone coinvolte, nonché delle forme di violenza. Di conseguenza, le entità statali e non statali si considerano responsabili o si attribuiscono responsabilità limitate per diverse forme di violenza, gruppi di persone colpite e contesti di violenza. In queste condizioni, è difficile lavorare con coerenza e lottare contro la violenza e l'arbitrio per raggiungere una vera uguaglianza di opportunità. Tuttavia, ognuno degli attori* ha la possibilità di sviluppare il lavoro contro la violenza passo dopo passo e di integrare altri* protagonisti*. È vero che la definizione di violenza domestica è cambiata continuamente dagli anni '70, da una definizione limitata alla “violenza domestica” a un'evoluzione per includere la violenza intergenerazionale e la violenza tra ex-partner, ma anche con l'aggiunta di altre forme di violenza come quella economica o sociale. Ciononostante, l'esempio della violenza economica mostra che il nome teorico e il riconoscimento non portano necessariamente a misure e offerte adatte alle persone interessate. Un altro esempio è la mutilazione genitale femminile, che generalmente non è considerata violenza domestica, anche se è chiaramente il risultato delle relazioni familiari tra le persone interessate. Se un elemento viene oggi incluso nel campo della violenza domestica in modo teorico ed esitante, questo di solito non porta a misure o a responsabilità concrete. Il termine “violenza nell'ambiente sociale immediato” è in discussione, come menzionato nell'introduzione sopra. Anche le persone che vivono nelle istituzioni e che sono colpite dalla violenza hanno bisogno di sostegno.

La definizione di violenza domestica deve quindi essere sviluppata ulteriormente. Chiediamo il riconoscimento della violenza nell'ambiente sociale stretto. Allo stesso modo della violenza domestica, la violenza nelle situazioni di vita collettiva e assistita (come nell'ambito della procedura di asilo, della disabilità, della malattia, della terza età e dell'esecuzione delle pene) deve essere definita come violenza strutturale e le responsabilità e le misure devono essere fissate di conseguenza.

Per tenere conto della realtà della vita delle persone anziane e delle persone con disabilità, il termine "violenza nell'ambiente sociale immediato" dovrebbe comprendere la situazione familiare, la vita assistita, l'assistenza, il bisogno di servizi e la sistemazione residenziale delle persone anziane e delle persone con disabilità.

Le mutilazioni genitali femminili dovrebbero essere considerate come violenza domestica e sancite come tali.

Gli interventi per cambiare o mutilare il sesso di un* bambin* intersessuale senza un consenso legalmente valido dovrebbero essere compresi e sanciti come una forma di violenza domestica.

Violenza contro le donne

Ci riferiamo qui alla nostra definizione. La rivendicazione è la seguente:

La violenza contro le donne deve essere definita come la violenza contro qualsiasi persona che si identifica totalmente o parzialmente come una donna, che è talvolta o sempre percepita come una donna, che è stata o è socializzata come una ragazza o una donna (donne cis, trans e intersex, uomini trans e intersex, e persone non binarie). È necessario sviluppare misure pratiche e legali in questa direzione.

Violenza sessualizzata

Ci riferiamo qui alla nostra definizione. La richiesta a questo proposito è la seguente: il termine violenza sessualizzata dovrebbe sostituire quello di violenza sessuale. In questo modo, evitiamo la confusione concettuale tra termini legali e sociali/ sociologici, usando un termine ombrello che comprende tutte le forme di violenza sessualizzata e include aspetti di disuguaglianza e di esercizio del potere.

La violenza nello spazio digitale: definire i termini

Affinché la violenza su Internet sia punibile, i termini ancora vaghi devono essere definiti chiaramente.

Questo si applica al termine "commento d'odio", che dovrebbe essere definito nel senso di molestia, abuso, disumanizzazione, umiliazione, ecc. su Internet. È

considerata una delle forme più comuni di violenza online contro le donne (anche in generale) e le persone prese di mira sono spesso figure pubbliche che rappresentano un'opinione (politici, blogger, influencer, ecc.). Le donne colpite da discriminazioni multiple spesso subiscono violenza anche nello spazio digitale. Così, le donne razzializzate si confrontano con la violenza misogina e razzista nello spazio digitale.

Lo stesso vale per gli abusi sessuali online nei confronti dei minori. C'è bisogno di mettere l'abuso sessuale nei loro confronti su un piano di parità, sia che avvenga online o offline.

Inoltre, per molti reati che non sono ancora definiti nella legge o per i quali non è stato ancora stabilito un crimine o una pena deve essere sviluppato un chiaro processo di segnalazione. A tal fine deve essere preso in considerazione il quadro internazionale di riferimento poiché internet è uno spazio globale, non locale.

Femminicidio

Il femminicidio è l'uccisione di una donna a causa del suo sesso. Qui, il termine "donna" è da intendersi strettamente nel senso di un'assegnazione o visibilità del genere femminile. Il termine femminicidio viene usato gradualmente in Svizzera dal 2019, ma non dalle autorità pubbliche.

L'omicidio di persone trans, perché sono trans, è chiamato omicidio di persone trans per evidenziare il motivo transfobico. L'omicidio di una persona trans può quindi essere anche un femminicidio.

È importante nominare accuratamente le uccisioni mirate di persone in base al loro sesso per sensibilizzare l'opinione pubblica e assicurare che sia fatta giustizia. Chiediamo che le istituzioni e i media usino il termine femminicidio.

Art.4 Diritti fondamentali, uguaglianza e non-discriminazione

L'articolo 4 della CI impegna le parti firmatarie a un'applicazione inclusiva e non discriminatoria della Convenzione e di tutte le misure contro la violenza e per l'uguaglianza. Consideriamo tale obbligo come centrale per assicurare che tutte le persone colpite e minacciate dalla violenza ricevano l'assistenza e la protezione necessarie e siano soggette a misure preventive. Soprattutto nella situazione attuale, consideriamo questa come una delle maggiori sfide per l'attuazione della CI in Svizzera. Sarà necessario un grande sforzo in termini di sensibilizzazione e di lavoro educativo, così come in termini di risorse finanziarie e umane necessarie

per apportare adeguamenti strutturali e concettuali alla gamma di servizi e misure e per garantirne la continuità. In Svizzera ci sono grosse carenze nel garantire e rendere accessibili misure e servizi alle persone, indipendentemente dal loro status di residenza, disabilità, identità di genere, orientamento sessuale, età, eccetera. C'è una totale mancanza di offerta o un'offerta che non soddisfa i bisogni di tutte le persone interessate. È quindi chiaro che l'attuazione della CI è avvenuta finora in modo discriminatorio.

È necessaria una riformulazione inclusiva della Legge sulla Parità e che questa venga attuata di conseguenza.

Per sostenere la nostra argomentazione, vale la pena ricordare che:

- quasi nessuna misura è stata presa per prevenire la violenza contro le persone trans (idem per l'azione penale, la protezione delle vittime, ecc.);
- non ci sono case di accoglienza per donne o rifugi adattati ai bisogni di certi gruppi di popolazione, come le donne con disabilità (mentale, fisica, cognitiva, complessa o sensoriale), le persone trans, ecc. I servizi per le vittime di violenza non conoscono i problemi specifici e non hanno esperienza in situazioni di comunicazione insolite. I servizi di consulenza devono imparare a lavorare con donne disabili, trans, ecc.;
- la consapevolezza degli interessi e delle costellazioni sul tema della violenza contro le persone con un retroterra migratorio è più che necessaria. In molte istituzioni in questo campo c'è una mancanza di competenza interculturale;
- non esiste un sostegno specializzato per le persone che hanno subito violenza durante la fuga o nel loro paese d'origine;
- lo Stato deve garantire la parità di retribuzione per lo stesso lavoro, poiché l'indipendenza economica significa una maggiore protezione contro la violenza domestica;
- le donne (e le persone con altre identità di genere) con disabilità che lavorano in settori a basso salario o nel mercato del lavoro protetto (laboratori, ecc.) devono poter scegliere la propria forma di alloggio in modo autodeterminato attraverso salari e pensioni decenti;
- la percentuale di alloggi senza barriere deve essere aumentata in modo che le persone con disabilità motorie o in sedia a rotelle non siano più costrette a vivere con chi esercita violenze;
- i minori che subiscono violenza sessualizzata (online o offline) non hanno accesso a servizi specializzati e non ricevono un aiuto adeguato dalle autorità giudiziarie.

Come menzionato sopra, il linguaggio usato (termini e definizioni) e le realtà della vita hanno forti connessioni. Il caso delle persone con disabilità lo illustra bene: vivendo spesso in strutture parallele, molte volte non vengono prese in considerazione, né vengono contate o "incluse" quando si tratta di sviluppare strategie o intraprendere azioni. Rimangono escluse, come altri gruppi di persone. L'idea non è quella di creare, basandosi sulla CI, diritti o infrastrutture specifiche per i vari gruppi particolarmente colpiti dalla violenza o che sono stati ignorati fino ad ora. Piuttosto, si tratta di riflettere sulle disposizioni e le specifiche della CI nel contesto particolare delle persone con disabilità e di altri gruppi menzionati in questo rapporto. L'obiettivo è quello di garantire che le persone con disabilità siano protette in modo completo e possano esercitare pienamente i propri diritti.

Chiediamo quindi un'applicazione inclusiva e non discriminatoria della CI in tutte le misure pratiche e giuridiche. Questo implica un adeguato sostegno finanziario da parte dello Stato.

A titolo di esempio (altri seguiranno nel rapporto), domandiamo:

- l'implementazione della totalità della CI per tutte le persone trans in quanto gruppo sproporzionatamente colpito dalla violenza di genere e dalla discriminazione;
- un sostegno finanziario aggiuntivo da parte dello Stato per le case d'accoglienza e i centri di consulenza esistenti affinché possano acquisire le competenze e le risorse aggiuntive di cui hanno bisogno (come le misure strutturali per consentire alle case di accoglienza di garantire un accesso senza barriere), così da poter fornire un sostegno e una consulenza uguali alle persone con disabilità, comprese quelle che sono/possono essere colpite da altre forme di discriminazione;
- mezzi sufficienti per garantire alle persone con disabilità l'accesso a centri di consulenza in tutta la Svizzera a una distanza ragionevole;
- le persone che lavorano nel settore informale (ad esempio personale di pulizia, lavorator* del sesso, badanti per gli anziani, assistenti) usufruiscano di condizioni in cui poter lavorare in modo autodeterminato e sicuro. A tale proposito sono essenziali condizioni di lavoro e di migrazione legalmente garantite e decenti;
- servizi di sostegno alle vittime di violenza all'estero;
- un'analisi e una considerazione sistematica e differenziata delle situazioni di vita, delle minacce e dei bisogni di sostegno delle persone con disabilità in tutte le proposte e misure legislative. Queste devono poter usufruire di tutti i servizi e le misure di protezione inclusi nella CI, come tutte le altre persone interessate, e non devono essere danneggiate dalla procedura;

- l'organizzazione da parte dello Stato di campagne di sensibilizzazione e di misure per incoraggiare i cambiamenti nei modelli sociali e culturali, in modo che le persone con disabilità e altri gruppi specifici di persone non siano più discriminati. Lo Stato dovrebbe lavorare per ridurre i pregiudizi e la paura del contatto con le persone con disabilità e prevenire atti di violenza da parte di individui o gruppi. Deve incoraggiare e finanziare tali campagne nei cantoni e da parte delle organizzazioni della società civile, in particolare nel campo della disabilità e soprattutto delle organizzazioni di auto-aiuto.

Diritti umani dei* bambin* intersessuali

La protezione del diritto delle donne a vivere libere dalla violenza anche nella sfera privata è essenziale. Come per le mutilazioni genitali femminili, una protezione efficace contro la violenza contro l'integrità fisica e psicologica delle ragazze deve essere garantita per le ragazze intersessuali anche in contrapposizione con i loro genitori valutando anche la sfera privata; fattori quali l'irreversibilità e l'urgenza sono da prendere in considerazione. Le ragazze intersessuali sarebbero discriminate se non fossero protette da interventi paragonabili o identici nella loro integrità rispetto alle ragazze a rischio di mutilazione. La Svizzera deve condannare tutte le forme di discriminazione (articolo 4 (3) CI) contro le donne o le ragazze e non solo quelle di un gruppo particolare. La protezione dei diritti delle vittime e delle persone vulnerabili deve essere garantita senza discriminazioni, compresi il sesso e il genere delle donne e delle ragazze intersessuali (articoli 4 (3) e 12 (3) CI e articolo 14 CEDU).

Impedire trattamenti medici non consensuali e irreversibili che non sono finalizzati 1) a prevenire rischi sostanziali e reali per la salute dei* bambin* intersessuale o di qualsiasi altr* bambin*, o 2) alla sopravvivenza di un* bambin* intersessuale o di qualsiasi altr* bambin*, dovrebbe essere considerato un obiettivo della Convenzione di Istanbul.

Art. 5 Obblighi statali e due diligence

Violenza contro le donne e violenza sessualizzata: nessuna integrazione nei compiti e nelle responsabilità dello Stato

Mentre negli ultimi decenni la violenza domestica si è affermata nelle strutture statali a livello nazionale, cantonale e comunale attraverso la creazione di servizi specializzati e il chiarimento delle responsabilità, la violenza contro le donne e

la violenza sessualizzata non sono ancora riconosciute allo stesso modo. È solo dall'entrata in vigore della CI che è stato fatto o iniziato un lavoro sulla violenza contro le donne dal punto di vista dello Stato. L'argomento è ancora lontano dall'essere definito. Così come il tema della violenza sessualizzata. Per esempio, non c'è responsabilità a livello nazionale, cantonale o comunale per la violenza sessualizzata che non è commessa nel contesto della violenza domestica o delle molestie sessuali sul posto di lavoro. Poiché esiste un mandato legale stabilito dalla Legge sulla parità queste ultime sono trattate da agenzie statali.

Lo stesso mandato legale manca e dovrebbe essere messo in atto per la violenza sessualizzata così come per la violenza contro le donne.

Come nel caso della violenza domestica, i temi della violenza contro le donne, della violenza sessualizzata e della violenza basata sul genere devono essere ancorati nelle strutture e nei mandati dello Stato.

Violenza da parte dello Stato e dalle istituzioni

Profilo razziale

La pratica razzista e il profiling razziale nelle istituzioni, nelle strutture e in tutti gli organismi statali, specialmente quelli che hanno il monopolio della violenza come la polizia, devono essere combattuti attivamente attraverso l'elaborazione di protocolli specifici di controllo, tramite la formazione continua di esperti, e l'impiego di mediator* e/o figure quali garanti indipendenti onde favorire la messa in opera di scambi comunitari legittimati a tali scopi.

Violenza durante il parto

Anche in Svizzera, molte donne sono vittime di trattamenti irrispettosi e abusivi durante la gravidanza, il parto e la maternità. Questo trattamento viola non solo il diritto a cure rispettose ma anche il diritto alla vita, alla salute, all'integrità fisica e il diritto a una vita senza discriminazioni.

Chiediamo che tutte le nascite in Svizzera siano libere da coercizione e violenza. Le donne incinte e le donne in travaglio devono essere accompagnate nel loro percorso personale con cura, in modo che possano svilupparsi in modo autodeterminato e sicuro.

Le ragioni della situazione attuale dell'ostetricia svizzera sono molteplici. Da un lato, è il risultato di problemi strutturali, ma anche del fatto che i servizi ostetrici hanno obiettivi finanziari da raggiungere. Chiediamo quindi il riconoscimento immediato e la considerazione della questione della violenza e della coercizione nei servizi ostetrici - dalla gravidanza alla maternità - nell'agenda politica svizzera.

Chiediamo lo sviluppo e l'implementazione di soluzioni per prevenire la violenza e la coercizione in ostetricia, per esempio attraverso:

- la formazione e l'informazione per la prevenzione;
- miglioramenti strutturali per il personale adibito al parto e gli ospedali, sia in termini di composizione e dimensione del personale che di procedure interne;
- la correzione degli incentivi finanziari inappropriati (gli attuali importi forfettari basati sui casi, la possibilità di fatturazione diretta da parte delle ostetriche, ad esempio nei reparti di ostetricia gestiti da ostetriche nelle cliniche), poiché i servizi ostetrici non dovrebbero essere orientati al profitto;
- più trasparenza nell'assistenza ostetrica, soprattutto per quanto riguarda i servizi e le cifre, per esempio, sugli interventi nelle varie cliniche;
- una reale possibilità di scegliere il luogo del parto: la fornitura di assistenza alla maternità guidata dalle ostetriche nelle cliniche, nei centri per il parto e nelle nascite a domicilio deve essere aumentata e sostenuta finanziariamente; la chiusura di sempre più ospedali in tutto il paese sta limitando la scelta delle persone incinte e la riorganizzazione è necessaria attraverso la promozione di servizi appropriati, per esempio le case della nascita;
- l'evitare che le pratiche di parto assistito cadano nell'oblio per mancanza del know-how necessario, per esempio, per l'accompagnamento delle situazioni podaliche: è inconcepibile che le partorienti siano costrette a subire un'operazione a causa di una mancanza di conoscenze da parte del personale su questo argomento;
- il riconoscimento del lavoro delle levatrici assistenti al parto come personale addetto al parto, dando loro un accesso illimitato alle cliniche e ai centri per il parto e la possibilità di un finanziamento (parziale) da parte dei fondi di assicurazione sanitaria;
- il permettere alle famiglie interessate di ricorrere alla Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (Lav).

Consapevolezza e conoscenza delle istituzioni

La mancanza di conoscenza e di esperienza con le persone colpite dalla violenza da parte delle istituzioni distrae lo Stato dal suo dovere di cura e dal suo ruolo di garante della protezione dell'individuo in Svizzera. Il personale amministrativo è molto diversamente sensibilizzato e formato sui temi della violenza di genere. Le autorità pubbliche, che sono esplicitamente responsabili di combattere la violenza e di aiutare le persone colpite, spesso mancano di sensibilità e di conoscenza.

Tutte le disposizioni legali e le misure nazionali, cantonali e inter-cantonali devono essere riviste riguardo la loro rilevanza per le persone con disabilità e altri gruppi di persone. È necessario assicurarsi che soddisfino davvero i bisogni di tutte le persone e non discriminino nessun gruppo specifico della popolazione. A questo proposito, le organizzazioni specializzate nei campi della violenza, del genere (incluso LGBTQIA+), della disabilità, della migrazione, della terza età, ecc., dovrebbero essere sistematicamente coinvolte.

È indispensabile una sensibilizzazione e formazione strutturate dei* attor* statali e dei* delegat* per prevenire la violenza contro tutti i gruppi di persone e per proteggere adeguatamente le persone interessate. Tali conoscenze devono essere trasmesse e incluse nella formazione di base di ciascuna di queste professioni. Dovrebbero anche essere messe a disposizione risorse sufficienti per la formazione specializzata e il regolare aggiornamento, nonché la supervisione sul tema della violenza e del genere per il personale di polizia, dei ministeri pubblici, e dei tribunali, con un approccio che includa le persone con disabilità, le loro situazioni di rischio e i loro bisogni di assistenza, LGBTQIA+, ecc.

Il monitoraggio esterno del lavoro delle autorità di perseguimento penale e di altre autorità aiuta a garantire l'efficacia e la qualità del lavoro svolto in termini di controllo degli interventi sul campo, del trattamento delle persone interessate e della giurisprudenza.

La Svizzera deve applicare questi effetti sulla relazione tra individui anche per le persone intersessuali/intersex, sia per le vittime di violenza contro le donne (donne e ragazze intersessuali) sia per le vittime di violenza domestica (bambin* intersessuali in generale). La patologizzazione dei* bambin* intersessuali da parte della professione medica da un lato, e il rifiuto degli ospedali cantonali di collaborare con InterAction Svizzera dall'altro, sono da considerarsi una violazione degli obblighi statali e della dovuta diligenza.

Altri esempi concreti possono essere trovati in vari articoli di seguito.

Art. 6 Politiche sensibili al genere

Garantire una prospettiva di genere sistematica

L'articolo 6 richiede l'inclusione di una prospettiva di genere nell'attuazione della CI. Questo implica prendere sistematicamente e continuamente in considerazione le realtà e le esperienze sociali e individuali vissute dalle persone in Svizzera in relazione al loro genere e alle attribuzioni frutto delle rappresentazioni di genere. Significa anche riconoscere e rispondere alle relazioni che sono ancora patriarcali o almeno modellate dal patriarcato in Svizzera.

Bisogna trovare una prospettiva che renda giustizia alla varianza e alla diversità di genere, in cui le persone trans e intersessuali e le persone che non si identificano con le rappresentazioni di genere siano incluse anche come esperte nelle misure politiche e nella costruzione dei diritti. Bisogna sempre adottare una prospettiva intersezionale e integrare altri fattori come la disabilità, l'età, l'orientamento sessuale, lo stato di residenza, ecc.

Le persone con disabilità hanno maggiori probabilità di essere vittime di violenza. Spesso l'analisi delle loro specifiche situazioni di rischio, bisogni e interessi si perde in formulazioni generali (anche quando sono sensibili al genere). Si dovrebbe fare attenzione a garantire che la formulazione usata consideri le persone con disabilità e non le discrimini.

Conoscenza e posizionamento chiaro dei rappresentanti dello Stato in materia di violenza

I* rappresentant* dell'esecutivo e del legislativo sembrano spesso mancare della necessaria conoscenza e sensibilità riguardo la violenza.

È urgente che acquisiscano le conoscenze necessarie sul tema della violenza e del genere. Gli organi politici a livello nazionale, cantonale e comunale hanno bisogno di politiche per evitare dichiarazioni insensibili ed errate sulla violenza e sul genere e per adottare una posizione chiara contro la violenza.

Salvaguardia degli uffici cantonali per la parità di genere

Il compito dei funzionari amministrativi per la parità di genere è quello di promuovere e, se necessario, esigere una prospettiva di genere nelle attività del governo. Tuttavia, non tutti i cantoni hanno uffici e commissioni per la parità di genere. In alcuni cantoni, i politici chiedono una drastica riduzione dei budget assegnati a questi servizi o addirittura la loro totale abolizione. Dato il ruolo chiave della prospettiva di genere in tutte le misure antiviolenza per la parità, la soppressione di questi uffici sarebbe una rinuncia delle autorità svizzere nella lotta contro la violenza.

È necessario sancire per legge gli uffici cantonali per la parità e garantire un finanziamento sufficiente per le loro attività di promozione dell'uguaglianza di genere e di lotta contro la discriminazione, nonché assicurare una prospettiva di genere.

L'intersezionalità deve essere prevista in modo che anche le donne con diverse disabilità, le donne che amano le donne, le persone con diverse identità di genere e le persone razzializzate, ecc., si sentano rappresentate e trovino negli uffici per la parità informazioni adeguate al loro gruppo di riferimento. L'approccio intersezionale deve essere obbligatorio in tutti gli uffici per la parità: nella comunicazione così come nella rappresentanza, nella comprensione, nella consultazione diretta o nell'assistenza e nel lavoro strutturale come l'integrazione nella legislazione.

Capitolo II

Politiche integrate e raccolta dati



Art. 7 Politiche globali e coordinate

Mancanza di piani d'azione e strategie

Finora la Svizzera non ha sviluppato politiche globali e coordinate per combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica. A livello nazionale, non esiste attualmente un piano d'azione o una strategia. Lo sviluppo di un piano d'azione è stato annunciato e dovrebbe essere attuato durante questa legislatura (entro il 2023), e noi siamo molto favorevoli. Chiediamo che tale piano includa misure concrete, complete e inclusive e che sia sviluppato, cosa molto importante, coinvolgendo efficacemente la società civile. Inclusione significa il coinvolgimento di tutte le forme di violenza e di tutti i gruppi di persone interessate. A livello cantonale e comunale, ci sono attualmente solo piani d'azione isolati. Le lacune a questo livello sono quindi significative.

Sono necessari piani d'azione e strategie per combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica a livello nazionale, cantonale e comunale, che siano sviluppati in modo globale, concreto e inclusivo (art. 4 CI) e con il coinvolgimento della società civile. In questo contesto, forme di violenza come la violenza digitale e la violenza economica, che finora non sono state incluse nella CI, dovrebbero essere coperte. Questi piani d'azione e strategie dovrebbero essere rivisti e sviluppati regolarmente, attingendo alle competenze di tutt* (vedi punto successivo).

Si dovrebbe elaborare un piano d'azione che coinvolga tutti i gruppi di persone e tenga conto di tutte le forme di violenza. Nel campo della disabilità, in particolare, le conseguenze negative della specializzazione sono visibili: quando si tratta di sviluppare strategie e concetti o attuare misure, le persone con disabilità non sono incluse. Allo stesso tempo, però, è necessario verificare in quali aree sono pertinenti ulteriori piani d'azione specifici per alcune forme di violenza.

Tra gli altri, InterAction Svizzera chiede un piano d'azione che permetta di adottare e implementare le necessarie misure legislative e di altro tipo riguardanti la violenza contro le donne/ragazze intersessuali, i bambin* intersessuali e i loro genitori che sono vittime di violenza domestica. InterAction Svizzera dovrebbe essere inclusa nella realizzazione di un tale piano d'azione. Dal punto di vista di InterAction Svizzera, l'Ufficio federale per l'uguaglianza tra donna e uomo (UFU) dovrebbe coordinare un piano d'azione. Nel suo rapporto approfondito, InterAction Svizzera ha sviluppato un modello per tale piano d'azione basato sulle esperienze di adult* intersessuali.

Anche la violenza dell'odio contro le persone LGBTQIA+ è un'area che deve essere affrontata specificamente in un piano d'azione.

Ricorso a esperti*, competenza dei movimenti e competenza dei* professionisti*

Nello sviluppo di leggi, misure, politiche e strategie, si dimentica troppo spesso che il know-how di esperti* professionist* (non governativi) e di esperti* con esperienza viene sistematicamente trascurato. Un esempio attuale è lo sviluppo della Strategia per l'uguaglianza 2030, in cui è stato coinvolto solo un circolo esclusivo di attori* invece di coinvolgere apertamente esperti* e società civile.

Inoltre, l'accesso ai processi democratici è limitato o impossibile a causa della mancanza di risorse finanziarie e di tempo. Tali modelli esistono nel campo dell'economia e della ricerca.

Quando si sviluppano piani d'azione, strategie e programmi, gli attori* devono assicurare un processo democratico che sia accessibile a tutti. Inoltre, i movimenti di base e le conoscenze degli esperti, così come le ONG e i servizi specializzati, devono essere meticolosamente e adeguatamente presi in considerazione.

Inoltre, chiediamo finanziamenti di avviamento per le organizzazioni della società civile, senza dover passare attraverso noiose procedure di richiesta.

Il ruolo discreto della Confederazione

Parallelamente al suo ruolo di coordinamento, la Confederazione è molto moderata nell'attuazione della CI. Giustifica la propria posizione con il federalismo, in cui i cantoni sono giuridicamente responsabili. Ciononostante, la Confederazione ha un grande margine di manovra quando si tratta di validare certi temi e può svolgere un ruolo proattivo nella mobilitazione delle risorse, proprio come fa in altri settori. Inoltre, spesso la Confederazione deve avere il ruolo di forza trainante per muovere le cose. Il centro di consulenza 24 ore è un esempio attuale (vedi articolo 24).

Esigiamo che la Confederazione svolga un ruolo attivo e graduale nelle misure contro la violenza quando i cantoni non sono attivi, o non lo sono sufficientemente, e quando le attività centrali sono efficaci e sensate a livello nazionale.

Chiediamo che la Confederazione sviluppi e realizzi una campagna di prevenzione su larga scala (simile a quella contro l'HIV/AIDS). Tutti i gruppi professionali e le reti della società civile devono essere coinvolti nella progettazione della campagna.

Il federalismo porta all'arbitrarietà per le persone colpite dalla violenza e a rischio

Poiché l'attuazione della CI è in gran parte lasciata ai cantoni, lo stato e la forma di attuazione in ognuno dei 26 cantoni varia notevolmente. Di conseguenza, la

situazione degli individui è molto diversa per quanto riguarda la prevenzione, il sostegno e la protezione, così come il procedimento penale. La questione se una persona interessata possa beneficiare di un'adeguata garanzia delle prove dopo uno stupro, di un rifugio per donne accessibile in sedia a rotelle o di un'educazione sessuale inclusiva, per citare solo alcuni esempi, è quindi lasciata all'arbitrarietà. La CI ha avviato un primo movimento verso "l'armonizzazione" e lo scambio di conoscenze tra i cantoni, ma c'è ancora molta strada da percorrere affinché la situazione sia adeguata in tutto il paese, senza essere casuale per le persone interessate.

Lo Stato svizzero deve garantire che tutte le persone colpite dalla violenza e a rischio abbiano le stesse opportunità di prevenzione, sostegno, protezione e perseguimento penale, indipendentemente da dove vivono in Svizzera o dall'esperienza della violenza e indipendentemente dal loro orientamento sessuale, eventuali disabilità, necessità di sostegno, identità di genere e altri fattori. La Confederazione deve garantire che non ci sia spazio per arbitrarietà e casualità e che le decisioni non siano prese a caso o in funzione delle persone coinvolte.

Nei casi di matrimonio forzato, le soluzioni trans-cantonali sono spesso indispensabili per proteggere le persone interessate, esposte a un livello di pericolo molto elevato date le piccole dimensioni della Svizzera. Il coordinamento e la cooperazione attraverso le frontiere cantonali dovrebbero quindi essere promossi. La cooperazione bilaterale è importante, ma allo stesso tempo bisogna creare dei canali per semplificarla.

Misure sovraregionali

Alcune forme di violenza richiedono misure altamente specializzate a causa della loro complessità. Per garantire questo alto livello di specializzazione, si è dimostrato in passato che è opportuno ed efficace attuare offerte e misure sovraregionali o addirittura nazionali per alcune forme di violenza. Gli esempi includono le mutilazioni genitali femminili, il matrimonio forzato, la violenza sessualizzata verso i* minori online, la violenza digitale e il traffico di esseri umani. In questo contesto, si deve anche garantire che ci siano offerte accessibili per le persone con disabilità la cui mobilità è ridotta.

Chiediamo l'ancoraggio giuridico e il finanziamento sostenibile di misure e offerte sovraregionali laddove ciò sia utile ed efficace in considerazione del modo in cui si esprime la violenza.

Queste risorse devono essere garantite in misura sufficiente e a lungo termine per raggiungere tutte le persone colpite e a rischio. In concreto, le risorse per la Rete

svizzera contro le mutilazioni genitali femminili e il Centro di competenza contro i matrimoni forzati sono essenziali, ma ancora insufficienti. Devono essere aumentate e, soprattutto, garantite a lungo termine. Questa richiesta è rivolta anche ai cantoni.

Per forme particolari di violenza, che richiedono conoscenze specifiche, ha senso avere un servizio/centro di competenza specializzato sovraregionale, poiché la specializzazione (ad esempio nel caso dei matrimoni forzati, conoscenze specifiche per paese, cultura, religione e migrazione) non può essere garantita da tutti i* operatori*locali, che hanno un mandato tematico più ampio. Durante la valutazione del programma federale di lotta contro i matrimoni forzati, è stata fatta la raccomandazione di lavorare su tre livelli: il livello comunale, quello cantonale e quello superiore, nazionale.

L'istituzione specializzata sensibilizza e informa gli attori* locali o regionali, che sono indispensabili nel trattamento congiunto dei casi, e contribuisce con il suo know-how e la sua esperienza nei casi complessi. I mezzi finanziari necessari devono essere disponibili.

Inoltre, chiediamo una cooperazione a livello internazionale e che ci si assuma la responsabilità di proteggere le persone colpite dal matrimonio e dalla deportazione all'estero.

Anche le misure finanziarie per combattere la violenza digitale devono essere ancorate in modo permanente e urgente.

Lacune nel coordinamento e nella cooperazione

Nella prevenzione e nella lotta contro la violenza, ci sono carenze e lacune nello scambio e nel coordinamento tra i diversi livelli di responsabilità (federale, cantonale, comunale), ma anche tra gli attori* dei diversi settori tra statali e non statali.

La cooperazione interprofessionale e interdisciplinare (a livello cantonale e nazionale) è estremamente importante per il monitoraggio delle misure di protezione delle vittime esistenti. Solo insieme a tutti i gruppi professionali e specializzati coinvolti sarà possibile identificare le lacune nella prevenzione, nel diritto o nelle misure di protezione e sviluppare miglioramenti.

Per garantire un approccio neutrale nei confronti delle autorità, esigiamo da parte dello Stato che in tutti i cantoni siano istituiti servizi statali di intervento sulla violenza.

Bisogna assicurarsi che risorse finanziarie e di personale sufficienti siano messe a disposizione di questi servizi di intervento.

Si dovrebbe esaminare se i servizi d'intervento debbano essere dotati di poteri ingiuntivi (ad esempio per dare istruzioni ai pubblici ministeri o all'autorità di

protezione dei minori e degli adulti (APMA) affinché elaborino linee guida su come affrontare la violenza domestica e la violenza contro le donne).

La priorità dovrebbe essere data alle questioni della CI e i finanziamenti dovrebbero essere resi disponibili per il networking e la collaborazione nel campo della protezione delle vittime.

Art. 8 Risorse finanziarie

In Svizzera, a livello federale, cantonale e comunale, le risorse finanziarie disponibili per l'attuazione globale e inclusiva della CI sono tutt'altro che sufficienti. Se vogliamo prendere sul serio la violenza e la sua reale portata pandemica, bisogna mettere a disposizione molte più risorse finanziarie. Tuttavia, non c'è la volontà politica di farlo.

Per poter attuare la CI in modo completo e inclusivo, abbiamo bisogno di risorse finanziarie molto più consistenti da parte della Confederazione, dei cantoni e dei comuni. Questi fondi devono essere vincolati e garantiti a lungo termine.

Ciò include tutte le misure necessarie che sono delineate nel presente rapporto: vedi le richieste presentate.

Si vedano i rapporti di approfondimento su temi specifici: le richieste di ulteriori finanziamenti sostenibili si applicano a tutti i settori.

Art. 9 Organizzazioni non governative e società civile

Finanziamento delle ONG

Le ONG svolgono un ruolo chiave nell'attuazione della CI in Svizzera e da decenni contribuiscono con i propri servizi e attività alla prevenzione, alla protezione e al sostegno dalla violenza contro le donne e dalla violenza domestica con grande impegno e competenza. Svolgono compiti e servizi che sono di competenza delle autorità pubbliche - senza fondi sufficienti o perfino senza alcun finanziamento - e devono svolgere questo lavoro con fondi privati o su base volontaria. Le attività di InterAction Svizzera sul tema dell'intersessualità sono un esempio di lavoro volontario. Questo, da un lato, a causa della mancanza di una base legale per il sostegno attraverso leggi di assistenza alle vittime, e dall'altro, per la mancanza della volontà politica di fornire le risorse necessarie.

Non solo le ONG e i servizi specializzati non ricevono alcun finanziamento aggiuntivo, ma il loro finanziamento è stato ridotto o addirittura ritirato a causa delle politiche di austerità (per esempio a causa della pandemia da COVID-19). Questo problema di base è acuito dal fatto che parallelamente aumenta la domanda di servizi da parte delle persone colpite dalla violenza e a rischio. Ciò è dovuto in gran parte alla crescente consapevolezza della violenza tra la popolazione svizzera e alla crescente popolarità dei servizi. In breve, le risorse diminuiscono mentre la domanda aumenta. Tuttavia, i risparmi nell'ambito della prevenzione e della protezione dalla violenza sono fatali e miopi, non solo per le persone colpite ma anche per la società; costi sociali e monetari e i costi sostenuti sono infatti molto più alti della prevenzione e del sostegno. In Svizzera, quindi, gran parte del lavoro per combattere la violenza non è ancora finanziato dallo Stato, e questa tendenza si è accentuata negli ultimi tempi. Un altro ostacolo è rappresentato dalle sempre più macchinose procedure formali di richiesta e valutazione dei finanziamenti statali, che richiedono una grande quantità di risorse da parte delle ONG. Allo stesso modo, i concetti di finanziamento dei progetti che hanno sostituito i contributi strutturali e di base sono d'ostacolo e dispendiosi per le ONG richiedenti, poiché portano all'instabilità e a processi lunghi per ottenere i fondi. In alcuni casi, le organizzazioni rinunciano volontariamente al finanziamento statale per preservare la propria indipendenza o perché non possono o non vogliono permettersi il lavoro burocratico associato ai mandati statali.

► **Vedere le affermazioni fatte in questo rapporto e nei rapporti di approfondimento.**

Sono urgentemente necessari molti più fondi per un finanziamento non burocratico e a lungo termine per le organizzazioni non statali nel campo della violenza e della parità. Questo aiuterà anche ad evitare gli alti costi indotti della violenza. L'aumento della domanda deve anche portare a un aumento delle risorse finanziarie.

Il finanziamento deve includere contributi strutturali e di base sicuri, volti a garantire la stabilità delle ONG e dei loro servizi.

Il lavoro delle organizzazioni non statali (associazioni, gruppi) deve essere finanziato sulla base del lavoro precedente, finora non finanziato.

I servizi di prevenzione, sostegno e protezione nel campo della violenza devono essere riconosciuti come di importanza sistemica e quindi essere esentati dalle misure politiche di austerità.

Finanziamento di organizzazioni e reti ombrello di ONG

Lo Stato ha incoraggiato e sostenuto solo di recente e raramente, se non mai, reti formali e informative di ONG come la Federazione Solidarietà Donne di Svizzera e Liechtenstein (DAO), la Rete Convenzione di Istanbul, il Coordinamento Post Beijing delle ONG svizzere, l'Associazione professionale svizzera dei consultori contro la violenza (APSCV) o il Nationales Fachgremium Sexuelle Gewalt an Frauen. In pratica, tutte le attività di prevenzione, competenza, sensibilizzazione, formazione, sostegno e mappatura che esistono a livello svizzero sono pagate dalle organizzazioni ombrello LGBTQIA+ che non ricevono finanziamenti o sussidi statali. Così, per molto tempo, le spese del DAO sono state finanziate per molto tempo dalle quote di adesione e dalle donazioni, anche se questa organizzazione, con la sua rete, contribuisce in modo decisivo al coordinamento, allo scambio e allo sviluppo di conoscenze e misure. Per la prima volta, a partire dal 2021, nell'ambito del sostegno finanziario per la prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica, per il proprio servizio di coordinamento la DAO potrà contare sul sostegno di sovvenzioni federali per un periodo di tre anni. Inoltre, c'è una forte richiesta di servizi specializzati in questioni di violenza nelle aree della prevenzione e della sensibilizzazione. Mancano le risorse finanziarie per soddisfare tutte le richieste. Per esempio, sarebbe importante che i consultori cantonali, rivolti alle persone colpite dalla violenza sessualizzata, creassero una rete nazionale per una collaborazione efficace e per un lavoro specializzato e politico.

Resta da vedere cosa coprirà il sostegno finanziario federale e quanto sarà continuo e duraturo.

È necessario promuovere e sostenere reti di ONG e organizzazioni ombrello sovregionali specializzate in questioni di violenza.

Mancanza di coordinamento cantonale nel finanziamento delle case protette per donne

Nonostante gli sforzi della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) per ottimizzare la cooperazione intercantonale, manca un accordo vincolante: non esistono tariffe unitarie per le tariffe giornaliere, l'assistenza immediata, l'assistenza a lungo termine, le spese di traduzione e le spese di sostentamento, ecc., mentre l'interpretazione della Legge sull'aiuto alle vittime (LAV) non è né adeguata né equa. Di conseguenza, le risorse finanziarie e di personale nelle case protette per donne sono soggette a una regolamentazione molto volatile e sono lontane dall'essere pienamente garantite. Chiediamo un accordo tra tutti i cantoni sul finanziamento degli alloggi di accoglienza.

Le tariffe delle case protette per le donne dovrebbero essere armonizzate, la LAV dovrebbe essere applicata in modo coerente e la fornitura di assistenza immediata e a lungo termine alle vittime dovrebbe essere standardizzata e garantita in tutti i cantoni.

Inoltre, devono essere messe a disposizione risorse finanziarie e di personale sufficienti per le case protette, le misure e i programmi, così come per l'espansione e lo sviluppo dei servizi esistenti con il coinvolgimento dei servizi e delle organizzazioni specializzate pertinenti.

I mezzi finanziari devono essere sufficienti per creare le condizioni quadro necessarie (adattamenti infrastrutturali, acquisizione di conoscenze specializzate) per accogliere donne con disabilità o altri bisogni specifici (per esempio, conoscenze specialistiche). (Vedi art. 23)

Cooperazione tra lo stato e le ONG

A livello federale, ci sono concetti di cooperazione istituzionalizzata con le ONG. La Confederazione coopera e scambia con singole ONG su temi o offerte definite, ma anche con organizzazioni e reti ombrello. Gli scambi avvengono anche con i cantoni attraverso le reti intercantionali. La situazione nei vari cantoni è molto varia e, dato il numero di cantoni, impossibile da gestire per le ONG. A volte, tali scambi non equivalgono a una collaborazione nell'interesse di una migliore protezione delle vittime. Inoltre, non tutte le ONG hanno attualmente la possibilità di tenere questi scambi regolari. Lo scambio tra la Confederazione e i cantoni, da un lato, e le ONG dall'altro dovrebbe quindi essere più vincolante e più ampio di quello attuale. Chiediamo la creazione di un organismo nazionale per l'attuazione della CI in cui siano rappresentate anche le ONG.

A livello cantonale, intercantonale e nazionale devono essere create delle strutture istituzionalizzate per garantire uno scambio, un coordinamento e una cooperazione uguali tra le autorità e le ONG. Ciò dovrebbe includere anche le autorità penali, compresi i* giudici (menzionati esplicitamente a causa dell'urgenza).

In questo contesto, le competenze su tutte le forme di violenza e su tutti i gruppi di persone colpite dalla violenza dovrebbero essere incluse in modo sistematico e vincolante. Devono essere rappresentati anche i gruppi di persone colpite da discriminazioni multiple.

Deve esistere un organismo nazionale incaricato dall'attuazione della CI in cui siano rappresentate anche le ONG (attive nel campo della violenza, al servizio dei gruppi colpiti, ecc.).

Tavole rotonde permanenti, interdisciplinari e inclusive sulla violenza contro le donne dovrebbero essere istituite in tutti i cantoni, come già avviene per la violenza

domestica. C'è anche bisogno di forum per lo scambio di informazioni sulla violenza sessualizzata a livello cantonale.

Per quanto riguarda le mutilazioni genitali femminili e la disabilità, le strutture cantonali regolari devono continuare a promuovere, insieme alle parti coinvolte nella rete e alle organizzazioni delle persone colpite, il coordinamento interdisciplinare, la costruzione di relazioni e la cooperazione tra i settori specialistici pertinenti (settori specialistici di salute, integrazione, asilo, parità, lavoro sociale, protezione dell'infanzia, polizia e giustizia).

Vera integrazione e remunerazione delle competenze delle ONG

Abbiamo già menzionato l'importanza di utilizzare le competenze acquisite sul campo e l'esperienza di ONG, movimenti ed expert* nell'elaborazione di piani d'azione e strategie. Lo stesso vale, naturalmente, per tutte le misure giuridiche e pratiche adottate dalla Confederazione, dai cantoni e dai comuni. Queste conoscenze devono essere integrate in misure efficaci in modo sistematico, automatico, appropriato e accessibile. Non si tratta di una semplice formalità, ma di prendere sul serio queste competenze e trasformarle in misure. Le ONG e i servizi specializzati hanno regolarmente la possibilità di partecipare a gruppi di lavoro e di expert* federali (ad esempio sulla tratta di esseri umani o sulle strutture d'asilo) e cantonali e di essere coinvolti nell'elaborazione di principi fondamentali come linee guida, concetti e strumenti politici, ma sfortunatamente il loro margine di influenza e di manovra in questi organi è molto limitato.

La competenza delle ONG, dei movimenti e dei* expert* dovrebbe essere utilizzata sistematicamente e automaticamente.

Questo coinvolgimento deve essere remunerato in modo da coprire i costi.

La partecipazione deve essere presa sul serio e bisogna dare peso a questa competenza.

È importante assicurarsi sempre che una prospettiva intersezionale sia coperta dalle specializzazioni pertinenti e che il genere sia inteso nel senso della definizione inclusiva di transgender e intersex data nell'introduzione.

In relazione alle raccomandazioni della Commissione Nazionale di Etica (CNE)⁸ e agli impegni derivanti dalla CI, c'è un sufficiente margine di manovra giuridico per l'amministrazione che dovrebbe contattare proattivamente InterAction Svizzera al

8 Commissione nazionale d'etica della medicina umana (CNE), Attitude à adopter face aux variations du développement sexuel, Position Paper No. 20/2012; InterAction Svizzera fa notare che queste raccomandazioni non sono ancora state attuate e che la Svizzera si affida esclusivamente alle perizie della professione medica e non ha ancora contattato l'associazione specificamente su questo tema.

fine di soddisfare le raccomandazioni della CNE e gli obblighi derivanti dalla CI.

La collaborazione e il lavoro in rete con le organizzazioni di persone con disabilità, in particolare con “Avanti Donne”, che rappresenta gli interessi delle donne con disabilità, e con il gruppo di lavoro prevenzione di InterAction, devono essere avviati e promossi in tutti i settori. Non si deve permettere che una struttura parallela continui ad esistere.

Anche i* lavorator* del sesso e le loro organizzazioni di base devono essere coinvolti nella discussione delle nuove misure del governo e avere voce in capitolo.

Art. 10 Ente di coordinamento

È necessario istituire un organismo di coordinamento a livello nazionale, (inter) cantonale e comunale per l’attuazione della CI che disponga di un proprio bilancio e di competenze adeguate.

Finora non è stato così: il UFU ha attualmente scarse risorse per sfruttare il proprio ruolo e il suo potenziale a livello federale. Questo è anche il caso a livello cantonale e comunale, così come a livello intercantonale.

Per poter affrontare i problemi della violenza e portare avanti la causa della parità in modo efficace e inclusivo, abbiamo bisogno di: 1) più risorse, 2) mandati più completi e, in relazione a questi, 3) più competenze per i servizi interessati. A livello federale, ci si chiede se sia necessario aggiornare e sviluppare l’UFU e, in relazione ad esso, il campo della violenza. Attualmente, l’UFU non può o non vuole coprire tutte le forme di violenza e non sembra essere competente per tutti i gruppi di persone interessate. Così, non c’è una competenza (chiara e omogenea) per la questione LGBTQIA+ a livello federale e l’UFU non si sente responsabile delle persone con disabilità. È quindi essenziale coprire tutti i temi e i gruppi di persone interessate in modo inclusivo. Le competenze per un ruolo proattivo della Confederazione nella lotta contro la violenza sono altresì importanti. Per tutto questo, l’UFU ha bisogno di risorse molto maggiori. Sarebbe appropriata la creazione di un Ufficio federale per la parità e contro la violenza, per esempio, data l’importanza di questo fenomeno nella società.

A livello inter-cantonale, negli ultimi anni ci sono stati alcuni sviluppi molto positivi in materia di violenza, grazie a persone impegnate, che hanno portato a miglioramenti in alcuni cantoni. Tuttavia, ci sono ancora grandi differenze tra i cantoni per quanto riguarda il finanziamento e la qualità dell’attuazione delle misure contro la violenza, poiché anche questo dipende dalle persone responsabili della materia. Attualmente, non tutti i cantoni hanno chiarito le competenze per l’attuazione della CI, assegnato le

risorse corrispondenti, le competenze necessarie e istituito la necessaria cooperazione con le ONG. È ancora difficile per le ONG sensibilizzare i cantoni su temi specifici e persone interessate. Il fatto che gli uffici di coordinamento non coprano ancora (o non vogliono coprire) tutte le forme di violenza e tutti i gruppi di persone colpite dalla violenza è una delle ragioni. A complicare le cose, una dipendenza strutturale della gestione dei servizi alla polizia e agli organi giurisdizionali invece di una posizione più indipendente - ad esempio un organo *super partes* indipendente - impedisce di avere una visione globale e rende difficile lavorare efficacemente con le ONG.

A livello comunale, va sottolineato il ruolo proattivo e progressista di alcune città come Berna, Ginevra, Losanna e Zurigo, che forniscono preziosi impulsi ad altre regioni.

Quasi tutte le agenzie statali che attualmente si occupano di questioni di violenza non perseguono una prospettiva intersezionale sulla violenza, il che impedisce un'implementazione inclusiva delle misure sulla violenza contro le donne e la violenza domestica. In futuro, devono integrare nelle loro considerazioni, misure e attività i temi menzionati nell'art. 4 CI, come l'orientamento sessuale, la disabilità, la terza età, la migrazione/l'asilo, l'identità di genere, ecc., in tutti i loro aspetti.

Attualmente non esiste un monitoraggio indipendente dell'attuazione della CI in Svizzera. Sarebbe importante e utile, anche per le istituzioni, avere un servizio indipendente che osservi la situazione della violenza e controlli le misure. Per quanto riguarda la situazione nelle case d'accoglienza per donne, il DAO agisce attualmente come osservatore, pur non ricevendo una remunerazione specifica per tale servizio.

A tutti i livelli di governo, sono necessari i servizi di coordinamento per l'implementazione completa e inclusiva della CI, onde riuscire a inglobare tutte le forme di violenza e tutti i gruppi di persone colpite.

Questi servizi a livello nazionale, (inter)cantonale e comunale devono essere forniti con un budget adeguato, e quindi con molte più risorse di quelle attuali. Questo finanziamento deve essere garantito a lungo termine.

A queste agenzie devono essere dati più poteri per svolgere un ruolo più proattivo nell'attuazione.

Gli uffici di coordinamento cantonali dovrebbero fungere da coordinatori per evitare conflitti d'interesse e approcci unilaterali da parte di singoli attori* (per esempio le autorità di giustizia e di polizia). A livello federale, chiediamo un massiccio potenziamento e sviluppo del UFU, e in particolare del suo settore Violenza, con il mandato generale di prendere in considerazione tutte le forme di violenza e di essere competente in materia di violenza.

L'attuazione della CI deve essere basata sui principi della legge e sui principi della

giustizia e dello stato di diritto. Essa deve essere istituzionalizzata in tutti i cantoni. Non dovrebbe dipendere da certi individui. Un'implementazione inclusiva della CI o una prospettiva intersezionale e inclusiva che tenga conto delle competenze delle ONG specializzate, che sono pagate per la loro expertise, deve essere vincolante per tutte l'entità statali.

Chiediamo un servizio indipendente, ma finanziato dallo Stato, per il monitoraggio della violenza e delle misure di attuazione della CI. Le ONG e il DAO sono pagati per monitorare la situazione nelle case protette per donne.

Art. 11 Raccolta di dati e ricerca

In Svizzera ci sono lacune significative nella raccolta di dati e nella ricerca su tutte le forme di violenza e sui gruppi di persone colpite identificati nella CI. Si fa relativamente più luce sulla violenza domestica, ma c'è bisogno di maggiori conoscenze sulla portata e sulle manifestazioni di tutte le forme di violenza e sui gruppi di persone colpite. In particolare, è necessaria una prospettiva intersezionale sulla violenza nei dati e nella ricerca, al fine di ottenere una maggiore comprensione delle diverse forme e della misura in cui le persone sono colpite.

Raccolta di dati

Il rapporto BFEG "Dati statistici della Svizzera necessari per il rapporto sull'attuazione della Convenzione di Istanbul" (2019) fa un inventario dei centri di raccolta dati pertinenti e segnala le lacune in questo settore. Tuttavia, questo rapporto non è completo e non mostra tutte le lacune. Per esempio, ignora quelli che riguardano le persone con disabilità. Di conseguenza, mancano importanti basi per sviluppare strategie, concetti e misure per la lotta alla violenza contro le persone con disabilità, e manca la consapevolezza del fatto che le persone con disabilità sono fortemente colpite dalla violenza. In modo molto elementare, la valutazione del criterio "genere" con la sua delimitazione binaria e la formulazione imprecisa delle domande impedisce già l'identificazione della violenza contro le persone transgender come tale.

I dati esistenti attualmente raccolti in Svizzera non soddisfano l'obbligo specificato nella CI di "raccolgere dati statistici pertinenti e disaggregati, a intervalli regolari, sui casi di tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione". È essenziale conoscere meglio la situazione delle persone colpite dalla violenza, i fatti, gli autori e i motivi della violenza. Questo significa, per esempio, che i seguenti aspetti, che finora sono stati assenti dal processo di raccolta dei dati, devono

essere inclusi: orientamento sessuale, genere alla nascita e identità di genere, e disabilità. Ciò solleva la questione dell'accuratezza dei dati contro i diritti della personalità, il potere definitorio e la protezione dei dati: come si possono raccogliere dati il più accuratamente possibile da una prospettiva intersezionale senza violare i diritti della personalità o aumentare la discriminazione? Come possiamo prevenire, per esempio, l'outing non consensuale di persone transgender o disabili? Oppure: chi ha il diritto di definire cos'è una disabilità? (Vedere il rapporto approfondito di Avanti Donne). È quindi necessario determinare quale raccolta di dati da parte di quali attori* sia appropriata, quali dati debbano essere raccolti, con quale precisione e in quale forma.

Se esistono registrazioni, un principio di libera trasparenza deve essere applicato nel contesto della protezione dell'individuo, per esempio in relazione alle domande di asilo e alle decisioni sulla base della fuga per motivi di genere.

Le attuali indagini della polizia e dei servizi finanziati dall'aiuto alle vittime devono essere completate da indagini sistematiche di altri attori* come l'APMA e il settore sanitario (compresa la psichiatria). La raccolta di dati da parte delle ONG e delle case di accoglienza delle donne richiede risorse tecniche, che devono essere finanziate.

Finora non sono disponibili statistiche sul numero di vittime di violenza domestica provenienti da un contesto migratorio la cui domanda alle autorità cantonali per una proroga ai sensi dell'articolo 50 della legge sugli stranieri e l'integrazione sia stata respinta. Non ci sono nemmeno informazioni sul numero di donne che hanno fatto ricorso alla Corte amministrativa federale o alla Corte suprema federale per un'estensione del loro permesso di soggiorno. Tuttavia, sono necessari dati precisi su questo argomento per capire la portata del problema e per poter analizzare meglio il modo in cui le autorità cantonali e federali applicano le norme sui casi di rigore.

Dati più precisi sulle persone interessate, i fatti, gli autori e i motivi devono essere raccolti, analizzati statisticamente e poi pubblicati. Tuttavia, prima che questo possa essere fatto, è necessario esaminare come questi dati debbano essere raccolti senza violare i diritti personali e la protezione dei dati, e per chi questi dati devono essere raccolti.

Altri attori*, per esempio nel settore sanitario, dovrebbero essere obbligati a raccogliere sistematicamente i dati.

La raccolta dei dati attraverso le ONG dovrebbe essere finanziata per assicurare la fattibilità e per usare l'esperienza delle ONG al fine di migliorare la raccolta dei dati statali.

I registri dovrebbero essere compilati in modo tale che i dati siano comparabili e armonizzati, comprese le statistiche sulle vittime e sugli autori della violenza.

Tutte le registrazioni devono tenere conto delle disposizioni applicabili in materia

di protezione dei dati e non devono contribuire alla discriminazione di alcuni gruppi di popolazione.

Una prospettiva intersezionale è necessaria nelle statistiche attuali e future.

I dati devono comprendere tutte le forme di violenza, essere raccolti in tempo reale e regolarmente disaggregati in modo accurato e pertinente.

C'è bisogno di illuminare le zone grigie. Sono necessari regolari studi di prevalenza su larga scala sulla violenza, che informino sulla portata e sulle forme di violenza precedentemente nascoste.

Chiediamo un'analisi statistica della violenza contro le persone transgender. Le persone transgender e non binarie devono essere esplicitamente incluse nelle statistiche sulla violenza, così come la violenza motivata da odio e animosità verso le persone transgender. Nel fare ciò, è importante non basare le statistiche su rappresentazioni binarie di genere, ma ancorare altre opzioni nelle statistiche, specialmente in relazione all'identità di genere e all'espressione di genere.

La categoria di disabilità dovrebbe essere introdotta in tutte le raccolte di dati. La disabilità è valutata in modo differenziato (fisica, mentale, cognitiva, complessa, sensoriale, per citarne solo alcune). Il criterio "ricezione di prestazioni dell'AI" non è abbastanza significativo. I diritti alla privacy e alla protezione dei dati delle vittime con disabilità devono essere garantiti.

I dati disponibili per stimare il numero di ragazze colpite e a rischio devono essere migliorati al fine di cambiare gli atteggiamenti nei confronti della mutilazione genitale femminile, attraverso una raccolta dati continua e standardizzata, per esempio, sul numero di donne sottoposte a mutilazioni genitali femminili che partoriscono o sono ricoverate nei reparti di maternità e nei servizi ginecologici in Svizzera, registrando i casi di protezione dell'infanzia segnalati dall'APMA in relazione alle mutilazioni genitali (minacce o casi reali) e registrando le richieste di asilo dovute a mutilazioni genitali femminili.

Per quanto riguarda i matrimoni forzati, le statistiche riflettono solo la punta dell'iceberg. Per tale motivo, il numero di casi deve essere registrato sistematicamente in tutta la Svizzera. Anche altri servizi e istituzioni dovrebbero registrare e riferire i loro casi. Il monitoraggio sotto il coordinamento congiunto dello Stato dovrebbe essere effettuato sistematicamente.

Raccomandiamo all'UST, in collaborazione con SwissDRG, di compilare una statistica degli interventi effettuati su tutt* i* bambin* intersessual* dal 2005 (Consensus Statement). Queste statistiche dovrebbero essere suddivise per sesso,

età, tipo di violenza, variazione nello sviluppo sessuale, tipo di intervento, ospedale e relazione tra la vittima e il perpetratore. Per la raccolta di dati sistematici, adeguati e solidi, i dati dovrebbero essere raccolti dall'UST e da SwissDRG e suddivisi secondo le chiavi ICD-10.

L'orientamento sessuale dovrebbe essere incluso nelle statistiche sulla violenza. Anche i crimini d'odio legati all'orientamento sessuale dovrebbero essere registrati.

Sono necessari dati sulla violenza di genere contro i* bambin* nel contesto domestico.

È necessario un dossier accessibile al pubblico sul numero di casi di rigore presentati da migranti secondo l'art. 50 della legge federale sulla prevenzione della violenza contro le donne, sul loro esito/sulla loro decisione e sui ricorsi delle rispettive domande delle persone colpite da violenza che hanno un diritto di soggiorno basato sul loro stato civile (cfr. CI art. 59, cfr. rapporto di approfondimento "Rapporto parallelo sulla violenza domestica contro le donne straniere con statuto precario in Svizzera").

I dati statistici sui crimini e il numero di vittime del traffico di esseri umani devono essere tenuti e le cifre delle organizzazioni non governative di protezione delle vittime devono essere incluse.

Le domande di asilo e le decisioni sulla base dell'esilio legato al genere, con sottocategorie secondo il motivo della persecuzione (orientamento sessuale, identità di genere, espressione di genere o caratteristiche di genere), dovrebbero essere registrate a fini statistici in modo significativo.

Sono necessari dati sulla violenza contro le donne nel campo dell'asilo (compresi i dati sugli autori, i motivi, ecc.).

I mezzi tecnici di cui le ONG hanno bisogno per raccogliere i dati (ad esempio per le case di accoglienza per donne) devono essere finanziati dallo Stato.

Chiediamo che i dati siano messi a disposizione delle ONG e che il pubblico abbia accesso ai dati in un modo che rispetti la protezione dei dati personali.

Ricerca

La ricerca nel campo della violenza in Svizzera è caratterizzata da una grande e multiforme lacuna. La maggior parte delle attività di ricerca sono dedicate alla violenza domestica, il che può essere spiegato dalla maggiore consapevolezza del tema e dal suo ancoraggio strutturale. Tuttavia, sono state fatte pochissime ricerche sulla prospettiva della violenza contro le donne, su alcune forme di violenza, ma anche sulla situazione di gruppi specifici di persone colpite. Gli studi di prevalenza sulla violenza sono quasi

inesistenti. Quando la ricerca è stata condotta su questioni di CI, è stata principalmente un progetto una tantum avviato da singoli ricercatori (non un'attività avviata dallo stato).

Ci sono enormi lacune nel campo della ricerca. Per questo motivo, solo alcune aree da esplorare sono qui menzionate a titolo di esempio.

La pratica legale e la situazione giuridica della violenza devono essere studiate e monitorate con fondi statali. Lo stesso vale per le conseguenze legate al genere per le vittime e gli autori della violenza.

Il trattamento delle vittime di varie forme di violenza da parte delle autorità giudiziarie deve essere sistematicamente monitorato.

La ricerca dovrebbe analizzare le misure di prevenzione, sostegno e protezione, ad esempio i servizi di consulenza per le coppie nel contesto della violenza domestica.

In campo medico, si dovrebbe studiare la percentuale di pazienti nelle cliniche psichiatriche che sono stati vittime di violenza (e che non vengono identificati come tali e quindi non vengono trattati per queste cause).

L'estensione, la forma e le conseguenze della violenza individuale, strutturale e istituzionale e della discriminazione contro le persone transgender e le persone di diverso orientamento sessuale devono essere studiate, anche in una prospettiva intersezionale.

Chiediamo studi di prevalenza regolari, e quindi comparabili, sulla violenza e le sue diverse manifestazioni in termini di forma e di gruppi di vittime. Una prospettiva inclusiva e intersezionale deve essere sistematicamente garantita in tali studi.

Sono necessarie più ricerche regolari, specifiche e approfondite sulle varie forme di violenza, ma anche sulle persone colpite dalla violenza e sulle cause della violenza.

Nel campo della ricerca, è essenziale promuovere la diversità tra i ricercatori* ed eliminare le gerarchie nell'accesso alle borse di ricerca. Chiediamo la rimozione delle barriere di carriera specifiche del genere e, in definitiva, l'adeguata rappresentazione nella ricerca di donne, transgender e intersessuali, così come delle persone vittime di razzismo.

Lo Stato deve fornire fondi sufficienti per la ricerca, per esempio attraverso i programmi del Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (FNS).

La ricerca che utilizza approcci metodologici in cui si tiene conto della prospettiva dei dirett* interessat* deve avere un ruolo di primo piano.

Chiediamo la promozione della produzione di conoscenza intersezionale.

La ricerca dovrebbe permettere confronti internazionali.

Ci sono poche ricerche nel campo della violenza ostetrica. È necessario portare avanti questa ricerca in relazione al verificarsi del fenomeno, ma anche alle conseguenze per le famiglie interessate, tenendo conto delle questioni ostetriche, psicologiche, etiche e legali.

Capitolo III

Prevenzione

Art. 12 Obblighi generali

Mandato di prevenzione per i centri finanziati dall'assistenza alle vittime

Anche se i servizi specializzati nella violenza finanziati dall'aiuto alle vittime hanno una grande competenza ed esperienza come risultato del loro lavoro, non hanno ancora ricevuto un mandato di prevenzione dallo Stato. Questo significa, per esempio, che i servizi di supporto alle vittime non forniscono alcuna consulenza preventiva alle persone che possono essere colpite dalla violenza e che possono fornire aiuto solo dopo che la violenza è avvenuta. Un mandato dei cantoni e dei comuni darebbe un contributo significativo alla creazione di un lavoro di prevenzione specializzato e qualitativo attraverso la formazione e altre misure di sensibilizzazione.

Per garantire l'attuazione sistematica della CI, i cantoni e i comuni devono sostenere finanziariamente i progetti di prevenzione sviluppati dai servizi di aiuto alle vittime e dalle case di accoglienza per le donne nell'ambito delle forme di violenza e dei gruppi, definiti nell'accordo, che ne sono colpiti.

L'accesso ai servizi preventivi, ai centri specializzati di sostegno e consulenza e alle terapie specializzate per le vittime di violenza domestica deve essere garantito e migliorato, indipendentemente dal loro status di residenza e anche se il reato è stato commesso all'estero (ad esempio per i richiedenti asilo).

Questi mandati dovrebbero essere formulati in modo globale, tenendo conto delle forme di violenza menzionate nel presente rapporto e integrando le preoccupazioni specifiche dei diversi gruppi interessati (ad esempio, persone con disabilità, migranti, persone LGBTQIA+, ecc.). Le loro esigenze specifiche hanno un impatto sulle misure da adottare, ad esempio la necessità di utilizzare interpreti del linguaggio dei segni nella lingua interessata o di dare spiegazioni in un linguaggio semplificato.

Nei paragrafi seguenti, esaminiamo diverse forme di violenza e i gruppi coinvolti.

Violenza contro gli anziani

Negli ultimi anni, l'Unità di violenza domestica di Berna ha affrontato consapevolmente e specificamente la questione della violenza contro le persone anziane. A tal fine, ha collaborato con agenzie specializzate, con l'Autorità indipendente per i reclami degli anziani (UBA) e con le autorità pubbliche. Questa cooperazione si è tradotta in corsi di formazione ampiamente frequentati, lavori di ricerca e la creazione di uno strumento online (www.ichpflege.ch) che aiuta le

persone che stanno pensando di prendersi cura di un anziano a casa a mettere in pratica la loro decisione e le indirizza alle opzioni di supporto.

Nel Cantone Zurigo, la polizia cantonale ha lanciato un progetto per mettere in rete tutte le ONG, i servizi amministrativi e le stazioni di polizia che lavorano nel campo della vecchiaia. L'obiettivo è quello di creare una rete simile ai gruppi interdisciplinari di protezione de* bambin* (avviati dagli ospedali pediatrici). Il dipartimento specializzato per la protezione degli anziani è già in funzione e si stanno pianificando incontri in rete. Le prime persone a beneficiarne saranno le donne anziane. Il lavoro sulla "violenza nell'ambiente sociale immediato" contro gli anziani è particolarmente complesso, poiché la maggior parte delle vittime sono in uno stato di debolezza e dipendenza. Inoltre, gli autori della violenza spesso si assumono la responsabilità della cura di queste persone. Le misure di polizia da sole non sono sufficienti, da qui la necessità di un'intensa cooperazione con le ONG (UBA, Spitex, ecc.) e l'APMA. Ottenere questo nonostante il segreto professionale del personale sanitario e il segreto ufficiale della polizia e dei servizi amministrativi è ambizioso ma possibile. Le tavole rotonde interdisciplinari sulle discussioni dei casi possono essere condotte nel rispetto effettivo dell'anonimato (degli autori e delle persone colpite dalla violenza).

Chiediamo misure simili in tutti i cantoni e un programma nazionale di prevenzione per informare e sensibilizzare la società sulla violenza contro gli anziani.

Migranti e rifugiati come gruppi target per le misure di prevenzione

I migranti e i rifugiati* sono particolarmente a rischio di violenza in Svizzera o hanno subito violenza nel loro paese d'origine o durante la loro fuga. Nel caso delle misure di prevenzione della violenza (di qualsiasi tipo), sono necessarie condizioni e requisiti specifici per raggiungere queste persone come gruppo target di persone a rischio e colpite e per permettere loro di accedere ai servizi di supporto.

Migranti e rifugiati* devono essere sistematicamente presi* in considerazione come gruppi target per le misure preventive per le persone a rischio e colpite.

A tal fine, devono essere messe a disposizione risorse sufficienti per i servizi di traduzione, la mediazione culturale senza barriere e lo sviluppo di approcci specifici.

Deve essere sviluppata una cooperazione istituzionalizzata tra gli attori* che lavorano nel campo della violenza e della migrazione/asilo, comprese le ONG specializzate.

Anche le forme specifiche di violenza (ad esempio il matrimonio forzato) tra le

persone con un passato di migrazione devono essere affrontate in modo specifico.

Chiediamo un alloggio sicuro per le donne rifugiate.

Persone con disabilità

Per quanto riguarda la prevenzione della violenza contro le persone con disabilità, finora il governo non ha adottato alcuna misura per incoraggiare un cambiamento nei modelli culturali e sociali di comportamento nei confronti delle persone con disabilità, o per combattere i pregiudizi, le abitudini, le tradizioni e i miti su di loro. Le donne con disabilità sono soggette agli stessi meccanismi discriminatori e restrittivi delle donne non disabili. Ma le persone con disabilità si confrontano anche con opinioni consolidate e spesso acritiche. Questo è illustrato dagli insulti usati dai bambin* e dai giovani, come “mongoloide”, “gogol” o “ritardato”. La persistenza del disprezzo per le persone con disabilità richiede una riflessione critica e approfondita sui valori e gli atteggiamenti nei loro confronti in tutte le istituzioni educative. I bisogni specifici delle persone con disabilità non sono presi in considerazione.

La Confederazione deve organizzare campagne di sensibilizzazione e misure per incoraggiare cambiamenti nei modelli sociali e culturali, così come combattere i pregiudizi e la paura del contatto con le persone con disabilità e prevenire atti di violenza da parte di persone fisiche o giuridiche. Deve promuovere e finanziare tali campi nei cantoni e all'interno delle organizzazioni della società civile e dei disabili.

La Confederazione deve anche sviluppare e implementare programmi e progetti sostenibili per prevenire e combattere la violenza contro le donne (e le persone con altre identità di genere) con disabilità.

Prevenzione della violenza contro le persone trans

La prevenzione della violenza contro le persone trans richiede un sostegno finanziario per le organizzazioni trans nella società civile, così come una comunicazione strutturata e linee guida linguistiche, il riconoscimento ufficiale delle persone con un'identità di genere non binaria, l'abolizione della discriminazione esistente nell'accesso al cambiamento di genere nel registro civile (art. 30b comma 4 del Codice Civile rivisto), l'accesso garantito a un trattamento di alta qualità per il cambiamento di genere e la sensibilizzazione e la formazione degli attor* statali. Oltre a quanto sopra, c'è la necessità di garantire l'accesso a un trattamento di riassegnazione di genere di alta qualità e di sensibilizzare e formare gli attor* statali che possono usare violenza o discriminazione contro le persone trans (ad esempio nei settori della salute pubblica, dell'istruzione e dell'assistenza sanitaria). Ciò richiede anche una serie di misure strutturali, come un piano d'azione nazionale

per l'attuazione dei diritti umani delle persone trans o un piano d'azione nazionale contro la violenza motivata dall'odio.

Tale piano d'azione non dovrebbe sostituire un piano d'azione specifico per le ragazze intersessuali, i* bambin* intersessuali vittime di violenza domestica e i loro genitori, come richiesto dall'articolo 7.

Prevenzione dell'intersessualità

I cambiamenti di mentalità devono essere realizzati nella società in generale. Proponiamo programmi con l'obiettivo di dare potere alle donne e incoraggiare tutti i membri della società a impegnarsi contro ogni forma di violenza.

Chiediamo misure di sensibilizzazione, programmi di educazione e sensibilizzazione, formazione del personale medico (per esempio le ostetriche) sugli effetti dannosi di interventi medici non necessari o non urgenti sulle ragazze intersessuali.

Chiediamo la sensibilizzazione dei media (articolo 17) per attirare l'attenzione sulla discriminazione intersezionale e aumentare la visibilità.

Nel suo rapporto approfondito, InterAction Svizzera ha sviluppato un modello per tale piano d'azione, che si basa sulle esperienze di adulti intersessuali e misure in altri Stati membri del Consiglio d'Europa.

Escissione / Mutilazioni genitali femminili (E/MGF)

Il lavoro di prevenzione con le comunità di migranti è essenziale per raggiungere la popolazione interessata, per indurre un cambiamento di comportamento e per informarla del sostegno disponibile. In Svizzera, questo lavoro è svolto principalmente dalla Rete svizzera contro le E/MGF, in stretta collaborazione con dei moltiplicatori che agiscono come intermediari tra le comunità interessate, i centri di consulenza e i professionisti. I moltiplicatori sono tratti dalle associazioni di migranti interessate.

I cantoni devono intensificare il loro impegno nella prevenzione delle E/MGF e attuare misure di collaborazione con le comunità migranti interessate, come richiesto nel rapporto del Consiglio federale in risposta al postulato "Misure contro le mutilazioni genitali femminili".

La questione dei matrimoni forzati e dei matrimoni di minori deve essere affrontata in modo preventivo, in particolare in collaborazione con le comunità migranti, ad esempio questioni come il divieto dei matrimoni religiosi prima dei matrimoni civili secondo l'art. 97 comma 3 del Codice civile (CC), le ingiunzioni all'endogamia, eccetera.

I cantoni devono definire le responsabilità e mettere a disposizione le risorse finanziarie affinché il lavoro con le comunità possa essere svolto in modo sostenibile e in tutte le regioni della Svizzera. A tal fine, le competenze già disponibili e i programmi di prevenzione esistenti dovrebbero essere utilizzati per integrare la questione delle E/MGF in questo lavoro.

Cambiare gli atteggiamenti e le mentalità richiede tempo. Per questo motivo, i programmi di prevenzione delle E/MGF non dovrebbero essere limitati nel tempo, ma essere sviluppati a lungo termine.

Matrimonio forzato

Oltre a discutere la questione del matrimonio forzato con le persone più colpite, c'è anche bisogno di sensibilizzare l'opinione pubblica, per esempio nelle scuole o il pubblico in generale. Il Servizio contro i matrimoni forzati nota che, per esempio, dopo i workshop tenuti nelle scuole (professionali), le persone potenzialmente coinvolte in matrimoni forzati tendono a registrarsi per la consulenza. Il lavoro di sensibilizzazione ha un approccio ampio, per esempio nel contesto della scuola e della formazione, rispetto ad altri vincoli normativi specifici che possono portare ai matrimoni forzati. Inoltre, è necessaria una sensibilizzazione specifica degli specialisti e dei professionisti. La questione del matrimonio minorile in generale deve essere affrontata di più e le richieste politiche corrispondenti devono essere considerate con maggiore importanza. Chiediamo anche misure contro i fidanzamenti forzati e i fidanzamenti di minori.

Per quanto riguarda il divieto dei matrimoni religiosi prima di quelli civili (anche per i minori): la sensibilizzazione delle istituzioni e dei dignitari religiosi in Svizzera deve essere rafforzata. Inoltre, le autorità devono agire sistematicamente e con più veemenza contro la violazione dell'art. 97 comma 3 CC riguardante il primato del matrimonio civile.

Maggiore importanza dovrebbe essere data alla sensibilizzazione del pubblico in generale, dato che le persone interessate di solito si rivolgono al loro ambiente sociale immediato (al di fuori della famiglia) prima di rivolgersi a un centro di consulenza.

I cantoni dovrebbero avere tematiche prioritarie (per esempio il vincolo dell'endogamia, una norma secondo la quale una persona può sposarsi solo all'interno del proprio gruppo etnico o della propria comunità religiosa) che permettono una discussione ampia e differenziata senza denigrazioni o banalizzazioni.

Per quanto riguarda la prevenzione dei matrimoni forzati, è anche necessario

sensibilizzare gli specialisti e i professionisti, così come il pubblico in generale, su altri vincoli normativi specifici che possono portare ai matrimoni forzati.

Violenza digitale

Poiché la violenza online contro le donne non è attualmente definita esplicitamente come una forma di violenza contro le donne, e poiché lo spazio digitale non è considerato un luogo potenziale per tale violenza, non esiste (ancora) una legislazione in materia. La situazione della prevenzione della violenza digitale contro le donne è simile, anche se sarebbe più facile da implementare in modo efficiente ed economico, rispetto alla prevenzione della violenza fisica.

La prevenzione della violenza contro le donne e la violenza domestica deve includere anche lo spazio digitale come possibile “scena del crimine” e includere misure appropriate, soprattutto di natura tecnica.

Nel caso dei reati sessuali contro i* bambin* su Internet, questi devono essere esplicitamente considerati come reati penali. C'è la necessità di mettere sullo stesso piano i reati contro l'integrità sessuale de* bambin*, sia che vengano commessi online che offline.

Art. 13 Sensibilizzazione

Campagne sulla violenza contro le donne e la violenza domestica

Campagne regolari, ampie, efficaci e multimediali, ma anche specificatamente mirate ai gruppi target, sono un elemento essenziale per una sensibilizzazione efficace sul tema della violenza. A tal proposito, la Svizzera è molto indietro sia a livello nazionale che nella maggior parte dei cantoni e dei comuni. Oltre alle campagne organizzate di solito nelle grandi città, le ONG e gli attivisti conducono anche campagne senza finanziamenti pubblici.

Chiediamo campagne regolari e su larga scala a livello nazionale e regionale, con manifesti, radio e TV, reti sociali, cinema, ecc., come esistono per HIV/AIDS, le malattie sessualmente trasmissibili o la prevenzione degli incidenti.

Le campagne dovrebbero essere rivolte ai vari gruppi di persone colpite e agli autor* della violenza, così come ai professionist* e al pubblico in generale.

Tutte le forme di violenza dovrebbero essere affrontate.

Le campagne devono essere progettate per essere inclusive. L'accessibilità delle

informazioni deve essere garantita a tutte le persone e in formati di comunicazione comprensibili. Questo include, per esempio, contenuti in diverse lingue, video nella lingua dei segni, sottotitoli e descrizione audio, testi in lingua semplificata, e diffusione attraverso canali appropriati.

Queste campagne dovrebbero essere realizzate in collaborazione con le ONG, che dovrebbero ricevere un sostegno finanziario per organizzare le loro campagne.

L'obiettivo è che le campagne pubbliche contribuiscano a sensibilizzare e a fornire informazioni sui diritti e sul sostegno, così come a destigmatizzare, demistificare e porre fine agli stereotipi sulla violenza contro le donne, la violenza domestica, la violenza di genere, la violenza digitale e altre forme di violenza. Le immagini delle persone interessate che prevalgono tra il grande pubblico sono arbitrarie e sbagliate. L'"immagine" delle vittime deve essere corretta. Il lavoro di sensibilizzazione deve anche mirare a prevenire gli stereotipi razzisti sulla violenza perpetrata dai migranti. Lo stesso vale per i pregiudizi e le idee preconcepite che discriminano le persone con disabilità e portano alla paura del contatto con loro e a giudizi errati sulle loro capacità e sul loro bisogno di sostegno.

La Confederazione dovrebbe condurre una campagna nazionale con i cantoni e in collaborazione con le organizzazioni trans per abbattere i pregiudizi, esprimere un chiaro rifiuto di ogni forma di transfobia e mostrare il suo impegno a favore delle persone trans.

Una campagna d'informazione, consulenza e prevenzione dovrebbe essere proposta dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), paragonabile alle misure contro le mutilazioni genitali femminili. Secondo noi, una tale campagna dovrebbe includere InterAction Svizzera.

Gli effetti negativi della violenza contro le donne (comprese le ragazze) e della violenza domestica su* bambin* (diritto all'emancipazione, allo sviluppo e alla salute fisica e mentale) devono essere sottolineati e si deve dimostrare che le variazioni dello sviluppo non sono una malattia.

Art. 14 Educazione

L'educazione fin dalla più tenera età è una delle chiavi della parità di genere ed è un elemento essenziale nella prevenzione della violenza contro le donne e della violenza domestica. L'informazione sul consenso reciproco e sul comportamento conflittuale è anche importante per prevenire la violenza come strategia comportamentale e reazionaria. La prevenzione della violenza di genere richiede,

tra l'altro, un'educazione sessuale progressiva basata sugli standard dell'OMS per l'educazione sessuale in Europa, specialmente nell'area della prevenzione. L'educazione integrata alla sessualità si basa sui diritti umani e promuove lo sviluppo di competenze e un approccio positivo alla sessualità. Affronta le relazioni e la diversità e sfida gli stereotipi di genere. Così facendo, contribuisce non solo alla prevenzione della violenza, ma anche alla promozione della parità di genere. Affinché le persone colpite dalla violenza in tutte le sue forme e a rischio possano cercare e trovare sostegno, devono avere accesso alle informazioni pertinenti sui diritti e sulle offerte esistenti. La questione se e come queste informazioni siano fornite come parte del mandato educativo differisce da cantone a cantone. Per esempio, le E/MGF, il matrimonio forzato e il matrimonio infantile - che includono l'interferenza nella sessualità e la verginità delle donne fino al matrimonio come norma, imposta anche con la violenza - sono inclusi nei corsi di educazione sessuale solo occasionalmente e unicamente in poche regioni. Tuttavia, affrontare questi problemi è essenziale per identificare le ragazze che sono colpite e a rischio e per garantire loro protezione e sostegno. Ciò richiede un'adeguata formazione degli educatori* sessuali. Questa enorme lacuna nell'educazione all'uguaglianza, alla lotta contro la violenza, alla sessualità, ma anche nell'informazione sui servizi di supporto e sui diritti è uno dei maggiori problemi della Svizzera nell'attuazione della Convenzione di Istanbul. Inoltre, è anche essenziale che il contenuto sia trasmesso da prospettive diverse e inclusive, evitando gli stereotipi. Gli attuali strumenti didattici utilizzati nelle varie materie fanno generalmente poco riferimento alla diversità delle persone, le cui rappresentazioni di genere sono spesso stereotipate e binarie. Una progettazione orientata alla diversità e all'inclusione di tutti i materiali didattici sarebbe una base importante per l'educazione inclusiva, l'uguaglianza e la prevenzione della violenza.

L'educazione alla sessualità gioca un ruolo importante nella prevenzione della violenza di genere e nella parità di genere. L'educazione integrata alla sessualità, basata sugli standard dell'OMS per l'educazione alla sessualità in Europa, si basa sui diritti umani e affronta gli aspetti cognitivi, emotivi, sociali, interattivi e fisici della sessualità. Contribuisce a un approccio positivo alla sessualità mettendo al centro del dibattito i diritti sessuali, come il diritto all'autodeterminazione, il diritto alla non discriminazione e il diritto all'integrità fisica. L'educazione alla sessualità inizia dalla prima infanzia e impartisce, in modo adeguato all'età, le competenze che permettono alle persone di vivere la loro sessualità in modo autodeterminato e rispettoso. L'educazione integrata alla sessualità non è discriminatoria e sfida anche i ruoli di genere. In tale modo, l'educazione alla sessualità contribuisce alla

formazione dei diritti umani, alla prevenzione della violenza di genere e alla parità di genere.

Anche se menzionate nei due programmi nazionali d'istruzione, le questioni queer non hanno posto nelle scuole. Gli insegnanti e il personale scolastico non ricevono una formazione su questi temi. Poiché l'educazione è il modo più efficace per combattere la violenza contro i gay, diverse associazioni LGBTQIA+ stanno visitando le scuole e alcuni cantoni (per esempio Vaud e Ginevra) stanno iniziando a sviluppare misure su larga scala. Tuttavia, c'è una mancanza di unità nazionale e di impegno per un'implementazione efficace nella formazione del personale scolastico e degli student* sulle questioni queer.

Le tematiche di genere (in tutte le sue sfaccettature), dell'uguaglianza, degli stereotipi di genere, della sessualità, della diversità dell'orientamento sessuale, del consenso reciproco, della violenza di genere e della violenza domestica devono far parte dell'istruzione obbligatoria ed essere trattate in modo sistematico e professionale con l'aiuto di supporti didattici adeguati, mostrando la relazione tra i ruoli e le disuguaglianze di genere e la violenza. Nel contesto della promozione delle competenze sociali, devono essere offerte e sviluppate misure sulla prevenzione specifica della violenza contro le donne e della violenza domestica, adattate all'età e alle capacità cognitive. L'attenzione non dovrebbe essere solo sulle persone potenzialmente colpite, ma anche sui possibili perpetratori e sulle capacità di azione dei professionisti. È quindi importante che il contenuto della formazione sia appropriato all'età e inclusivo (cioè anche adattato alle diverse forme di disabilità). Ciò significa che questi argomenti non devono essere trattati solo ad hoc, ma durante tutto il percorso scolastico.

Sulla questione del genere, dovrebbe essere trasmessa una prospettiva non binaria, incentrata sulla diversità e la varianza di genere. Tutti i materiali e i progetti educativi devono essere orientati alla diversità e all'inclusione in termini di genere, disabilità, corpo, modelli familiari, eccetera. Esigiamo l'uso di materiali educativi e misure che garantiscano che le persone trans e intersessuali siano incluse nei libri di testo scolastici come persone sane, attraverso un approccio positivo, non patologizzante ed emancipatorio, e la trasmissione di informazioni oggettive.

Inoltre, è importante che il contenuto sia trasmesso anche da professionist* estern*. In tutta la Svizzera, molti servizi specializzati e ONG offrono misure educative per bambin* e giovani, ma in molte regioni queste offerte non sono sistematicamente od obbligatoriamente integrate. Per rendere accessibili queste offerte sono necessarie sovvenzioni pubbliche, affinché possano essere offerte

gratuitamente. Attualmente, alcuni di questi servizi sono forniti da volontar* o finanziati da fondi privati.

L'insegnamento della parità di genere e della violenza deve essere reso obbligatorio nelle scuole. Ciò deve essere fatto in modo appropriato all'età e continuo durante gli anni scolastici. Deve applicarsi incondizionatamente anche alle scuole speciali. Le scuole tradizionali inclusive devono garantire che i* bambin* e i giovani con disabilità possano beneficiare pienamente della conoscenza di questi temi.

La Confederazione e i Cantoni devono garantire che l'educazione sessuale integrata e olistica, basata sui diritti sessuali, venga integrata nei programmi delle scuole tradizionali e speciali, e che in tutta la Svizzera sia prevista un'offerta specializzata per tutti i* bambin* e i giovani di tutte le fasce d'età, come richiesto dall'Alleanza per l'educazione alla sessualità.⁹ L'educazione deve essere adattata alle diverse disabilità. La questione delle E/MGF deve essere integrata nei concetti e nella pratica dell'educazione sessuale, e i professionist* e i servizi dell'educazione sessuale devono essere sensibilizzati su questo tema.

Nella formazione iniziale e continua degli insegnanti, della polizia e del personale di sorveglianza, la discussione dei ruoli e degli stereotipi di genere, della violenza di genere e della violenza domestica dovrebbe essere attivamente promossa nei moduli obbligatori. Il personale docente dovrebbe disporre di risorse e materiali didattici aggiornati e appropriati. L'uso di un linguaggio epiceno e inclusivo è essenziale.

È importante che i bambin* con variazioni di genere (intersessuali) siano rappresentat* nei libri di testo in modo positivo, non patologizzante e potenziante.

Le attività extrascolastiche, come mostre e laboratori, dovrebbero essere gratuite e obbligatorie.

La questione del matrimonio forzato e minorile dovrebbe essere affrontata in modo completo e adatto ai giovani, che affronti e discuta le rappresentazioni sessuali spesso associate e incoraggi l'auto-riflessione.

Laboratori educativi di sensibilizzazione delle persone potenzialmente interessate dovrebbero essere organizzati in parallelo alla formazione in servizio, per esempio per il personale docente, in modo da permettere di affrontare adeguatamente la questione.

Educazione degli adulti

Le misure preventive relative al genere e alla violenza non devono però essere limitate ai bambin* e ai giovani nell'ambiente scolastico. Le misure educative

9 <https://www.alliance-educationsexuelle.ch/>.

dovrebbero essere offerte anche agli adulti in relazione al loro ruolo come modelli ed educatori per i bambin* e i giovani, o in relazione al proprio rischio di essere colpiti o in pericolo.

I migranti sono generalmente ancora meno consapevoli dei loro diritti e delle possibilità di sostegno in Svizzera. La mancanza di competenze linguistiche e di conoscenza del sistema, così come l'ignoranza della legge, rendono difficile per loro cercare e trovare aiuto. Pertanto, a queste persone dovrebbero essere fatte delle offerte speciali su misura per le loro esigenze. Lo stesso vale per le misure educative per i (potenziali) perpetrator* di violenza. Ci sono ancora meno servizi per i migranti che per le persone che sono state socializzate in Svizzera.

Anche nel campo della disabilità, l'educazione sessuale per gli adulti e l'accesso a strumenti pedagogici adeguati sono un elemento essenziale della prevenzione della violenza. C'è ancora molto da recuperare in questo settore, poiché alcuni adulti con disabilità non hanno mai ricevuto un'educazione sessuale. Ma anche per coloro che hanno ricevuto un'educazione sessuale, è importante, per esempio per le persone con disabilità cognitive, affrontare regolarmente questi argomenti. Sono quindi indispensabili corsi di formazione regolari sull'autodifesa, su come trovare il giusto equilibrio tra vicinanza e distanza, su dove porre dei limiti, ecc., offerti dai centri di formazione (formazione per adulti con disabilità) o dalle istituzioni.

Anche ai non specialisti che lavorano nel settore del volontariato dovrebbe essere offerta un'ulteriore formazione su temi quali le forme di violenza e di abuso, l'individuazione della violenza, la gestione delle situazioni di violenza, il chiarimento del proprio ruolo come osservatori di una potenziale violenza e i possibili interventi. Tali possibilità di perfezionamento dovrebbero essere offerte gratuitamente.

Nel campo della disabilità, i responsabili della formazione per adulti dovrebbero ricevere un sostegno finanziario dalle autorità pubbliche per includere corsi sulla parità di genere per le persone con disabilità, sui ruoli di genere non stereotipati, sul rispetto reciproco, sull'uso della violenza contro le donne, il rispetto reciproco, la risoluzione non violenta dei conflitti nelle relazioni interpersonali, la violenza contro le donne con disabilità e la violenza di genere, e il diritto all'integrità personale, così come i corsi di autodifesa per le persone con disabilità. La progettazione dei corsi di formazione deve tener conto delle diverse forme di disabilità in modo che le persone interessate possano effettivamente accedervi. Devono essere messi a disposizione mezzi finanziari per permettere alle persone con disabilità di frequentare i corsi, per esempio finanziando i costi di trasporto.

Anche se la conoscenza delle persone trans in Svizzera sta aumentando, è

ancora molto limitata e spesso basata su disinformazione o pregiudizi. Questo vale sia per i membri della famiglia che per conoscenti, formator*, supervisor, colleghe*, fornitor* di servizi, eccetera. Questa mancanza di informazioni porta spesso alla discriminazione e alla violenza, sia intenzionalmente, sia involontariamente o anche con buone intenzioni. Le ONG specializzate offrono conoscenze specifiche, ma a volte non hanno le risorse e i mezzi per raggiungere il grande pubblico.

Art. 15 Formazione dei professionisti.

Come ONG, troviamo particolarmente difficile ottenere un quadro completo delle misure di sensibilizzazione e di formazione sul tema della violenza e del genere offerte ai vari gruppi professionali. In generale, la situazione varia molto a seconda del gruppo professionale e del tema (per esempio la forma di violenza in questione o il gruppo di persone coinvolte). Qui offriamo un'analisi basata sulla nostra pratica di lavoro con le persone colpite dalla violenza e con gli autori della violenza.

In generale, troviamo che molti professionist* hanno una mancanza di consapevolezza e conoscenza del genere e della violenza, il che non solo ostacola il sostegno di chi subisce violenza, ma porta anche all'uso della violenza e a pratiche discriminatorie da parte degli stessi professionist*. Queste carenze sembrano essere meno importanti nel caso della violenza domestica a causa dell'enfasi posta sulle attività e la creazione di strutture, rispetto alla violenza contro le donne. Ci sono grandi differenze nella conoscenza di forme specifiche di violenza e c'è una mancanza di consapevolezza dell'intersezionalità e dei diversi gruppi di persone colpite. Ciò è dovuto al fatto che questi temi non sono inclusi nei corsi obbligatori di formazione iniziale e continua e che alcuni professionisti non sono obbligati a svolgere un ruolo nel combattere la violenza e nel sostenere le persone colpite.

Identificare e trattare la messa in pericolo de* bambin* o la violenza contro le persone con disabilità cognitive o mentali è una sfida per i professionist* che lavorano in una vasta gamma di campi. Linee guida vincolanti sulla procedura da seguire in caso di sospetto pericolo per i bambin* sono eccezionali e questo argomento non è ancorato nei programmi di formazione iniziale di tutti gli operator* sanitari. Nel campo della disabilità, si sta preparando una guida per le istituzioni e le organizzazioni su come affrontare lo sfruttamento sessuale per le istituzioni e le organizzazioni.

È necessaria un'integrazione obbligatoria delle questioni di genere e di violenza, comprese le competenze interculturali e le analisi intersezionali, nella formazione

iniziale dei professionisti. Deve anche essere introdotta una formazione continua obbligatoria, specialmente per coloro che hanno un chiaro mandato di prevenzione, sostegno o azione penale. A questo scopo, i servizi specializzati di ogni cantone devono essere coinvolti. Il contenuto della formazione dovrebbe riguardare la violenza di genere, le sue varie forme e conseguenze, le strutture che incoraggiano la violenza, l'autoriflessione su stereotipi, comportamenti e relazioni di potere, così come le possibilità pratiche di identificazione e sostegno, un approccio sensibile al trauma delle persone interessate, una comunicazione senza violenza e la fornitura di informazioni su situazioni pericolose.

Tali misure di formazione dovrebbero essere accompagnate dalla consapevolezza dei bisogni specifici di sostegno dei diversi gruppi di persone interessate (migranti, rifugiati*, LGBTQIA+, anziani, persone con disabilità, ecc.).

Si deve anche stabilire e finanziare l'addestramento e la supervisione di attori* specifici (polizia, autorità giudiziarie, autorità di migrazione, intervistatori di asilo, personale specializzato, rappresentanti legali, medici, personale infermieristico, avvocati, eccetera. Devono essere forniti fondi per il coaching e la supervisione dei centri di consulenza e delle case d'accoglienza.

Inoltre, i professionisti*, che a volte hanno un ruolo nell'identificare le persone interessate e a rischio e nel fornire sostegno e protezione, devono anche essere resi consapevoli e avere una conoscenza di base di queste questioni. I professionisti* dovrebbero inoltre ricevere informazioni legali sul diritto penale, i diritti delle vittime, il diritto e il dovere di notifica, eccetera.

Per quanto riguarda le E/MGF, la misura contenuta nel rapporto del Consiglio federale in risposta al postulato Rickli, che chiede una sensibilizzazione approfondita e una formazione iniziale e continua obbligatoria per i professionisti che lavorano nei relativi campi di attività (salute, asilo, protezione dell'infanzia, sociale e istruzione), deve essere attuata¹⁰ e le offerte della Rete svizzera contro le E/MGF devono essere rese pubbliche.

Il lavoro di sensibilizzazione sulla questione dei matrimoni forzati e dei matrimoni di minori deve essere continuato e istituzionalizzato, per esempio attraverso la formazione continua dei vari specialisti, professionisti e istituzioni specializzate e, su richiesta, nei vari paesi di origine delle persone interessate. Il suo finanziamento deve essere assicurato di conseguenza.

10 Misure contre le mutilazioni genitali femminili, 2020, p. 61

Nel campo della protezione dell'infanzia, la conoscenza specialistica, l'ancoraggio istituzionale e il sostegno di attori* influenti nella professione (ad esempio le associazioni professionali) nell'attuazione degli strumenti sono necessari affinché gli specialist* non guardino dall'altra parte nei casi in cui il benessere de* bambin* è in pericolo, ma intervengano.

I programmi educativi devono essere sviluppati e l'intersessualità come variazione sana del corpo umano deve essere integrata in tutti i curricula medici e nei programmi di formazione continua da una prospettiva non patologizzante e basata sui diritti umani.

Tutti i professionist* interessati devono essere informat* sulle situazioni di vita delle persone con disabilità, sulle loro necessità e possibilità di sostegno e sull'alto rischio di violenza nei loro confronti. Dovrebbero essere disponibili adeguate opportunità di formazione interna e professionale sul tema della violenza contro le persone con disabilità. Le diverse forme di disabilità devono essere prese in considerazione. Alle persone che lavorano su base volontaria nella cura e nel sostegno delle persone con disabilità dovrebbe essere offerta una formazione continua gratuita sull'argomento.

Per le professioni legate alla disabilità, si dovrebbe garantire che i programmi di formazione affrontino sufficientemente argomenti come l'uguaglianza di genere, i ruoli di genere non stereotipati, il rispetto reciproco, la risoluzione non violenta dei conflitti nelle relazioni interpersonali, la violenza di genere contro le donne con disabilità e il diritto all'integrità personale.

Nel questionario GREVIO, la lista delle professioni dovrebbe essere completata da professioni legate al campo della disabilità (per esempio assistenti socio-educativ*, pedagogist* specializat*, educator* social*, operator* di supporto socioprofessionale, ecc.).

Tutti i professionist* che possono trovarsi in una posizione di potere o di decisione nei confronti di altre persone devono ricevere una formazione sul tema della trans-identità, sui particolari rischi di violenza che corrono le persone trans, sui diritti delle persone trans e sui conseguenti obblighi dei professionist*. Questa formazione dovrebbe prendere in considerazione la diversità delle identità di genere e delle espressioni di genere.

Di seguito vorremmo concentrarci su due gruppi professionali, vale a dire le autorità di polizia e il personale medico.

Autorità giudiziarie penali

Le autorità di perseguimento penale, cioè la polizia e il pubblico ministero, nonché i tribunali, determinano se e in quale forma possono essere intentati procedimenti e sanzioni penali contro le persone che commettono violenza. Ci sono molte lacune nella conoscenza e nella consapevolezza delle varie forme di violenza e dei gruppi di persone colpite.

È imperativo che la formazione obbligatoria e olistica sulla violenza e le questioni di genere, compresa la prospettiva delle vittime e il colloquio sensibile alle vittime e ai traumi, sia ancorata nella formazione delle autorità giudiziarie.

Questa formazione deve tener conto dei diversi tipi di violenza e dei diversi gruppi di persone colpite (per esempio, violenza domestica, sfruttamento del lavoro, ecc.), delle loro situazioni di pericolo e dei loro rispettivi bisogni di sostegno.

Il comportamento delle persone interessate e gli ostacoli alla denuncia devono essere affrontati. L'intervista sensibile alle vittime e ai traumi dovrebbe anche essere resa obbligatoria nella formazione della polizia, dei procurator* e dei funzionar* giudiziari. Le diverse capacità di comunicazione delle persone con disabilità e il loro bisogno di supporto dovrebbero essere inclusi in questa formazione. Inoltre, il coaching, la supervisione e le valutazioni devono essere rese obbligatorie. Il rischio di vittimizzazione secondaria deve essere affrontato.

La formazione, il perfezionamento e i seminari di sensibilizzazione sulla violenza domestica e sulle vulnerabilità specifiche del contesto migratorio devono essere realizzati al più presto, conformemente alla Convenzione di Istanbul - sia a livello federale e cantonale, sia a livello amministrativo e penale - affinché tali situazioni siano meglio prese in considerazione e non banalizzate.

Chiediamo la creazione di unità specializzate in tutte le forze di polizia cantonali per affrontare la violenza di genere e la violenza domestica.

Un servizio di mediazione indipendente deve essere creato in modo che gli specialist* possano denunciare comportamenti inappropriati ripetuti da parte di un professionista nell'ambito di un procedimento penale. Se emerge una mancanza di sensibilità o di conoscenze specialistiche, il professionista interessato dovrebbe familiarizzare attivamente con l'argomento, ad esempio nel corso di una formazione continua.

Personale medico

In Svizzera, il ruolo del personale sanitario e il potenziale degli attor* medici per identificare la violenza e offrire sostegno sono ancora ampiamente sottoimpiegati. A questo proposito, c'è un urgente bisogno di integrare le questioni della violenza di

genere e della violenza domestica in tutto il sistema sanitario.

L'Associazione per l'assistenza medica adattata ai bisogni delle persone con disabilità (ABMH) si lamenta da tempo che il personale medico non ha una conoscenza sufficiente delle varie forme di disabilità e del loro impatto sui problemi di salute. Chiede quindi che la conoscenza dei bisogni speciali, dei problemi e dei rischi per la salute delle persone con disabilità venga integrata nella formazione iniziale, post-laurea e continua di tutte le professioni mediche e paramediche. Senza le necessarie competenze professionali, le donne (e le persone con altre identità di genere) che sono state vittime di violenza possono non ricevere cure mediche adeguate.

Tutti i professionisti medici (così come tutti gli altri gruppi professionali) devono anche essere informati durante la loro formazione sulle situazioni di vita delle persone con disabilità, sulle loro necessità e possibilità di sostegno, e sul loro alto rischio di diventare vittime di violenza. Dovrebbero essere disponibili opportunità appropriate per la formazione continua interna e specifica per la professione sul tema della violenza contro le donne (e le persone con altre identità di genere) con disabilità. Le diverse forme di disabilità devono essere prese in considerazione.

Il tema delle E/MGF deve essere incluso come parte obbligatoria nei programmi di formazione iniziale e post-laurea degli operatori sanitari (primo ciclo di studi medici, formazione di specialisti in pediatria e ginecologia, formazione di ostetriche e infermiere). Le ragazze e le donne interessate e a rischio possono così essere identificate e beneficiare di misure di cura, protezione e prevenzione.

Il lavoro di sensibilizzazione deve essere realizzato, per esempio, attraverso la formazione continua dei vari specialist*, professionist* e istituzioni specializzate e, su richiesta, nei vari paesi d'origine delle persone interessate. Sarebbe particolarmente rilevante includere le persone che fanno apprendistato con i giovani e i bambin*. I finanziamenti necessari devono essere assicurati.

Per quanto riguarda gli intersessuali (VCS), bisogna porre rimedio alla mancanza di integrazione, consultazione e consulenza delle persone intersessuali nei gruppi di lavoro interdisciplinari in tutte le fasi e professioni della formazione medica.

Le organizzazioni trans e i servizi specializzati per le persone trans denunciano regolarmente atti di violenza e discriminazione nel sistema sanitario, per esempio vergogna deliberata, linguaggio offensivo, violazioni della protezione dei dati, rifiuto o ritardo delle prestazioni mediche e di sicurezza sociale, esame dei genitali o di altre caratteristiche sessuali senza necessità o consenso medico, formazione insufficiente prima di un intervento, interventi da parte di medici non sufficientemente qualificati ed esperti, medici esperti o medici le cui qualifiche ed esperienze sono a dir poco discutibili. Per

questo motivo, l'intero corpo medico deve ricevere una formazione di base obbligatoria sul tema delle persone trans e dell'incongruenza di genere e la Confederazione, i Cantoni, gli ospedali e le organizzazioni professionali devono adottare le misure necessarie per prevenire e identificare tutte le forme di violenza e discriminazione contro le persone trans nel sistema sanitario e per sostenere le persone colpite.

Inoltre, vorremmo ora affrontare una forma specifica di violenza, la violenza di genere.

Violenza di genere

Crediamo che ci sia particolare bisogno di una formazione specifica e obbligatoria sulla violenza di genere, data l'esistenza di numerosi stereotipi applicati alla violenza, al genere e alla sessualità, la messa in discussione della parola delle vittime e la mancanza di sensibilità, soprattutto da parte delle autorità giudiziarie penali. Questa situazione può scoraggiare le persone colpite dal presentare una denuncia e non si concentra sulla protezione delle vittime.

I temi della violenza, del genere e della sessualità devono essere inclusi nella formazione iniziale e continua del personale nei settori dell'accusa, della salute, dell'educazione, della salute mentale, della protezione de* bambin*, del sociale, dell'asilo, della migrazione e dell'integrazione. Questo dovrebbe essere obbligatorio in tutta la Svizzera.

La formazione dovrebbe prendere in considerazione le informazioni sulle situazioni di vita dei diversi gruppi di persone interessate, ad esempio le persone LGBTQIA+, le persone con disabilità o le persone con un passato di migrazione, i loro bisogni e le possibilità di sostegno, nonché il loro alto rischio di diventare vittime di violenza.

La qualità dell'attuazione di questa richiesta, in particolare da parte delle autorità giudiziarie, deve essere valutata regolarmente.

Un nuovo modulo sul supporto alle vittime sarà incluso nella formazione per il CAS Interpersonal Violence: Forensic Aspects and Care e Forensic Nursing.

Contro la discriminazione, per la considerazione del trauma

Le persone colpite da violenza si trovano spesso di fronte a domande intime e invadenti da parte delle autorità durante la procedura o durante la loro udienza. I migranti sono sospettati di matrimoni fraudolenti di convenienza e affrontano la discriminazione sulla base del sesso o dell'origine. È imperativo che le udienze siano condotte in modo non discriminatorio e informato sui traumi, cosa che attualmente non avviene spesso. La formazione del personale delle autorità pubbliche dovrebbe quindi includere anche la riflessione e la discussione di alcuni concetti (razzismo,

sessismo, omofobia, transfobia e bifobia, idee preconconcette sulle persone con disabilità e altre forme di discriminazione), così come il trauma e la violenza domestica, al fine di insegnare loro come condurre audizioni, indagini, ecc., in modo non discriminatorio e informato sul trauma. Molte vittime non ricordano nulla o ricordano solo parzialmente la violenza a causa di amnesia, non sono in grado di ricostruire la sequenza degli eventi, sono costantemente turbate dalle domande e dall'esperienza traumatica, soffrono di un disturbo da stress post-traumatico o hanno un deterioramento cognitivo. Anche queste situazioni devono essere prese in considerazione e ancorate nella mente degli intervistatori e degli organi decisionali delle autorità.

I membri delle autorità pubbliche, a tutti i livelli, comprese le autorità per la migrazione, dovrebbero seguire una formazione obbligatoria che comprenda workshop di sensibilizzazione sulla discriminazione, la violenza e i rischi specifici della disabilità e della migrazione.

Le interviste da parte delle autorità amministrative dovrebbero essere condotte in modo informato sul trauma e la vittima, indipendentemente dal sesso, dall'origine, dalla disabilità, ecc., dovrebbe essere presa sul serio per evitare la vittimizzazione secondaria e la rivittimizzazione. Ciò dovrebbe essere affrontato e discusso anche nel lavoro di sensibilizzazione, ad esempio nella formazione iniziale e in servizio, per evitare di incolpare la vittima.

Per maggiori informazioni, vedi i rapporti di approfondimento "Rapporto parallelo sulla violenza domestica contro le donne straniere con statuto precario in Svizzera" e "Donne rifugiate"

Sensibilizzazione sullo sfruttamento del lavoro delle donne migranti in Svizzera

Per combattere lo sfruttamento del lavoro ci vuole un occhio attento, un lavoro d'indagine specifico e la volontà politica di combatterlo. Ma le vittime dello sfruttamento del lavoro o del traffico di esseri umani a scopo di sfruttamento lavorativo sono di solito profondamente traumatizzate e intimidite dai perpetratori. Affinché possano testimoniare e quindi contribuire al perseguimento del crimine, devono essere trattati con cura e ricevere consigli e sostegno dettagliati. Inoltre, le autorità giudiziarie devono prendere sul serio la vittima e le sue esperienze.

C'è un urgente bisogno di aumentare la consapevolezza del fenomeno dello sfruttamento del lavoro e del fatto che molti migranti sono in una situazione di dipendenza dai loro datori* di lavoro a causa del loro status di residenza. È essenziale che i professionist* siano format* e res* consapevoli di come reagire in caso di

sospetto sfruttamento del lavoro. I gruppi professionali presi di mira sono la polizia, il pubblico ministero e le autorità giudiziarie nel loro insieme, il personale sanitario, gli ispettor* del lavoro, il personale dei servizi sociali, eccetera.

Art. 16 Programmi di intervento preventivo e di trattamento

Lavorare con gli autor* della violenza è un pilastro essenziale nella protezione delle vittime e de* bambin* interessat*. In Svizzera, il lavoro con i perpetrator* non è ancora sistematicamente ancorato in tutte le regioni. Questo lavoro include sia programmi strutturati di formazione in gruppo che consulenza e terapia individuale. Entrambe le opzioni possono essere ordinate dalle autorità competenti o richieste dagli stessi perpetrator*.

I pochi programmi di apprendimento per gli autor* di violenza sono offerti da attor* che sono in gran parte finanziati dal cantone o sono direttamente integrati in un'autorità cantonale. Rispetto alla consulenza individuale, i programmi di apprendimento sono più strutturati tematicamente e viene organizzato un numero minimo di sessioni sotto forma di colloqui individuali e discussioni di gruppo. I gruppi possono essere organizzati in modo tale da poter essere integrati in qualsiasi momento, o possono essere progettati per essere seguiti in un certo ordine.

Per quanto riguarda la consulenza individuale per i trasgressor*, diverse regioni della Svizzera devono recuperare il tempo per fornire sufficienti servizi di consulenza a bassa soglia per i trasgressor* su base volontaria. Mancano la legislazione e il budget necessario, soprattutto per quanto riguarda l'accesso a bassa soglia e la partecipazione volontaria alla consulenza. Dove esistono servizi specializzati, il finanziamento spesso non è garantito e deve essere assicurato da fondi privati.

L'Associazione professionale svizzera per la consulenza contro la violenza (APSCV), in qualità di associazione mantello dei centri di consulenza, ha dovuto ridurre le sue attività a causa della mancanza di sostegno statale e non è stata in grado di continuare il suo lavoro in modo completo, per esempio nel settore della raccolta dati. Anche la gamma di servizi per bisogni speciali non può essere ampliata e rafforzata, per esempio la consulenza per le coppie in caso di violenza reciproca, la consulenza nella prima lingua e la consulenza per le persone con disabilità. Mancano i fondi per l'interpretariato, ma anche semplicemente per pubblicizzare i servizi offerti. Anche se la maggior parte dei servizi specializzati esiste da più di dieci anni,

solo due servizi di consultazione (programmi di gruppo e programmi di formazione) sono stati valutati finora. La valutazione regolare dei programmi di consulenza è essenziale per dimostrare la loro efficacia e il loro impatto. Un programma nazionale è necessario per fornire le competenze necessarie alle diverse organizzazioni.

La cooperazione e il coordinamento tra i centri di consulenza per le vittime e gli autor* di violenza sono essenziali per combattere efficacemente la violenza. Tuttavia, il coordinamento con i servizi di aiuto alle vittime avviene a livello cantonale e si concentra generalmente sulle condizioni quadro per la lotta contro la violenza domestica nel cantone, mentre la cooperazione diretta con i servizi di aiuto alle vittime rimane insufficiente, anche per motivi di protezione dei dati. Si devono esaminare e sviluppare strategie per migliorare il coordinamento e la cooperazione, tenendo conto dei requisiti di protezione dei dati.

► **Vedere il rapporto approfondito dell'APSCV**

Il lavoro sistematico con gli autor* di violenza dovrebbe essere promosso ancorandolo nel diritto svizzero e aumentando il numero di sessioni di consulenza ordinate dal tribunale.

Gli interventi per sviluppare le competenze dei trasgressori (programmi di apprendimento o consulenza individuale) dovrebbero essere sistematicamente previsti nel caso delle ordinanze penali.

Bisognerebbe esaminare fino a che punto i APMA potrebbero anche ordinare tali interventi (almeno nel caso della consulenza per i criminali violenti).

Le risorse finanziarie necessarie per lavorare con gli autori di violenza devono essere garantite per legge, per esempio attraverso un sistema di finanziamento basato sul caso, sulla base di una legge per il sostegno delle persone che usano violenza, simile al finanziamento della legge sul sostegno alle vittime, così come attraverso un contributo strutturale ai costi generali di funzionamento dei servizi specializzati. La consulenza dovrebbe altresì essere progettata in modo inclusivo, in maniera che anche le persone con disabilità (fisiche, mentali, cognitive, sensoriali) possano beneficiare dei servizi offerti.

Il lavoro delle associazioni specializzate deve essere finanziato da fondi pubblici. Un monitoraggio regolare dovrebbe essere commissionato per informare la Confederazione e i cantoni su eccedenze e punti deboli. Le possibilità di migliorare il coordinamento e la cooperazione tra i servizi di consulenza per le vittime e gli autori di violenza dovrebbero essere esaminate e sviluppate congiuntamente.

Si dovrebbe anche indagare se è fattibile realizzare un progetto pratico sulle

possibilità e sulla necessità di una consulenza sul tema della violenza e della de-escalation della violenza nel contesto delle procedure di asilo o degli accordi di integrazione. Devono essere assicurate risorse finanziarie per lo sviluppo di programmi di formazione specifici per i gruppi target, ad esempio per l'interpretariato. Il numero di rinvii e l'efficacia degli interventi (programmi di apprendimento e consulenza individuale) devono essere monitorati.

I programmi di consulenza e antiviolenza per gli autor* di violenza dovrebbero essere concepiti in modo tale che anche gli autori con disabilità possano partecipare. Si dovrebbero anche fornire offerte specifiche che tengano conto dei problemi legati alla loro disabilità. Si deve tener conto delle diverse possibilità di comunicazione delle persone con disabilità e la pubblicazione dell'offerta deve essere fatta attraverso canali che siano loro accessibili.

Lavorare con gli autor* della violenza è un pilastro importante nella protezione delle persone colpite. In Svizzera, il lavoro con gli autor* di violenza non è ancora sistematicamente ancorato in tutte le regioni. Bisogna fare una distinzione tra i programmi di apprendimento ordinati dal tribunale e la consulenza volontaria.

Prevenzione della violenza contro gli anziani da parte delle ONG

L'Autorità Indipendente per i Reclami sulla Vecchiaia si concentra su conflitti e violenza relativi agli anziani. Interviene sia nei casi gravi di violenza che nei casi in cui un'ulteriore escalation del conflitto potrebbe portare alla violenza. Questa strategia è molto in linea con le esigenze. In molti casi, è possibile sviluppare uno scenario di sostegno e protezione che rende inutile l'intervento delle autorità attraverso il APMA e che rafforza l'empowerment dei beneficiari dell'assistenza.

I servizi delle organizzazioni della società civile che lavorano nel campo della prevenzione dei conflitti e della violenza contro gli anziani, come l'UBA o alter ego, devono essere finanziati con fondi pubblici in modo che i volontari possano svolgere il loro lavoro in modo professionale all'interno di queste organizzazioni.

Art. 17 Partecipazione del settore privato e dei media

Copertura dei media

In Svizzera, il ruolo dei media nel trattare il tema della violenza contro le donne

e della violenza domestica è spesso ancora problematico. Anche se negli ultimi anni si è prestata maggiore attenzione a questo tema e i media ne sono diventati più consapevoli, la copertura mediatica è frequentemente problematica, discriminatoria e promuove stereotipi riguardanti la violenza, la sessualità, il genere e le “vittime”.

DecadréE ha avuto l'opportunità di condurre una ricerca esplorativa sulla questione del trattamento mediatico delle persone LGBTQIA+ grazie ad un mandato della città di Ginevra. L'istituto ha osservato un trattamento mediatico problematico con domande intrusive, definizioni sbagliate, titoli voyeuristici, eccetera. Molte testimonianze di persone LGBTQIA+ indicano un rapporto ambivalente con i media, tra una visibilità necessaria per esistere e sensibilizzare e un trattamento mediatico che mostra una certa mancanza di conoscenza di questi temi. In effetti, sui temi LGBTQIA+, la stampa della Svizzera francese può fare meglio e ciò è rivelato dalla sua media di 0,17, che mostra che i soggetti rimangono stereotipati.

C'è bisogno di standard etici vincolanti per i media, che siano regolarmente monitorati (per esempio dal Consiglio della stampa).

Il tema della violenza (cause, conseguenze, prevenzione, diversi gruppi coinvolti) dovrebbe essere parte integrante della formazione iniziale e continua dei giornalisti.

Una riflessione sulla terminologia utilizzata e l'abbandono dei termini che minimizzano la situazione e incoraggiano la colpevolizzazione delle vittime dovrebbe diventare la norma per tutti i media.

Devono essere evitate rappresentazioni stereotipate di donne, donne con disabilità, inter donne, trans e inter persone, migranti, eccetera.

Deve essere introdotta una formazione continua obbligatoria per i giornalisti*.

I media devono attuare un mandato di informazione per le persone interessate (vittime, perpetrator* di violenza, familiari e amic*), permettendo alle autorità e alle ONG di identificarle prima e di intervenire più efficacemente con servizi di assistenza. Il giornale 20 Minuti dà l'esempio pubblicando sistematicamente dei box con offerte di aiuto per le persone interessate, sui temi della violenza, del suicidio, eccetera.

Formazione dei giornalisti

DecadréE, che lavora specificamente sull'uguaglianza nei media, osserva che poche misure sono state prese direttamente dalla Confederazione per sensibilizzare i giornalisti* sull'uguaglianza nella stampa e sul trattamento della violenza di genere da parte dei media. L'intervento di DecadréE in seguito al rinnovo della legge sulla

radio e la televisione (legge sui media elettronici) non ha avuto risposta.

L'importanza dell'uguaglianza e della formazione alla parità per i giornalisti* dovrebbe essere menzionata nella legge per la radio e la televisione.

Chiediamo un sostegno finanziario sostenibile per la prevenzione tra i professionisti* dei media.

La formazione dei giornalisti* dovrebbe anche includere informazioni differenziate sulle realtà di vita e le preoccupazioni dei diversi gruppi (per esempio le persone con disabilità).

Il sessismo nella pubblicità

Nel campo della pubblicità, DecadréE nota di nuovo che nessuna posizione federale è stata presa. Tuttavia, alcuni cantoni e città hanno messo in atto pratiche di regolamentazione contro la pubblicità sessista. Tuttavia, questi riguardano solo il sessismo palese e non permettono la riduzione degli stereotipi e l'inclusione di maggiore diversità nelle pubblicità.

Una legge contro il sessismo nella pubblicità e le immagini degradanti dovrebbe essere messa in atto a livello federale.

Nuove tecnologie

Il mondo digitale ha smesso da tempo di essere un mondo parallelo. Ora è una realtà e uno spazio dove la maggior parte della società passa il tempo. Le nuove tecnologie hanno reso la comunicazione più facile e veloce, o sono diventate strumenti per gestire meglio la vita quotidiana. Tuttavia, non tutti vi hanno accesso allo stesso modo.

L'accesso ai media digitali deve essere reso possibile a tutte le persone.

Per permettere alle persone con disabilità di utilizzare le nuove tecnologie senza rischi, i siti web devono essere progettati in modo completo senza barriere. Olistico significa che, a seconda della disabilità, devono essere presi in considerazione diversi criteri per consentire l'accessibilità. Le persone con una disabilità sensoriale hanno esigenze completamente diverse dalle persone con una disabilità cognitiva, per le quali i siti web devono essere strutturati in modo semplificato, usando un linguaggio semplificato, eccetera. Inoltre, moduli di formazione nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e dei media dovrebbero essere resi disponibili alle persone con disabilità.

Violenza sul posto di lavoro

Le molestie e altre forme di violenza sul posto di lavoro sono un problema diffuso, ma mancano misure globali per combatterle, nonostante l'obbligo previsto dall'Equality Act (articolo 4). La fornitura di consigli e supporto per gli interessat* dipende da singoli individui all'interno delle aziende e non è universalmente promossa. Il problema di base è che nel caso delle cosiddette forme più lievi di molestie, come le occhiate o i gesti osceni, non ci sono le condizioni per il sostegno dei servizi alle vittime, poiché questi atti non sono un crimine secondo il codice penale (vedi anche l'articolo 40 Molestie sessuali). Non tutte le regioni della Svizzera hanno servizi specifici per le vittime di violenza sul posto di lavoro che potrebbero sostituire i servizi di assistenza alle vittime.

Le persone con disabilità possono altresì avere bisogno di un supporto sul posto di lavoro che richieda una vicinanza fisica, ad esempio con un assistente. Il lavoro di prevenzione e di sensibilizzazione su questo punto è necessario per evitare qualsiasi forma di molestia sessuale. Nel campo della disabilità, la Carta per la prevenzione dell'abuso sessuale, del maltrattamento e di altre forme di violazione dell'integrità "Siamo vigili", adottata da diverse associazioni e organizzazioni, si riferisce anche al campo del lavoro e dovrebbe servire come criterio. Si riferisce in particolare alla selezione e all'assunzione dei dipendenti.

L'Equality Act copre solo la discriminazione diretta sulla base del sesso della persona interessata e non sulla base dei partner della persona interessata. L'orientamento sessuale non è quindi un criterio preso in considerazione e punibile nella discriminazione nelle assunzioni, a meno che non si tratti dell'articolo 261 bis del codice penale (la discriminazione deve essere pubblica e generale).

Chiediamo che l'accesso ai servizi di supporto alle vittime sia garantito a coloro che sono colpiti da qualsiasi forma di molestia sessuale. La base giuridica dell'accesso ai servizi deve essere esaminata.

Concetti, linee guida, liste di controllo, informazioni regolari sulla questione delle molestie sessuali, così come la formazione dei nuovi dipendenti sul tema, devono essere introdotti nelle aziende di tutta la Svizzera. La formazione continua obbligatoria per i direttori del personale, i dirigenti, il personale delle risorse umane e le persone di fiducia dovrebbe essere offerta e fornita da servizi specializzati.

Tutte le persone colpite da molestie sessuali dovrebbero essere sostenute, anche nei casi meno gravi. La consulenza di supporto alle vittime e altri servizi di consulenza

specificamente rivolti alle molestie sul posto di lavoro dovrebbero anche rivolgersi alle persone con disabilità (mentale, fisica, cognitiva, complessa, sensoriale, ecc.), e le persone incaricate di fornirli dovrebbero essere formate di conseguenza e tenendo conto di altre differenze, ad esempio per la consulenza alle persone LGBTQIA+.

Pure i laboratori nel campo del supporto alla disabilità dovrebbero essere considerati come luoghi di lavoro e quindi tutte le richieste dovrebbero essere applicate anche a tale contesto lavorativo.

Chiediamo che la consulenza per le persone colpite dalla violenza sul lavoro sia garantita e finanziata all'interno di ogni azienda o, se le dimensioni dell'azienda non lo permettono (PMI), in collaborazione con l'assistenza alle vittime del rispettivo cantone.

Chiediamo anche che tutte le grandi aziende svizzere con più di 1000 dipendenti siano obbligate a fornire servizi di mediazione e consulenza.

Esigiamo campagne di sensibilizzazione sulla violenza di genere sul posto di lavoro in tutte le aziende e a tutti i livelli di gestione, la formazione dei membri dei comitati del personale e dei dipartimenti delle risorse umane, così come in tutti i corsi di formazione professionale.

Chiediamo l'applicazione rigorosa della legge sull'uguaglianza.

Chiediamo alla Confederazione (SECO) di completare la sua documentazione sulla "violenza contro le donne" come definita nella CI nel suo settimo rapporto sulla "Indagine europea sulle condizioni di lavoro".

Chiediamo che la Confederazione organizzi campagne d'informazione e di sensibilizzazione per informare le persone potenzialmente interessate dei loro diritti, così come una formazione sugli obblighi del dator* di lavoro (per quanto riguarda il rispetto e l'applicazione delle norme di sicurezza sul posto di lavoro e il dovere di assistenza). Le informazioni dovrebbero essere fornite in formati adatti alle persone con disabilità.

Nuova tendenza: attor* problematici nel campo della violenza

Nel campo del sostegno, della protezione, della terapia, ecc., vediamo un numero crescente di nuovi attor* del settore privato che offrono servizi alle vittime di violenza non sempre testati e che sono spesso privi delle necessarie conoscenze specialistiche. Inoltre, le motivazioni di questi fornitori di servizi spesso differiscono dai diritti umani e dal sostegno alle vittime o alle persone interessate. Hanno un'agenda nascosta o si presentano come se avessero una missione. Questo è il caso,

per esempio, delle organizzazioni che sostengono le persone colpite dal traffico di esseri umani e sono motivate da convinzioni cristiane.

Devono essere stabiliti criteri chiari per la formazione, la competenza e il perfezionamento per i centri (specializzati) di consulenza alle vittime, i servizi di assistenza sociale specializzati e le case protette.

Solo le organizzazioni qualificate dovrebbero essere considerate e finanziate dalle autorità per garantire qualità e professionalità nell'approccio e nel sostegno alle persone colpite dalla violenza. In particolare, le ONG che lavorano per i gruppi di persone colpite devono ricevere le risorse necessarie per superare il processo di qualificazione richiesto.

Intersex e il coinvolgimento del settore privato e dei media

Attualmente, la Svizzera non ha praticamente adottato alcuna misura per incoraggiare il settore privato, il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e i media a favore delle donne/ragazze o delle persone intersessuali.

Chiediamo alla Svizzera di incoraggiare soprattutto i media a prevenire la violenza contro le donne e le persone intersessuali. Questo impegno può essere collegato ad una campagna globale per politiche integrate, prevenzione, protezione e sostegno contro le forme di violenza nel senso dell'articolo 3 (a) e (b).

Persone trans

Molti attori* del settore privato e giornalisti*, così come le agenzie governative, non hanno ancora fatto il loro lavoro di sensibilizzazione per una comunicazione rispettosa su e con le persone trans, e spesso non ne sono nemmeno consapevoli. Le ONG specializzate offrono conoscenze specifiche, ma non hanno le risorse e i mezzi per raggiungere il grande pubblico. Inoltre, spesso mancano linee guida e standard di autoregolamentazione per la protezione e l'uguaglianza delle persone trans.

Ogni volta che lo Stato prende delle misure per incoraggiare il settore privato, i media o il campo delle TIC a contribuire allo sviluppo e all'attuazione di misure politiche per combattere la violenza contro le donne e per aumentare il rispetto della loro dignità, si deve fare attenzione a garantire che anche le persone trans siano prese in considerazione e a coinvolgere organizzazioni specializzate.

Le questioni trans dovrebbero essere integrate negli standard di autoregolamentazione e nei codici di condotta sulla violenza o sull'uguaglianza di

genere esistenti per il settore delle TIC e dei media. La collaborazione con le persone trans e le organizzazioni specializzate dovrebbe essere ricercata nello sviluppo di tali documenti.

Persone con disabilità

Per quanto ne sappiamo, non ci sono standard o codici di condotta nel settore privato riguardanti la violenza contro le donne o l'uguaglianza delle donne e delle persone con altre identità di genere che includano anche la questione della disabilità. Vedere il capitolo precedente sulle misure nel campo della disabilità.

► Vedi i rapporti approfonditi di Vüag e Avanti Donne

Ogni volta che lo Stato prende misure per incoraggiare il settore privato, i media o il campo delle TIC a contribuire allo sviluppo e all'attuazione di misure politiche per combattere la violenza contro le donne e per aumentare il rispetto della loro dignità, si deve fare attenzione a garantire che anche le persone con disabilità siano prese in considerazione e a coinvolgere organizzazioni specializzate.

Le questioni delle persone con disabilità dovrebbero essere integrate negli standard di autoregolamentazione e nei codici di condotta esistenti per il settore delle TIC e dei media per quanto riguarda la violenza o la parità di genere. La collaborazione con persone con diverse forme di disabilità e organizzazioni di disabilità dovrebbe essere ricercata nello sviluppo di tali documenti.

La Carta per la prevenzione dell'abuso sessuale, del maltrattamento e di altre forme di violazione dell'integrità delle organizzazioni e associazioni nel campo della disabilità, "Siamo vigili", dovrebbe essere considerata come un obbligo. I settori delle TIC e dei media dovrebbero sviluppare e prendere misure per l'attuazione concreta di questa Carta nelle loro strutture. Le autorità pubbliche dovrebbero incoraggiare questo processo in modo mirato e fornire un sostegno finanziario.

Capitolo IV

Protezione e sostegno



Art. 18 Obblighi generali

Lacune nella protezione e nel sostegno a tutte le persone colpite dalla violenza

Oggi, non tutte le persone colpite dalla violenza in Svizzera ricevono la protezione e il sostegno di cui hanno bisogno. È quindi importante garantire i principi giuridici e i finanziamenti per il sostegno e la protezione specifici di tutte le persone colpite. Una revisione della legge sull'assistenza alle vittime è una delle misure da adottare per garantire che il sostegno e la protezione si applichino anche in caso di violenza commessa all'estero. Vedi art. 60.

Cooperazione interdisciplinare e coordinata tra tutti gli attori*

Manca una cooperazione interdisciplinare coordinata tra attori* statali e non statali. È quindi necessario stabilire una cooperazione interdisciplinare coordinata a livello nazionale tra tutti gli attori* statali e non statali che svolgono un ruolo chiave in questo campo. Le ONG dovrebbero essere sistematicamente coinvolte quando si adottano misure o si rivedono leggi e procedure relative alla protezione contro la violenza. Si dovrebbe quindi considerare come i servizi specializzati possano lavorare meglio insieme su casi concreti, rispettando la protezione dei dati. Ciò non solo migliorerà la protezione delle vittime e la prevenzione, ma permetterà anche il monitoraggio e il controllo della qualità degli interventi, per esempio, nell'area della consulenza agli autori dei reati. Tutti gli attori* che lavorano nel campo della violenza, come la polizia, i tribunali, i pubblici ministeri, l'APMA, l'ufficio delle migrazioni, il servizio sanitario, ecc., devono seguire una formazione obbligatoria per aumentare la loro consapevolezza e conoscenza della violenza di genere, dei diversi gruppi di persone interessate e delle forme specifiche di violenza come le E/MGF. Devono essere istituiti corsi comuni e ulteriori formazioni, nonché consultazioni sui servizi di supporto per le persone colpite e per gli autori della violenza, in modo da poter sviluppare una comprensione globale. Con questa modalità, coloro che lavorano nel campo dell'assistenza alle vittime acquisiscono una grande esperienza pratica nel lavoro con i perpetratori, e i consulenti dei perpetratori si fanno un'idea della prospettiva delle vittime.

Aiuto specializzato senza coinvolgimento della polizia

Attualmente, ci sono ancora aree in cui è impossibile ricevere supporto specializzato e protezione per le persone colpite senza il coinvolgimento della polizia

(specialmente nei casi di violenza di genere). I servizi di sostegno devono quindi essere organizzati e sviluppati a livello nazionale in modo che tutte le persone colpite dalla violenza possano trovare aiuto in qualsiasi momento, senza dover decidere se denunciare o meno in quell'istante.

Tutte le persone colpite devono avere accesso a servizi di supporto che siano appropriati alla loro situazione e soddisfino i loro bisogni specifici. A tal fine, un'analisi dettagliata a livello nazionale o cantonale dovrebbe essere effettuata per determinare i gruppi di persone colpite e se hanno accesso ai servizi, così come il livello di consapevolezza e le lacune nei servizi. Il coinvolgimento delle ONG specializzate e delle persone interessate è essenziale a questo proposito. Successivamente, devono essere prese misure appropriate e le risorse necessarie devono essere rese disponibili in modo sostenibile. Il governo federale e i cantoni devono finanziare i centri di consulenza affinché possano essere prese le misure necessarie per migliorare l'accesso ai servizi di supporto esistenti e la formazione del personale.

La vittimizzazione secondaria delle persone colpite dalla violenza deve essere impedita. Ciò può essere raggiunto attraverso la formazione, la sensibilizzazione e le linee guida per le autorità pubbliche (ad esempio le autorità giudiziarie, il personale medico, le APMA) su tutte le forme di violenza contro i minori intersessuali, disabili, LGBTQIA+, eccetera, cosicché tale violenza sia nota a tutti. Questo è l'unico modo per proteggersi efficacemente dalla vittimizzazione secondaria.

Lavorare con gli autori di violenza domestica per proteggere le vittime

Lavorare con gli autori della violenza è una parte importante della protezione alle vittime. Per ottimizzare questo lavoro con gli autori di violenza, è necessario iscriverlo nella legge, in particolare finanziando i dossier, ma anche con una partecipazione finanziaria ai costi di funzionamento dei servizi specializzati, cioè attraverso una legge per il sostegno delle persone che fanno ricorso alla violenza (LAREV), simile al finanziamento della LAV. > Vedi art. 16 CI

Art. 19 Informazioni

L'informazione deve essere intensificata e sistematizzata in tutte le regioni della Svizzera e organizzata in modo da raggiungere tutti i gruppi target. La Confederazione, i cantoni e i comuni (soprattutto le città) devono essere responsabili di fornire le risorse necessarie.

Gli attori* non governativi specializzati e le stesse persone interessate dovrebbero essere coinvolti e dotati delle risorse necessarie. I responsabili della comunicazione

devono essere adeguatamente formati.

Un'informazione appropriata e tempestiva è necessaria in tutte le lingue (comprese quelle di facile lettura/semplificate, il linguaggio dei segni, il Braille, ecc.), in tutte le forme (comunicazione visiva, audio, aumentativa e alternativa), sui canali rilevanti per i diversi gruppi interessati (comprese le reti sociali), senza barriere e in una comprensione globale. Il coinvolgimento delle parti interessate dai campi dell'educazione, della medicina, dei servizi sociali, ecc., rimane cruciale.

Per quanto riguarda le E/MGF, riteniamo che un finanziamento statale sostenibile del lavoro di informazione della Rete svizzera contro le E/MGF dopo la fine del 2023 sia fondamentale per poter informare le persone colpite e a rischio sulla consulenza disponibile in una lingua comprensibile.

I servizi di sostegno e protezione offerti dovrebbero essere comunicati alle autorità educative, sociali, sanitarie e pubbliche nel contesto dei loro corsi di formazione, in modo che possano aiutare gli interessati ad accedere ai servizi specializzati appropriati.

Una volta che la persona colpita dalla violenza ha dato il suo consenso, gli operatori sanitari (medici, ospedali, policlinici, ecc.) e altri settori devono essere in grado di trasferire i dati ai centri di consulenza per le vittime. È importante che la polizia non sia coinvolta in questa fase.

Seguendo il modello spagnolo del sistema "Mascarilla-19" (Maschera-19), le farmacie ed eventualmente altri luoghi appropriati diventano luoghi dove le persone colpite dalla violenza possono facilmente chiedere aiuto con una password.

In collaborazione con InterAction Switzerland, dovrebbero essere istituiti servizi di consulenza indipendenti dal punto di vista medico per le donne incinte che aspettano un* bambin* con una variante di genere (intersessuale). In molti casi, queste donne finiscono per abortire perché la consulenza ricevuta era inadeguata e "patologizzante".

Art. 20 Servizi di sostegno generale &

Art. 22 Servizi di sostegno specializzati

Molte delle offerte di consulenza esistenti non sono accessibili a tutte le persone colpite dalla violenza, e la consapevolezza del supporto specifico per i gruppi colpiti come rifugiati, migranti, LGBTQIA+, persone con disabilità, ecc., non è sufficientemente alta. Pertanto, i miglioramenti sono urgentemente necessari.

Gli sforzi di interconnessione tematica (sulle diverse forme e gruppi di persone colpite dalla violenza) sotto forma di tavole rotonde regionali e sovraregionali, per esempio, dovrebbero essere promossi e rafforzati dalla Confederazione e dai cantoni.

È importante creare punti di contatto unici (Single Point of Contact, SpoC) per i diversi temi (forme di violenza e gruppi colpiti) tra gli attori* a livello locale, cantonale e sovraregionale e ancorare il trasferimento di conoscenze dai servizi specializzati a questi attori*.

Rifugiati e migranti

Le responsabilità delle autorità che si occupano di asilo e di migrazione per quanto riguarda la gestione e il sostegno delle donne vittime di violenza devono essere chiarite a livello nazionale e cantonale.

Le persone colpite dalla violenza commessa all'estero hanno bisogno di accedere a un sostegno specializzato, finanziato e istituzionalizzato da servizi specializzati nella violenza e nei gruppi interessati. Ciò richiede la fornitura di un supporto specializzato sufficiente a soddisfare i bisogni delle donne e delle ragazze vittime di violenza nel settore dell'asilo (compreso l'interpretariato).

Le donne rifugiate che subiscono violenza e hanno bisogno di sostegno dovrebbero essere indirizzate a centri specializzati in modo coerente e il più presto possibile.

L'accesso autodeterminato e rapido alle cure sanitarie (comprese quelle psicologiche) per le donne vittime di violenza nel sistema di asilo deve essere garantito (nessun "gate-keeping").

L'accesso ai servizi deve essere facilitato per i migranti e i rifugiati in modo proattivo e non consistere solo nella fornitura di informazioni.

LGBTQIA+

La formazione sistematica di tutti i servizi sulle questioni LGBTQIA+ da parte di organizzazioni specializzate, nonché le risorse per tale formazione e l'implementazione di possibili adattamenti sono necessari per rendere i servizi a livello nazionale accessibili a tutte le persone LGBTQIA+.

Persone con disabilità

Le lacune nei servizi di sostegno alle persone con disabilità colpite dalla violenza devono essere colmate fornendo ai servizi esistenti mezzi sufficienti per acquisire le competenze necessarie a sostenere e consigliare professionalmente le persone con disabilità e a fornire le infrastrutture necessarie.

Le persone con disabilità colpite dalla violenza hanno bisogno di un accesso completo ai servizi sanitari e sociali. Per raggiungere questo obiettivo, il governo, le

organizzazioni sanitarie e sociali specializzate e le organizzazioni di disabili devono lavorare insieme per sviluppare soluzioni.

Anche i famigliari e il personale di supporto devono poter accedere ai centri di consulenza se sono stati testimoni di violenze o sospettano che una persona con disabilità sia stata o venga abusata.

I centri assicurano anche che le informazioni su questi servizi siano disponibili attraverso i vari canali d'informazione in modo appropriato, in modo tempestivo e in formati di comunicazione adatti alle diverse disabilità. Il personale di questi centri è formato per sviluppare tali informazioni e per comunicare in modo appropriato.

Persone intersessuali

I servizi sanitari, di consulenza e prevenzione, così come il sostegno psicologico per i genitori e gli adolescenti intersessuali devono essere forniti indipendentemente dalle cure mediche negli ospedali cantonali.

Lavoratori del sesso

I lavoratori del sesso hanno bisogno di un accesso alla consulenza e all'assistenza sanitaria a bassa soglia a livello nazionale.

Sfruttamento

Il finanziamento pubblico deve garantire che in tutta la Svizzera ci sia un numero sufficiente di centri di consulenza a bassa soglia specializzati nel lavoro e nello sfruttamento sessuale.

Violenza digitale

Servizi di sostegno finanziati dallo Stato dovrebbero essere forniti in tutta la Svizzera per combattere la violenza su Internet. Le organizzazioni specializzate dovrebbero essere coinvolte.

E/MGF

È auspicabile l'esistenza di servizi di supporto specifici per le persone colpite da E/MGF. Ciò richiede l'istituzione di un centro di competenza nazionale e di servizi di consulenza adeguati a livello regionale, poiché la E/MGF è un argomento tabù. L'accesso a bassa soglia a servizi di supporto specializzati è dunque essenziale. Considerando che tale accesso esiste solo in poche regioni della Svizzera, un servizio di consulenza nazionale come quello offerto dalla Rete svizzera contro le E/MGF è

indispensabile. Le offerte di protezione e sostegno fatte dalla Rete e dai suoi partner devono continuare ad essere diffuse e garantite, anche dopo il 2023.

È essenziale che le donne e le ragazze che hanno subito una E/MGF abbiano accesso a servizi di assistenza e supporto finanziati e specializzati (ad esempio, servizi psicosociali e medici che siano sensibili alla E/MGF, copertura dei co-pagamenti per interventi medici e dei costi di interpretazione). È importante che questi servizi siano disponibili per tutte le donne e le ragazze colpite da E/MGF, indipendentemente dal fatto che intendano rimanere in Svizzera.

I cantoni devono garantire servizi sanitari, di consulenza e di prevenzione a lungo termine e sostenibili per proteggere le persone a rischio e per sostenere quelle già colpite dalla E/MGF.

Art. 23 Case di accoglienza

Case di accoglienza per donne e ragazze

Sulla base delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa, è importante rivalutare regolarmente, a livello cantonale o regionale, se il numero attuale di posti nei vari cantoni è sufficiente. Oltre al numero di posti, il tasso di occupazione e le risorse di personale dovrebbero essere rivisti nella pianificazione dell'offerta. Ogni vittima dovrebbe avere facile accesso a una casa di accoglienza, indipendentemente da dove vive. I cantoni che non hanno tali strutture dovrebbero quindi essere obbligati a contribuire finanziariamente ad una casa di accoglienza come parte di un contratto di servizio.

L'accesso a una casa d'accoglienza deve essere garantito anche ai minori, alle persone con qualsiasi tipo di disabilità (fisica, mentale, cognitiva e sensoriale), alle persone con dipendenza, alle donne migranti rifugiate, alle persone con disturbo da stress post-traumatico (PTSD), alle vittime di tortura, alle persone LGBTQIA+, eccetera. Le case di accoglienza sono organizzate in modo tale che tutte le donne con disabilità possano essere accompagnate in modo specializzato e competente. Per le donne incinte, le donne con neonati e le madri con più figli, sono necessarie risorse adeguate e finanziamenti per le infrastrutture corrispondenti. Secondo i calcoli del DAO e i valori empirici, un soggiorno di 35 giorni (con assistenza 24 ore su 24) in una casa d'accoglienza per donne richiede una percentuale del 30 per cento della forza lavoro per persona per giorno di permanenza, o 225 ore per persona.

I servizi di base delle case di accoglienza per donne, secondo il catalogo dei servizi

CDAS per le case di accoglienza per donne, devono essere finanziati dalle autorità pubbliche sulla base di un contratto di servizio. I contributi orientati all'oggetto devono essere pagati dai cantoni in cui si trovano le case di accoglienza, così come dai cantoni che non hanno strutture proprie.

È importante assicurare che il rischio finanziario dovuto alle fluttuazioni dell'occupazione venga ridotto: oltre ai costi generati in base all'occupazione (idealmente, un tasso di occupazione delle camere del 75%), il finanziamento orientato all'oggetto deve includere anche i costi che devono essere pagati indipendentemente dall'occupazione (tassa di fornitura o servizio di base fisso). Ciò include, in particolare, le infrastrutture e le risorse di personale.

La Confederazione e i cantoni devono finanziare il lavoro di sensibilizzazione e di pubbliche relazioni delle case di accoglienza delle donne, poiché questo limita notevolmente i costi di intervento.

Il lavoro della DAO come organizzazione di solidarietà femminile deve essere adeguatamente cofinanziato dalla Confederazione e dai cantoni.

Nel caso dei matrimoni forzati, non è raro trovare costellazioni in cui le vittime vogliono entrare in una casa d'accoglienza con il partner proibito dalla famiglia (che può anche essere coinvolto e in pericolo). Non c'è ancora un'offerta del genere, il che significa che si devono cercare soluzioni private. La cooperazione internazionale con, per esempio, strutture di protezione specializzate come quelle in Germania dove vengono accettate anche le coppie, potrebbe essere una soluzione. Il finanziamento dovrebbe essere chiarito.

C'è bisogno di case d'accoglienza a bassa soglia per le ragazze in Svizzera, in ogni regione linguistica e in ogni grande regione. A tal fine, dovrebbe essere realizzato uno studio di prevalenza delle ragazze e delle giovani donne colpite dalla violenza e dovrebbe essere stabilito il bisogno di luoghi di rifugio in Svizzera. Questo studio dovrebbe essere completo e includere tutti i gruppi di persone colpite dalla violenza (ragazze e giovani donne con disabilità, rifugiati, ecc.). La MädchenHouse des Filles Biel-Bienne deve essere finanziata immediatamente per garantire che l'infrastruttura sia riaperta e ampliata.

Lo Stato deve fornire le risorse necessarie per il funzionamento globale senza barriere delle case d'accoglienza per ragazze.

Il finanziamento dei soggiorni per gli adulti dovrebbe essere coperto dal sostegno alle vittime.

Come per le case d'accoglienza per donne, lo scopo delle case d'accoglienza per ragazze e il loro finanziamento dovrebbero essere garantiti indipendentemente dai

tassi di occupazione.

La fornitura di informazioni sulle case di accoglienza dovrebbe essere finanziata pubblicamente.

Protezione specializzata per le persone LBTQIA+

Un numero sufficiente di case d'accoglienza specializzate per le persone LGBTQIA+ dovrebbe essere stabilito in tutta la Svizzera e finanziato dallo Stato. Anche le esigenze dei giovani, delle persone con disabilità e dei rifugiati devono essere prese in considerazione.

Soluzioni successive

Un buon sistema di "aftercare" (ad esempio sotto forma di alloggio temporaneo sorvegliato o di assistenza ambulatoriale) deve essere istituito in numero adeguato dai cantoni e adeguatamente finanziato. I comuni devono garantire un contributo finanziario (assistenza sociale) per il finanziamento delle soluzioni successive (alloggio e bisogni di base). I costi di sostegno non dovrebbero essere sostenuti dalle vittime ma dalle autorità pubbliche. Le soluzioni transitorie sotto forma di alloggi supportati per le giovani vittime di età superiore ai 18 anni, per le persone con disabilità e per le donne incinte e le madri con neonati o divers* bambin* dovrebbero essere finanziate anche dalle autorità pubbliche. Richiediamo altresì la sensibilizzazione e la specializzazione del personale delle istituzioni che accompagnano i bambin* e le madri (dopo un soggiorno in una casa di accoglienza per donne), ad esempio i professionist* delle istituzioni materno-infantili, gli assistenti sociali scolastici e i dipendenti dei servizi pubblici.

► **Sul tema degli alloggi per i rifugiati: si veda il capitolo migrazione e asilo**

Art. 24 Hotline

Esigiamo l'istituzione di un centro nazionale di consulenza telefonica e online 24 ore su 24 per le persone colpite dalla violenza e per quelle coinvolte: anonimo, gratuito, confidenziale, inclusivo, senza barriere e condotto da professionist* specializzati.

Per le persone interessate gli ostacoli devono essere ridotti al minimo. Per esempio, dovrebbero essere in grado di accedere a uno specialista in questo campo direttamente quando alzano il telefono, senza dover comporre altri numeri ("in caso di xy, comporre 1").

Il mandato deve essere formulato in modo chiaro e il più limitato possibile,

con l'obiettivo di indirizzare verso servizi specializzati o geograficamente vicini o verso l'assistenza di emergenza: quando gli uffici sono aperti, vengono date le prime informazioni con, se necessario, un trasferimento accompagnato al servizio competente. Al di fuori dell'orario d'ufficio dei servizi specializzati, la stabilizzazione e la consulenza iniziale, ed eventualmente i primi passi in caso di emergenza, vengono effettuati, seguiti dal triage il giorno lavorativo successivo del servizio specializzato. Se non esiste un servizio specializzato per certi gruppi di persone (ad esempio per le persone con disabilità) o se il triage è impossibile per le persone interessate, si dovrebbe fornire assistenza diretta.

In nessun caso tale mandato dovrebbe essere dato ad attori* privati, orientati al profitto o non professionali.

La professionalità del personale deve essere garantita. Ciò richiede che il personale abbia le conoscenze necessarie: conoscenze di base della LAV, formazione ed esperienza con le persone traumatizzate, trattare con persone con disabilità psicologiche, cognitive o difficoltà di comunicazione, capacità di stabilizzare le persone interessate, conoscenza dei servizi rilevanti per la consulenza, know-how nei casi di violenza acuta e familiarità con la diversità di genere, compresa la lingua. Questa professionalità deve essere finanziata dallo Stato.

L'accesso e il sostegno devono essere garantiti a tutte le persone colpite dalla violenza. L'implementazione deve essere inclusiva, cioè adeguata e accessibile a tutti: comunicazione orale e scritta, traduzione, linguaggio facile/semplificato, comunicazione avanzata e alternativa, linguaggio dei segni, comunicazione specializzata/per esigenze speciali.

Il centro di consulenza 24 ore su 24 non è un sostituto della consulenza faccia a faccia, vicino a dove vivono le persone. Questa offerta rimane essenziale, specialmente per le persone per le quali la consulenza telefonica oppure online non è adatta.

Il centro di consulenza 24 ore su 24 non dovrebbe competere con i servizi esistenti. La necessità di servizi regionali e locali non dovrebbe essere compromessa. Tale soluzione deve essere offerta con il coinvolgimento delle competenze esistenti nei servizi di consulenza delle regioni e non deve portare alla scomparsa dei servizi regionali.

La selezione dovrebbe essere fatta per mezzo di offerte specializzate. Per esempio, il centro di consulenza 24 ore su 24 per le persone con variazioni nello sviluppo sessuale/caratteristiche sessuali (intersessuali) non dovrebbe sostituire la consulenza specialistica e tra pari. In questi casi, InterAction Switzerland dovrebbe

essere chiamata in causa, con un finanziamento adeguato.

Al fine di garantire che una soluzione globale e inclusiva possa essere raggiunta il più rapidamente possibile, la Confederazione deve svolgere un ruolo di sostegno che va oltre il ruolo di coordinamento che ha svolto sinora. La Confederazione deve provvedere al finanziamento insieme ai cantoni e svolgere un ruolo di guida. Altrimenti, temiamo che ci vorranno decenni prima di trovare finalmente una soluzione minima per 26 cantoni.

Rendendo i servizi di aiuto più accessibili e disponibili 24 ore al giorno, così come il numero centrale, si spera che più vittime si facciano avanti, il che significa più lavoro per i centri di consulenza. Le risorse aggiuntive devono essere finanziate dallo Stato e dai cantoni.

Art. 25 Sostegno alle vittime di violenza sessuale

Centri di emergenza per le prime cure mediche delle persone colpite da violenza di genere devono essere creati in tutta la Svizzera, sul modello di quelli di Berna, San Gallo e Aarau.

Le caratteristiche di questa assistenza medica specializzata dopo i reati sessuali dovrebbero essere le seguenti:

- informazioni senza barriere e comprensibili in diverse lingue; considerazione di diversi criteri per l'accesso senza barriere secondo la disabilità;
- accesso a bassa soglia;
- accoglienza e sostegno da parte di uno specialista formato (infermiera forense);
- esame medico e assistenza immediata entro 72 ore;
- documentazione e conservazione delle prove per l'uso in tribunale senza l'obbligo di presentare una denuncia, con adeguata conservazione delle prove per denunce successive;
- follow-up della vittima da parte di un servizio specializzato di assistenza alle vittime;
- collaborazione tra la polizia, la ginecologia, le malattie infettive, la medicina legale e i servizi di supporto alle vittime, gli specialisti in consulenza e supporto alle persone con disabilità e i membri della famiglia, al fine di fornire il miglior supporto possibile alle persone interessate;
- formazione e intervento di infermieri specializzati nelle cure forensi (infermieri forensi). La formazione include anche conoscenze mediche professionali su

gruppi specifici di persone colpite o a rischio, E/MGF, LGBTQIA+, diverse forme di disabilità, necessità di supporto e preoccupazioni correlate;

formazione e intervento di medici specializzati nel campo della violenza;

ottimizzazione dei processi e delle impostazioni per evitare la ri-traumatizzazione (locali, capacità del personale medico specializzato, ecc.).

Questi centri possono aiutare a salvaguardare le prove senza l'obbligo di denunciare la violenza domestica.

La CI raccomanda un centro per circa 200.000 abitanti. In Svizzera, questo significherebbe più di 40 centri, con almeno uno per cantone, o anche due o tre nei cantoni densamente popolati, il che garantirebbe un'assistenza sufficiente per la popolazione urbana e rurale.

Le specializzazioni e la sensibilizzazione sui temi della disabilità, LGBTQIA+, migrazione/fuga, ecc., devono essere coperte.

Art. 26 Protezione e sostegno de* bambin* testimoni

Numerosi studi dimostrano che c'è un legame significativo tra l'assistere alla violenza domestica e il deterioramento dello sviluppo fisico, psicologico, cognitivo e sociale de* bambin*. Inoltre, è stato dimostrato che il supporto professionale per i bambin* vittime di violenza domestica attraverso un approccio coordinato di tutte le parti coinvolte e i servizi specializzati è di grande importanza per mitigare le conseguenze negative della violenza domestica.

In pratica, il sostegno specializzato per i bambin* non può sempre essere fornito in modo coerente e completo a causa della mancanza di risorse finanziarie. In alcuni casi, ci sono problemi di cooperazione tra i centri specializzati e le autorità interessate, a causa della mancanza di personale o di conoscenze specialistiche e di consapevolezza della questione della violenza domestica e de* bambin*. In relazione all'articolo 26 della CI, le nostre richieste sono le seguenti: i bisogni del* bambin* e il suo benessere sono la priorità.

Per garantire che i diritti e i bisogni de* bambin* testimoni e direttamente colpiti dalla violenza domestica siano presi in considerazione, i cantoni devono fornire le

risorse finanziarie e umane corrispondenti. In termini concreti, ciò significa che nei centri ambulatoriali di sostegno alle vittime, nelle case di accoglienza per le donne e in altri servizi specializzati nella protezione de* bambin*, la consulenza e il sostegno ai* bambin* devono essere garantiti da personale specializzato e da infrastrutture adeguate. Le percentuali di occupazione del personale stabilite nei requisiti dell'articolo 23 devono essere considerate come una linea guida per il finanziamento dei servizi nelle case di accoglienza per donne. La compensazione finanziaria per i servizi relativi ai* bambin* dovrebbe essere fissata allo stesso livello delle donne.

Per quanto riguarda i diritti e i bisogni de* bambin* nelle case di accoglienza per donne, dovrebbe essere disponibile uno specialista dell'infanzia adeguatamente formato per lavorare con i bambin*. Anche i servizi di assistenza interni o esterni dovrebbero essere garantiti. Inoltre, devono essere messe a disposizione risorse finanziarie sufficienti per una regolare formazione e supervisione sul tema dell'interesse superiore del* bambin*, sull'intervista, eccetera.

È anche importante che sia disponibile un numero sufficiente di terapeut* infantili e che gli specialist* possano intervenire rapidamente per sostenere il contatto tra il* bambin* e il genitore non affidatario.

Al fine di soddisfare i bisogni del* bambin* e di dare la giusta considerazione al suo interesse superiore, è necessario un approccio coordinato dei servizi coinvolti. Per tale motivo, la formazione e la sensibilizzazione sul tema della violenza domestica e, in particolare, sul tema de* bambin* nel contesto della violenza domestica, devono far parte della formazione dei professionisti che sono o possono essere confrontati con il contesto della violenza domestica. Questo include, per esempio, insegnanti, agenti di polizia, professionist* della salute, operator* nel settore dell'asilo, così come formazioni in psicologia, legge, lavoro sociale o pedagogia sociale.

Nei procedimenti penali, non c'è quasi nessuna disposizione per le interviste con i bambin*, e le autorità penali non sanno come interrogare i bambin*. Chiediamo quindi che le autorità giudiziarie impieghino esperti specializzati quando interrogano i bambin*.

Art. 27 Segnalazione & Art. 28 Segnalazione da parte di professionisti

Gli attuali diritti e doveri di notifica per i diversi gruppi professionali sono molto confusi e impegnativi per i professionist*. Bisogna mettere in atto soluzioni semplici. Anche la segnalazione delle vittime varia da cantone a cantone. Pertanto, tutti i casi

dovrebbero essere segnalati automaticamente ai centri di consultazione specializzata.

L'aumento della domanda sui centri di consulenza che risulterà dalla segnalazione automatica deve essere finanziato di conseguenza dal cantone.

Persone con disabilità

Dal 2019, tutti gli specialisti dell'infanzia sono obbligati a informare le autorità se sospettano un rischio per il benessere di un* bambin*. Per gli adulti, questo obbligo di segnalazione si applica solo a coloro che ricoprono un ruolo ufficiale. Non esiste per i professionisti che lavorano con gli adulti. Tuttavia, hanno un diritto di notifica che troppo spesso viene ignorato. Chiediamo che l'obbligo di segnalare il pericolo alle autorità di protezione de* bambin* e degli adulti venga esteso ai professionisti del sostegno agli adulti. La segnalazione del pericolo dovrebbe essere semplice e senza barriere. I punti di contatto interni alle istituzioni per le segnalazioni dovrebbero essere accessibili a basse soglie. Dovrebbero anche definire le loro procedure interne per la segnalazione, i sospetti e le ipotesi, in modo che la segnalazione possa essere fatta facilmente anche da specialisti.

Matrimonio forzato

Nei casi di matrimonio forzato, ci sono sfide in termini di cooperazione tra le istituzioni con l'obbligo di denuncia (ad esempio la polizia, i servizi di migrazione e gli uffici di stato civile) e le istituzioni di supporto alle vittime soggette all'obbligo di riservatezza. Per migliorare tale cooperazione, il Servizio contro i matrimoni forzati ha sviluppato un sistema di Single Point of Contact (SPoC): un punto di contatto specializzato e sensibilizzato viene nominato presso le autorità che sono importanti per la protezione o il trattamento di un caso del genere, assicurando una cooperazione diretta e senza complicazioni. Sono state anche create reti e riunioni di esperti per assicurare la consapevolezza e la cooperazione pertinente tra gli attori* chiave e le parti interessate. In questo modo, secondo la nostra esperienza, si possono trovare soluzioni sostenibili.

Per una protezione adeguata delle vittime, è necessario prevedere sia i diritti e gli obblighi di notifica, sia il dovere di riservatezza. È necessario mettere in rete e collaborare tra i diversi attori* a tutti i livelli della sfera d'azione istituzionale e dei metodi di lavoro: in primo luogo, le istituzioni che hanno il dovere di riservatezza (come i consultori specializzati o i centri di sostegno alle vittime), in secondo luogo, le istituzioni neutrali che hanno accesso ai dossier di entrambe le parti (per esempio l'APMA e il Ministero della Giustizia), in terzo luogo, le istituzioni che hanno il dovere di riservatezza (come il Ministero della Giustizia). In quarto luogo, le istituzioni che hanno il dovere di notificare e riferire (come le autorità di stato civile, gli uffici

di migrazione e la polizia). I mezzi finanziari per tale collaborazione e per i canali corrispondenti devono essere garantiti.

Mutilazione genitale femminile

Come richiesto anche nel rapporto del Consiglio federale¹¹, il personale della APMA deve essere formato sul tema delle mutilazioni genitali femminili come minaccia al benessere de* bambin* e reso consapevole di poter individuare possibili casi di mutilazioni genitali femminili nelle procedure di protezione de* bambin* in corso e di proteggere e sostenere le persone colpite/a rischio. In tale contesto, è essenziale che siano a conoscenza dei servizi offerti dalla Rete svizzera contro le E/MGF.

Le E/MGF devono essere sempre più riconosciute come una forma di pericolo per i bambin* e devono essere prese in considerazione nelle misure (linee guida, formazione iniziale e continua, ecc.) per il riconoscimento precoce e il trattamento della violenza domestica e contro il pericolo per i bambin*. Le specificità delle E/MGF (fattor* di rischio specifici, forme isolate di violenza, ecc.) devono essere prese in considerazione.

Gli* attor* della protezione dell'infanzia dovrebbero incorporare procedure e responsabilità obbligatorie per le E/MGF, oltre a registrare e riferire sui casi.

Intersex (VCS)

Chiediamo che tutti gli operatori sanitari siano obbligati a denunciare ogni violenza alle autorità quando ci sono prove concrete che l'integrità fisica, psicologica e sociale de* bambin* intersessuale sia a rischio.

La legge nazionale non dovrebbe essere un ostacolo alla possibilità di denunciare alle organizzazioni o alle autorità competenti se una ragazza intersessuale rischia di diventare vittima di tale violenza, considerata dall'ONU e dalla CE come una pratica dannosa.

11 Rapport du Conseil fédéral : Mesures contre les mutilations génitales féminines (25.11.2021)
<https://www.news.admin.ch/newsd/message/attachments/64058.pdf>

Capitolo V

Diritto materiale



In Svizzera, manca un monitoraggio statale sistematico dell'applicazione della legge sulla violenza, una valutazione sistematica associata e una revisione della legge sulla base di questa valutazione e dei bisogni. La conseguenza è che spesso non si riconoscono le carenze del diritto positivo o della sua applicazione, il che ostacola il suo adattamento o lo rende insufficiente. Pertanto, è necessario un monitoraggio e una valutazione sistematica del diritto positivo e della sua attuazione nel campo della violenza.

Non esiste una legislazione che affronti la violenza di genere. A Ginevra è in corso un progetto di legge sulla violenza di genere (e la violenza domestica). Sulla base delle esperienze internazionali, si deve esaminare se una tale legge risponderà meglio alle manifestazioni di queste forme di violenza anche a livello nazionale, e se sarà in grado di rimediare agli attuali problemi per coprire tutte le forme di violenza. Ciò include, per esempio, casi di molestie e sessismo.

Non esiste nemmeno una legge specifica sulla violenza domestica. È necessaria una revisione simile a quella per la violenza di genere.

Nel caso della violenza digitale, c'è un urgente bisogno di chiudere le scappatoie legislative per i reati di genere.

Child Protection Switzerland chiede che il divieto esplicito della violenza nell'educazione sia sancito dalla legge. Questo articolo definisce i concetti di base dell'educazione. Questo dovrebbe essere fatto senza un divieto penale, ma con misure di sostegno ai genitori nel loro compito educativo.

Raccomandiamo alla Svizzera di proibire esplicitamente le operazioni genitali e i trattamenti ormonali - che sono eseguiti per cambiare le caratteristiche sessuali di un* bambin* (come nel caso delle MGF) e che sono considerati pratiche dannose dalla CEDAW.¹² Un'eccezione a questa regola è se la vita del* bambin* è in pericolo (emergenza temporale o in caso di prevenzione di un rischio urgente per la salute del* bambin* (emergenza materiale). Le sterilizzazioni delle ragazze intersessuali dovrebbero essere incluse in un divieto penale.¹³ Facciamo riferimento al rapporto approfondito di InterAction Switzerland.

Il discorso di odio generale contro le donne e le persone trans è un fatto. Tuttavia, questo non è proibito, a differenza dei discorsi d'odio legati all'orientamento sessuale. L'obiettivo è quello di introdurre un divieto dei discorsi d'odio basati sull'identità di genere, l'espressione di genere e le caratteristiche sessuali nell'art. 261bis del Codice

12 CEDAW/C/CHE/CO/4-5, para.25(e) ; CEDAW/C/GC/31/CRC/C/GC/18, para.16

13 Commission nationale d'éthique pour la médecine humaine, NEK-CNE, Attitude à adopter face aux variations du développement sexuel, Prise de position no 20/2012.

penale svizzero e nell'art. 171c del Codice penale svizzero.

Poiché le persone lesbiche, bisessuali e queer sono ancora svantaggiate in vari settori, come la famiglia, la genitorialità, la discriminazione nel lavoro, sono necessarie misure legali corrispondenti.

Ci deve essere un divieto sulle procedure di conversione che mirano a cambiare l'orientamento sessuale o l'identità di genere.

In Svizzera, lo sfruttamento del lavoro, ad esempio dei migranti in casa, non è un reato in sé ed è solo difficilmente punibile. Il Codice penale deve tener conto della concentrazione o delle sfumature delle diverse forme di sfruttamento del lavoro e gli autori devono essere puniti di conseguenza. La creazione di un articolo nel Codice penale svizzero per lo stato di fatto dello "sfruttamento del lavoro" è urgente.

La vigente legge svizzera attua una violenza strutturale sulle persone non binarie, poiché ne occupa l'esistenza. Chiediamo pertanto che le persone con un'identità di genere non binaria abbiano la possibilità di far inserire questa identità autodeterminata in tutti i registri statali come loro sesso ufficiale o di rinunciare all'iscrizione del loro sesso. Le statistiche e la raccolta dei dati devono anche permettere alle persone con identità di genere non binarie di indicare correttamente il loro genere e far contare le loro risposte. L'applicazione della legge, per esempio da parte degli assicuratori sanitari, ha violente ripercussioni quando la richiedono, in alcuni casi, come condizione per coprire i costi di altri trattamenti medici. In Svizzera, in generale, non ci sono linee guida sistematicamente vincolanti sulla violenza di genere, mentre la situazione per quanto riguarda la violenza domestica è leggermente migliore grazie alla sua storia più lunga di istituzionalizzazione.

Non ci sono linee guida per gruppi professionali per alcune persone colpite dalla violenza: per esempio, per le persone trans e intersessuali o per le persone con disabilità. Pertanto, è necessario lo sviluppo sistematico, l'ancoraggio e l'aggiornamento regolare di linee guida per tutti i gruppi professionali pertinenti che coprono le diverse forme di violenza e gruppi di persone colpite. Questo vale sia per il modo di trattare le persone colpite dalla violenza che per la prevenzione della violenza. Anche questo deve essere monitorato.

Nel quadro del postulato 20.3886 "Violenza contro le persone con disabilità in Svizzera" della consigliera nazionale Franziska Roth, o in uno studio separato, la compatibilità del diritto e della procedura penale svizzeri e la corrispondente pratica giudiziaria con le esigenze della CI per quanto riguarda la punibilità, il quadro penale, la condanna e la procedura penale in caso di diverse forme di violenza contro le persone con disabilità deve essere esaminata in dettaglio. Sulla base di tale analisi,

sarà poi necessario adattare la legislazione e le pratiche pertinenti.

L'applicazione della legge svizzera è insoddisfacente e svantaggia le persone con disabilità, anche a seconda del tipo di disabilità. Pertanto, per i gruppi professionali interessati sono necessarie linee guida e moduli di formazione sulle forme di disabilità e su come trattare le persone con disabilità, in modo che i pregiudizi e i preconcetti non impediscano la corretta valutazione degli atti punibili e degli atti di violenza. Tali linee guida e moduli dovrebbero essere preparati in collaborazione con le persone con disabilità, le organizzazioni che le rappresentano e gli specialisti che conoscono l'argomento. Inoltre, c'è bisogno di finanziare specialisti che siano formati nella comunicazione aumentativa e alternativa (CAA) e che abbiano competenze specifiche nell'intervistare e accompagnare le vittime con disabilità cognitive. L'uso di tali persone dovrebbe essere fatto fin dall'inizio della procedura.

Questo vale anche per i migranti e i rifugiati che dipendono dalla comunicazione in una lingua diversa dalle lingue nazionali ufficiali. La comunicazione deve essere assicurata attraverso adeguati servizi di interpretazione e traduzione.

Per i bambin* intersessuali, è difficile o impossibile ottenere una riparazione dalle autorità statali perché i termini di prescrizione sono troppo brevi (articolo 58 della Convenzione).

Art. 29 Procedimento civile e rimedi giuridici

Sono necessari i seguenti miglioramenti.

Per i minori, la nomina di un consulente legale (gratuito) deve essere resa obbligatoria, e ciò deve essere facilitato anche per altre persone (per esempio gli anziani) che sono capaci di discernimento ma privi dell'esercizio dei diritti civili.

Nel diritto della responsabilità (reclami contro i servizi statali), una presunzione di colpevolezza ed eventualmente una presunzione (confutabile) di causalità devono essere introdotte nei casi di violenza. Inoltre, la nomina di una consulenza legale (gratuita) sarebbe appropriata.

Le persone con disabilità che sono vittime di violenza hanno bisogno di informazioni nei loro formati di comunicazione e di un sostegno specifico. Le procedure per far valere i diritti civili contro gli autori e le autorità statali devono essere analizzate per determinare se sono accessibili alle persone con diverse forme di disabilità o se queste persone sono svantaggiate. Sulla base di questa analisi, dovrebbero essere prese misure appropriate e attuati i miglioramenti richiesti. Se necessario, i servizi esistenti per le donne dovrebbero essere sensibilizzati e il personale specializzato dovrebbe

essere formato di conseguenza. Le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano con la loro esperienza specializzata dovrebbero essere incluse.

Art. 30 Compensazione

È necessaria un'analisi dell'accessibilità e delle pratiche di assegnazione in relazione al risarcimento da una prospettiva di genere, prestando attenzione alla situazione dei diversi gruppi di persone colpite (per esempio le persone con disabilità) e includendo i gruppi colpiti e i servizi specializzati.

L'obiettivo è quello di assicurare che le vittime ricevano informazioni sufficienti sull'indennità nei vari formati di comunicazione.

Le prestazioni dell'autore del reato stabilite dal tribunale non devono essere ridotte se egli è insolvente o si oppone al pagamento.

L'attuale limite per l'indennizzo secondo la legge sull'assistenza alle vittime di 120.000,00 CHF non è sufficiente nei casi di lesioni gravi e dovrebbe essere raddoppiato.

Dalla revisione della legge sull'assistenza alle vittime, le vittime che subiscono un crimine grave all'estero non hanno diritto al risarcimento. La legge sull'assistenza alle vittime dovrebbe essere rivista in modo che la rappresentanza da parte di un avvocato nel paese del crimine, per le richieste di risarcimento nel quadro usuale per quel paese, sia finanziata dall'assistenza alle vittime.

A nostra conoscenza, finora nessuna persona intersessuale ha chiesto o ricevuto un risarcimento per danni medici sproporzionati. Chiediamo un risarcimento equo e appropriato per le persone intersessuali colpite da interventi chirurgici o altri danni medici senza il loro consenso libero, preventivo e informato.

Fino a poco tempo fa, le persone trans dovevano generalmente dimostrare la loro disabilità riproduttiva per cambiare la loro designazione di genere. Molti sono stati sterilizzati contro la loro volontà di fronte a questa coercizione statale, che è ora riconosciuta come una violazione dell'articolo 3 della CEDU, ovvero il divieto di tortura, trattamenti inumani o degradanti. Esigiamo un risarcimento adeguato e delle scuse ufficiali da parte dello Stato per le persone trans che hanno subito operazioni o trattamenti ormonali che influenzano o escludono la loro fertilità per cambiare il loro genere ufficiale e il loro nome, a causa della coercizione statale e contro la loro volontà.

Le persone diventano vittime dello sfruttamento del lavoro, per esempio nelle case private. Dei pochi casi conosciuti, solo una frazione di loro è stata in grado di far valere con successo i propri diritti attraverso il sistema legale e una frazione

ancora minore è stata in grado di ottenere un risarcimento per lo sfruttamento e la violenza. Esigiamo quindi l'accesso ai procedimenti legali e il risarcimento per coloro che hanno sofferto per lo sfruttamento del loro lavoro.

I figl* delle vittime di violenza domestica ricevono sempre meno risarcimenti per i danni mentali dati attraverso l'assistenza alle vittime. Tuttavia, c'è bisogno di un maggiore risarcimento per i danni emotivi per i figli dei sopravvissuti e anche per i bambin* vittime di violenza domestica.

Art. 31 Custodia, accesso e sicurezza

Nella pratica attuale, il diritto di accesso ai genitori ha un grande valore e nei casi di violenza domestica le autorità competenti fanno grandi concessioni agli interessi del colpevole. I bisogni de* bambin* e delle madri interessate e la loro protezione non sono sufficientemente presi in considerazione. Chiediamo quindi che:

il trattamento dei diritti di custodia e di accesso nei casi di violenza domestica venga regolato dalla legge.

Solo i giudici addestrati e il personale dell'APMA dovrebbero decidere sulla concessione di custodia e accesso nei casi di violenza domestica.

Il bene de* bambin* deve essere posto al di sopra dei diritti dei genitori.

Le decisioni a favore del benessere de* bambin* presuppongono una stretta cooperazione e coordinazione tra i servizi specializzati e le autorità per il benessere de* bambin*, una pratica comune nei casi di violenza domestica che si concentra su* bambin* e i loro diritti, così come un dialogo istituzionalizzato tra i servizi coinvolti, come l'accesso con supporto professionale durante il periodo in cui ai genitori è vietato avere contatti.

Nei casi di violenza domestica, i diritti di custodia devono essere esaminati attentamente e nei casi gravi di violenza domestica devono essere assegnati al genitore non violento. A tal fine, l'art. 315a cpv. 3 CC dovrebbe essere applicato più spesso dalla PAA, poiché i casi di violenza domestica sono di solito casi urgenti in cui i diritti di custodia devono essere regolati provvisoriamente in modo rapido e professionale.

Durante un caso che richiede protezione dalla violenza, ci deve essere un accesso facilmente disponibile, a breve termine, finanziato e supervisionato professionalmente.

Dopo l'intervento della polizia, i bambin* di tutte le età che sono colpiti dalla violenza domestica dovrebbero essere ascoltati prontamente e ricevere l'aiuto necessario (senza che sia richiesto il consenso dei genitori). Secondo il modello

di Basilea Città, l'audizione viene effettuata per conto della APMA, il che la rende vincolante, permettendo così il contatto con più *bambin**. Un modello simile dovrebbe essere introdotto in tutta la Svizzera.

Nella procedura di protezione dell'unione coniugale, dovrebbe essere effettuato un esame standardizzato dell'uso di un avvocato per la difesa de* *bambin** e de* *giovani* che sono cointeressati nella violenza. L'ambito di intervento dei rappresentanti de* *bambin** che non sono sotto l'autorità dell'APMA dovrebbe essere ampliato.

Gli avvocati de* *bambin** dovrebbero essere impiegat* più spesso nella procedura APMA per gl* *adolescenti* direttamente colpiti dalla violenza domestica, al fine di ascoltarli e salvaguardare i loro diritti per quanto riguarda il loro futuro.

Poiché la rappresentanza de* *bambin** è in parte affidata a rappresentanti che non hanno una formazione specifica, il titolo di "avvocato de* *bambin**" deve essere espressamente protetto sulla base della formazione di Avvocati de* *bambin** Svizzera.

La partecipazione a un programma di educazione antiviolenza, la terapia individuale, la consulenza educativa o di dipendenza sono anche importanti misure di accompagnamento che potrebbero e dovrebbero essere ordinate dall'ufficio del procuratore/della corte e dall'avvocato de* *bambin**. Bisogna sviluppare per il genitore violento un programma educativo specifico (genitoriale), che potrebbe essere ordinato dall'accusa o dall'APMA.

Per i* *bambin** e i* *giovani trans*, non è garantito che la violenza psicologica, ad esempio sotto forma di rifiuto dell'identità di genere o del desiderio di transizione, da parte della persona con diritto di custodia o di visita sia riconosciuta come tale e che la loro protezione sia sufficiente. Pertanto, chiunque possa decidere sulla custodia e sui diritti di accesso de* *bambin** *trans* deve avere le conoscenze necessarie per identificare la violenza *trans* come tale, per prenderla sul serio e per garantire la sicurezza de* *bambin**. Lo stesso vale per i* *bambin** con una variazione dei caratteri sessuali (*intersessuali*).

Art. 32 Conseguenze civili dei matrimoni forzati

A livello parlamentare, ci sono interventi in corso nell'ambito dei matrimoni de* *minori*. Attualmente, la mozione CAJ-N 20.3011 tiene conto di due importanti preoccupazioni per la protezione e il contenimento dei matrimoni infantili chiedendo: la soppressione della ponderazione degli interessi per i* *minori* di età compresa tra i 16 e i 18 anni prevista dall'articolo 105, comma 6 CC in materia di riconoscimento di un matrimonio contratto all'estero, nonché il fatto che la data della conclusione

del matrimonio deve servire come riferimento per la nullità dei matrimoni infantili e non quella dell'introduzione della domanda o della sentenza. A nostro avviso, è necessario che queste due esigenze della revisione del Codice civile siano completate da un'estensione del periodo di ricorso a 25 anni, che il Consiglio federale ha già proposto il 29 gennaio 2020. In tale modo, le persone colpite da matrimoni di minori potrebbero decidere tra i 18 e i 25 anni se vogliono continuare il loro matrimonio e "ratificarlo" o se vogliono chiedere l'annullamento.

Art. 33 Violenza psicologica

La protezione del diritto penale in caso di violenza psicologica è debole in Svizzera. È quindi necessario esaminare come si potrebbe migliorare la protezione del diritto penale nei casi di violenza psicologica. La base legale deve essere cambiata in modo che le persone colpite da tutti i casi di violenza mentale possano accedere ai servizi di supporto alle vittime.

I bambin* hanno diritto a una protezione completa dalle punizioni corporali e da altre forme di violenza nell'educazione. Questo include sia la violenza fisica e psicologica contro i bambin* che l'abbandono. Protezione dei Bambin* Svizzera esige che il diritto a un'educazione senza violenza sia esplicitamente ancorato nel Codice civile svizzero come condizione importante per un cambiamento di comportamento in Svizzera a medio e lungo termine.

Art. 34 Molestie

In Svizzera non esiste un reato specifico di stalking. Tuttavia, il problema sta nel riconoscimento legale di forme di stalking in cui nessuno dei molti atti individuali di stalking è punibile di per sé, ma in cui gli atti di stalking presi nel loro insieme costituiscono una minaccia o un fastidio psicologico, fisico o sociale per la persona interessata. Per questo è necessario quanto segue.

Chiediamo che il reato di stalking ossessivo, incluso il cyber-stalking ossessivo, sia ancorato nel Codice penale. Questo creerà anche la base legale per il diritto ai servizi di supporto alle vittime.

Inoltre, sono necessarie misure di protezione uniformi a livello nazionale nella legge sul miglioramento della protezione delle vittime di violenza, che dovrebbe includere anche lo stalking da parte di terzi. Ciò viene confermato da un rapporto

del Consiglio federale.¹⁴

Si dovrebbe anche considerare la questione di come rendere il revenge porn un reato punibile, poiché è un peso notevole per la mente.

Art. 35 Violenza fisica

La violenza fisica è coperta da vari reati. Alcuni di questi sono formalizzati, in particolare i reati tipici della violenza domestica.

Dal 2020, la decisione di sospendere una procedura d'indagine appartiene al pubblico ministero per alleviare il peso sulle vittime: è importante monitorare questo nuovo sviluppo per vedere se i suoi effetti sono favorevoli alle persone colpite dalla violenza e per migliorarlo, se necessario, a favore delle vittime. Per esempio, è stato chiesto se il periodo di 6 mesi sia sufficiente, o se debba essere esteso a 12 mesi, o ancora se debba essere introdotta una proroga.

Nel caso della violenza fisica, c'è il problema (simile a quello della violenza psicologica) che per le decisioni sul diritto di soggiorno, i casi cosiddetti "leggeri" nel contesto della violenza domestica non sono considerati sufficienti ai fini dell'art. 50 ISA. Vedi Art. 59 CI

Per quanto riguarda l'educazione non violenta: le punizioni corporali da parte di una persona con autorità parentale sono ancora permesse in Svizzera.

Art. 36 Violenza sessuale, incluso lo stupro

L'attuale legge penale sulla violenza sessuale ha una serie di problemi che devono essere affrontati con urgenza.

Chiediamo un cambiamento di paradigma nel diritto penale sessuale. La sessualità deve essere basata sul consenso espresso reciprocamente e la protezione dell'autodeterminazione sessuale deve essere messa in primo piano.

Un diritto penale sessuale basato sul principio del consenso reciproco rifletterebbe la posizione che tutte le forme di violenza sessuale sono colpevoli e devono essere adeguatamente punite. In concreto, chiediamo una soluzione basata sull'accordo (la regola del "solo se è sì") che tenga conto anche di quelle volte in cui la vittima non è in grado di dire di no; che sia perché le si chiede troppo, per paura della sua integrità fisica e della sua vita, per una disabilità o per uno squilibrio nelle relazioni di potere.

14 <https://www.news.admin.ch/news/message/attachments/49874.pdf>

Crediamo che la proposta di revisione attualmente in consultazione sia insufficiente. Questo perché rimane concentrato sulla coercizione. Il nuovo reato di “aggressione sessuale” crea una distinzione tra lo stupro “reale” (art. 190), che implica penetrazione e coercizione, e lo stupro “finto”, che è un’aggressione sessuale. Gli effetti di ciò sarebbero devastanti, e si ignorerebbe la grande sofferenza scatenata da qualsiasi forma di stupro. Non è chiaro quanto sia grave il semplice atto di scavalcare la propria volontà in questo ambito più intimo. Questo nuovo reato cementa gli stereotipi prevalenti e svaluta le vittime che sono violentate senza coercizione. La proposta non fornisce una risposta soddisfacente a ciò che vediamo quotidianamente con le vittime.

Per questo chiediamo che la definizione di stupro sia basata sull’assenza di consenso e non sull’uso della coercizione. In alternativa, la “violenza sessuale” dovrebbe almeno essere classificata come un crimine, come lo è lo stupro. La proposta del Consiglio degli Stati si riferisce solo a un “reato”, il che rende la pena meno severa. Questo non è sufficiente per reati così gravi. La pena molto più alta per lo stupro implica che la parte principale del crimine è legata all’atto di coercizione e penetrazione. Questo non corrisponde all’esperienza delle vittime e ignora la dinamica dei reati sessuali che spesso avvengono senza violenza manifesta.

Chiediamo quindi un articolo unico per tutti i reati sessuali che miri coerentemente a proteggere l’autodeterminazione sessuale e che si basi sul consenso delle persone coinvolte. I diversi elementi del reato, i gradi di gravità dei reati e le circostanze aggravanti dovrebbero essere raggruppati e presentati in un unico articolo, come avviene nel diritto penale tedesco in materia di sessualità (vedi art. 177 del Codice penale tedesco).

Inoltre, è probabile che una legge penale sulla sessualità basata sul principio del consenso reciproco abbia anche un effetto preventivo. Oggi, i reati sessuali sono a basso rischio in Svizzera, e gli autori ne sono consapevoli. Le donne interessate riceverebbero la conferma dalla nuova legislazione che è stato commesso un atto illegale contro di loro e che il loro istinto non è sbagliato. Questo corrisponde alla comprensione attuale di un incontro reciprocamente consensuale tra partner sessuali uguali nella legge, per abolire le concezioni superate. Siamo convinti che ciò rafforzi le persone interessate e le aiuti a presentare denunce più spesso.

Il privilegio del matrimonio deve essere eliminato dal Codice penale, come è previsto nell’attuale progetto di revisione.

Il reato di stupro dovrebbe essere formulato indipendentemente dal sesso e dal corpo, in modo che ogni persona possa essere riconosciuta come vittima di stupro

indipendentemente dalla sua identità di genere, dai genitali, dall'espressione di genere e dal sesso ufficiale, e le persone trans non dovrebbero essere soggette a differenze di interpretazione giuridica da parte dei tribunali. L'attuale definizione di stupro come penetrazione vaginale di una "persona di sesso femminile" significa che una parte degli stupri di persone trans non dovrebbe essere assunta sotto questo reato. A seconda della costellazione, può essere che venga riconosciuto solo un tentativo. Questo è estremamente scioccante, perché significa che la sofferenza non è riconosciuta direttamente a causa dell'identità trans, forse in connessione con un crimine d'odio. Anche per tale ragione, il reato di stupro deve essere definito indipendentemente dall'identità di genere e dalle caratteristiche fisiche sessuali.

Rifiutiamo tutte le forme di alterazione dei caratteri sessuali interni o esterni, come le vaginoplastiche delle ragazze intersessuali nella prima infanzia e senza un valido consenso. La sofferenza delle ragazze intersessuali dopo le dilatazioni vaginali è paragonabile a quella delle donne vittime di violenza sessuale, poiché le ragazze vivono queste dilatazioni (bougienage) della loro vagina come una violazione della loro integrità sessuale. Tali interventi possono anche essere considerati contrari all'art. 40 della legge sulle professioni mediche (RS 811.11).

Art. 37 Matrimoni forzati

Anche se i matrimoni forzati e i tentativi di matrimonio forzato sono vietati dal diritto penale, ci sono ostacoli legali alla protezione delle persone interessate nei casi di matrimoni con una connessione straniera. Questo nonostante il fatto che i reati abbiano origine in Svizzera, dato che circa l'80% delle persone colpite sono nate o cresciute in Svizzera.

Poiché le persone interessate senza passaporto svizzero rischiano di perdere il diritto di soggiorno e quindi il diritto di ritornare dopo più di sei mesi all'estero (art. 61 cpv. 2 ISA), occorre introdurre per legge un diritto di ritorno completo, simile a quello tedesco. In Germania, le persone espulse a scopo di matrimonio (outplacement) possono ritornare fino a dieci anni dopo.

D'altra parte, queste persone senza passaporto svizzero non hanno diritto alla protezione consolare della Svizzera. Le persone interessate, che hanno diverse nazionalità, possono quindi subire restrizioni a questa protezione da parte della Svizzera nel loro paese d'origine. Inoltre, possono sorgere difficoltà per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni per le spese di sicurezza sostenute all'estero,

a causa dell'art. 3 comma 2 della legge federale sulla protezione delle vittime di reati. A tale proposito, la legge sull'assistenza alle vittime deve essere applicata in modo da coprire le spese per la protezione delle persone interessate all'estero.

Art. 38 Mutilazioni genitali femminili

Dal 2012, la mutilazione genitale femminile è un reato separato. Tuttavia, la legge attuale e la sua attuazione presentano delle sfide.

In relazione all'attuale situazione giuridica, le sfide dell'applicazione del principio di universalità nell'esame dei casi individuali devono essere prese in considerazione in modo appropriato, in particolare per quanto riguarda il chiarimento delle circostanze di fatto e l'assunzione delle prove, che è degna di uno stato di diritto.

Inoltre, si pone la questione fondamentale se l'articolo 124 del Codice penale, ossia la clausola di universalità, non debba essere esaminata e adattata se necessario. La disposizione penale è formulata in modo molto ampio e va oltre le disposizioni penali di altri Stati europei. In particolare, occorre esaminare se non sia opportuno che al momento dell'atto vi sia un legame minimo con la Svizzera (ad esempio, residenza in Svizzera degl* autor*/vittime, arrivo previsto in Svizzera, ecc.). Uno studio comparativo dettagliato con la legislazione di altri stati europei è necessario, così come un esame della conformità con l'articolo 7 della Convenzione europea dei diritti umani (principio di "nessuna punizione senza legge").

Per quanto concerne la condanna, i tribunali dovrebbero tenere in debito conto il principio di proporzionalità e tutte le circostanze in cui la E/MGF è stata eseguita (cioè la situazione nel paese di origine, la pressione sociale, la mancanza di conoscenza della situazione giuridica e altre). Inoltre, il bene del* bambin* deve essere messo al centro delle preoccupazioni e le conseguenze per la famiglia, in particolare anche per le sorelle (più giovani) che non sono ancora state escisse, devono essere considerate e anche prese in considerazione nella sentenza, soprattutto in relazione alla questione dell'opportunità di imporre un'eventuale espulsione.

Tuttavia, le operazioni su* bambin* intersessuali non sono vietate. Chiediamo un tale esplicito divieto penale dei cambiamenti di sesso ne* bambin*. Secondo noi, la Svizzera dovrebbe applicare l'art. 24 124 del Codice penale svizzero anche alle ragazze intersessuali.

Tale divieto non dovrebbe coprire le procedure di affermazione del genere su* giovani trans, in cui le caratteristiche sessuali sono allineate con l'identità di genere. Chiediamo che l'accesso ai trattamenti di blocco della pubertà e di riassegnazione

del genere (compresi i trattamenti ormonali e chirurgici) sia garantito a* giovani trans, indipendentemente dalla loro età.

Art. 39 Aborto forzato e sterilizzazione

Gli aborti e le sterilizzazioni senza il consenso informato della donna interessata sono per principio punibili in Svizzera (art. 118 cpv. 2 CP e art. 122 CP) o sono vietati da una legislazione speciale (cfr. Legge sulla sterilizzazione, RS 211.111.1). Tuttavia, in passato, ci sono stati aborti forzati sistematici e sostenuti dallo Stato e sterilizzazioni contro la volontà delle persone interessate - sia su persone trans, nel contesto di misure coercitive a scopo di assistenza o su persone con disabilità. Ancora oggi, ci sono interventi senza consenso informato: quando le persone non sono chiaramente informate o quando altri decidono per loro, per esempio nel caso di migranti e rifugiati, o per persone con disabilità cognitive o psichiche considerate incapaci di discernimento. Tuttavia, la documentazione disponibile pubblicamente (o i numeri dei casi corrispondenti) non sono accessibili.

Pertanto, è necessario un esame delle situazioni passate e presenti riguardanti l'aborto e la sterilizzazione senza consenso informato e contro la volontà della persona e le loro cause per determinare come prevenirle in futuro. Chiediamo anche un risarcimento per gli aborti e le sterilizzazioni forzate del passato.

Al fine di prevenire futuri aborti e sterilizzazioni forzate, chiediamo innanzitutto l'abrogazione di tutte le disposizioni legali che permettono di effettuare tali interventi su donne considerate incapaci di discernimento sulla base di un consenso sostitutivo, vale a dire l'art. 7 comma 2 della legge sulla sterilizzazione e l'art. 199 comma 3 del Codice penale svizzero. In secondo luogo, le persone con disabilità devono avere accesso a servizi professionali e indipendenti che le sostengano nel prendere decisioni riguardanti la loro salute sessuale e riproduttiva e i loro diritti, compresa la pianificazione familiare e la genitorialità assistita, e la decisione che prendono in questo modo deve essere legalmente riconosciuta.¹⁵

Art. 40 Molestie sessuali

In Svizzera, l'articolo 198 del Codice penale rende le molestie sessuali punibili e la legge sulla parità dei sessi (LPar) vieta le molestie sessuali in tutti i rapporti di

15 Dies im Einklang mit der Praxis des CRPD-Ausschusses, insb. mit der Allgemeinen Bemerkung Nr. 3 (2016) des zu Frauen und Mädchen mit Behinderungen (para. 32, 44f., 63a).

lavoro. Mentre tutte le forme di molestie sessuali sono coperte dalla LPar, il Codice penale copre solo alcune forme, cosicché, per esempio, sguardi e gesti impudenti non vengono considerati molestie. Attualmente, solo le parole, ma non le immagini, costituiscono molestie. Inoltre, le molestie sessuali presuppongono, nel senso della giurisprudenza attuale, la presenza immediata della vittima, il che dovrebbe essere solo raramente il caso del fenomeno di massa delle molestie su Internet, che difficilmente è semplice da provare. Poiché i servizi di assistenza alle vittime sono legati al Codice penale, ciò significa che le persone interessate non hanno diritto ai servizi di assistenza alle vittime con tali forme di molestie.

Chiediamo quindi che il diritto all'assistenza alle vittime sia esteso a tutte le persone colpite da tutte le forme di molestie sessuali. Si esaminerà come questo debba essere regolato, se attraverso la legge concernente l'aiuto federale alle vittime (LAV) o un'altra base legale.

È anche essenziale che le molestie sessuali online siano coperte in modo coerente.

Siamo favorevoli all'aggiunta della parola "immagini" all'articolo 198, come previsto dall'attuale revisione del diritto penale sulla sessualità.

Art. 42 Inaccettabile giustificazione dei reati, compresi quelli commessi in nome del cosiddetto "onore"

Il Codice penale svizzero non prevede giustificazioni come cultura, religione, costume, tradizione o onore per attenuare la pena. Tuttavia, bisogna esaminare la pratica delle autorità dell'accusa per quanto riguarda i possibili motivi di attenuazione e il loro impatto sull'attività giudiziaria. Se si scopre che un crimine commesso in nome dell'onore ha un effetto attenuante sulla pena, questo deve essere evitato con misure appropriate. Coloro che lavorano nelle procure devono essere resi consapevoli di questo problema - se alcune persone mantenessero comunque questa giustificazione, dovrebbero sottoporsi a un'ulteriore formazione per aumentare la consapevolezza.

Art. 43 Applicazione dei reati penali

Il CP si applica in linea di principio indipendentemente dal tipo di relazione tra autore e vittima. Un privilegio matrimoniale è possibile in caso di certi reati sessuali (art. 187, 188, 193 PC), che deve essere abolito come previsto nell'attuale progetto di

Art. 45 Sanzioni e misure

Persone con disabilità

Alcune persone con gravi problemi cognitivi possono non essere in grado di capire che hanno commesso un reato e comprenderne la gravità. Le questioni di quali sanzioni siano appropriate in tali casi e di come trattare con i trasgressori con disabilità cognitive richiedono un'attenta chiarificazione e riflessione > Vedi anche l'art. 48

Art. 46 Circostanze aggravanti

Le circostanze menzionate nell'art. 46 possono essere prese in considerazione come fattori* aggravanti nella sentenza. Come e quando i fattori* menzionati sono effettivamente presi in considerazione come aggravanti rimane poco chiaro, poiché manca un'analisi sistematica della pratica legale. Pertanto, la pratica legale delle condanne aggravanti dovrebbe essere analizzata, soprattutto nel caso di omicidi legati al genere o quelli che si verificano nel contesto della violenza domestica. Se necessario, si dovrebbero apportare modifiche legislative. Questo potrebbe includere, per esempio, una regola di condanna aggravata per gli atti contro gli attuali o ex partner, al fine di sensibilizzare i tribunali e i pubblici ministeri.

Nel caso delle persone con disabilità, si deve riconoscere in linea di principio un forte bisogno di protezione. Le situazioni di vita specifiche così come le relazioni di dipendenza e le limitazioni devono essere prese in considerazione nella sentenza.

Art. 48 Divieto di risoluzione alternativa delle controversie o di condanne obbligatorie

La possibilità della giustizia riparativa nei procedimenti penali è ora in discussione in Svizzera, ma non è ancora un metodo obbligatorio di risoluzione alternativa delle controversie. Tuttavia, c'è il timore che la possibilità di una richiesta da parte dell'imputato possa di nuovo portare a una pressione sulla vittima. Chiediamo quindi che il concetto di giustizia riparativa sia esaminato prima con l'aiuto di specialisti, anche nel campo della protezione delle vittime, e che la prospettiva delle vittime sia presa in considerazione.

L'articolo 316 del codice di procedura penale permette al pubblico ministero di convocare le parti a un'udienza di conciliazione. Nel caso di reati perseguiti su denuncia, c'è un obbligo implicito per la vittima di partecipare a queste udienze di conciliazione, poiché la denuncia sarebbe altrimenti considerata ritirata. Anche se alcuni cantoni non considerano un'assenza come tale, questo non è il caso in tutti i cantoni. Al fine di proteggere le vittime, chiediamo quindi la soppressione della frase "Se il denunciante non si presenta, la denuncia si considera ritirata" dall'articolo 316, paragrafo 1, del codice di procedura penale.

Poiché una pena pecuniaria per l'autore di violenza domestica può gravare finanziariamente sulla famiglia e quindi sui membri della famiglia colpiti dalla violenza, e poiché la pena ha quindi un impatto negativo sulle vittime, dovrebbero essere considerate delle alternative alle pene pecuniarie, per esempio sotto forma di lavoro per ripagare la pena.

Nel caso di autori di reato con una disabilità cognitiva, si dovrebbe considerare come trattare gli autori di reato che sono capaci o incapaci di giudizio. Le procedure alternative non dovrebbero essere rifiutate senza considerazione.

Capitolo VI

Procedura Penale



Art. 49 Obblighi generali

Durante i procedimenti penali, alle vittime viene dato solo un ruolo secondario. L'obiettivo è quindi quello di rafforzare il ruolo delle vittime nei procedimenti penali.

Contrariamente alla CI, il procedimento penale in Svizzera può durare diversi anni in prima istanza. Ciò pone un pesante fardello sulle persone interessate. A volte è già la denuncia penale che fallisce, a causa della mancanza di risorse della polizia, la quale respinge una vittima che parla un'altra lingua o ha un handicap uditivo e le dice che deve organizzarsi da sola la traduzione. Gli "aiuti alla traduzione" sono necessari anche per le persone con disabilità cognitive che hanno difficoltà ad afferrare e assimilare rapidamente ciò che viene detto. Chiediamo pertanto che lo Stato fornisca alle autorità giudiziarie risorse sufficienti per permettere una conclusione più rapida dei procedimenti penali. Lo Stato deve garantire che le persone di lingua straniera e le persone con disabilità abbiano a disposizione un interprete che sia disponibile in modo rapido e semplice per denunciare i reati. Deve essere dato loro il sostegno che, a seconda delle loro competenze linguistiche o della loro disabilità, offre la migliore possibilità di essere ascoltati e compresi. Personale appositamente formato dovrebbe essere disponibile per le persone con disabilità mentali o cognitive per l'interrogatorio e per accompagnarle nel procedimento.

C'è una mancanza di consapevolezza da parte delle autorità giudiziarie delle diverse forme di violenza di genere e delle necessità e possibilità di alcuni gruppi di persone interessate. Non vi è alcun obbligo di frequentare i relativi corsi di formazione. Questo si traduce in visioni stereotipate e idee preconcepite su, per esempio, la violenza di genere o una mancanza di conoscenza, per esempio, sulle persone trans o con una disabilità cognitiva. Chiediamo quindi una formazione obbligatoria per tutte le autorità di perseguimento penale in tutti i cantoni da parte di organizzazioni specializzate in questioni di genere e violenza, nonché di gruppi specifici di persone colpite come le persone con disabilità, LGBTQIA+, bambin*, eccetera. Ciò dovrebbe aiutare ad aumentare la consapevolezza delle sfide e delle opportunità specifiche dei diversi tipi di disabilità o di come avvicinarsi alle persone LGBTQIA+. Questo dovrebbe essere fatto in relazione alle diverse forme di violenza e da una prospettiva di genere non binaria. Devono essere prese misure per fermare l'impatto degli stereotipi contro gruppi specifici di persone colpite, come le persone con disabilità, e per prevenire la loro perpetuazione.

Mancano misure speciali di protezione per le autorità di perseguimento penale per garantire l'azione penale quando le persone sono colpite da specifiche situazioni

di violenza. Mancano misure per migranti e rifugiat*, persone trans, non-binarie e queer, lavorator* del sesso e persone con disabilità. Di conseguenza, l'accesso al procedimento penale non è garantito a tutte le vittime. Pertanto, devono essere stabilite misure di protezione per gruppi specifici di persone colpite, al fine di garantire che tutte le vittime abbiano accesso e siano in grado di proseguire con le procedure penali. Questo include, tra l'altro, personale qualificato appositamente formato in materia di bambin* e LGBTQIA+ all'interno delle autorità giudiziarie penali. Le persone con disabilità dovrebbero ricevere il supporto che, a seconda delle loro limitazioni, offre loro la migliore opportunità di essere ascoltate e comprese. Le lavoratrici del sesso dovrebbero essere prese sul serio in relazione alle esperienze di violenza e di sfruttamento e fornite di servizi di supporto e di informazioni pertinenti, nonché di accesso alla legge e alla consulenza legale. L'interpretariato deve essere fornito gratuitamente in ogni momento. In questo caso, bisogna prestare attenzione anche al sesso e all'origine dell'interprete.

La violenza digitale come manifestazione della violenza contro le donne non riceve l'importanza che dovrebbe avere da parte delle autorità di giustizia e di polizia in quanto già contro l'attuale legge antirazzista o in relazione alla violazione di personalità. Mancano misure nell'ambito delle indagini, dell'azione penale, del diritto processuale e delle misure di protezione. Chiediamo l'attuazione degli obblighi di persecuzione della CI anche per la violenza digitale specifica di genere. Per raggiungere tale obiettivo, la consulenza di ONG specializzate dovrebbe essere richiesta e pagata di conseguenza.

Art. 50 Risposta immediata, prevenzione e protezione

Sebbene esista la base legale da parte delle autorità di perseguimento penale per la protezione immediata e la prevenzione di ulteriori violenze, la sua attuazione non è ugualmente ben sviluppata in tutti i cantoni. Le autorità spesso non hanno le risorse per agire immediatamente e in modo appropriato. È quindi necessario implementare gli standard nazionali per le misure di protezione e garantire che le autorità giudiziarie competenti abbiano risorse sufficienti.

La protezione delle vittime non è sempre al centro delle procedure legislative in materia di protezione contro la violenza. Questo perché la prospettiva della vittima non è attivamente e sistematicamente presa in considerazione da attor*

specializzati come i centri di consulenza e le case di accoglienza per donne. Pertanto, la prospettiva delle vittime deve essere sistematicamente e proattivamente coinvolta attraverso servizi specializzati e organizzazioni delle persone interessate.

La cooperazione della polizia con le case di accoglienza per donne varia molto da cantone a cantone, almeno dal punto di vista delle case di accoglienza. La loro valutazione va da molto buona a insoddisfacente. Per assicurare una buona cooperazione in tutta la Svizzera, è necessaria un'indagine in tutti i cantoni con misure di follow-up e di garanzia della qualità.

In pratica, la violenza psicologica non è ancora presa sul serio dalla polizia e dai tribunali. L'unica eccezione sono le minacce di morte, che sono prese sul serio dalla polizia e dall'assistenza alle vittime e accettate come motivo per entrare in una casa d'accoglienza per donne. Per fornire un supporto completo alle vittime di violenza psicologica, devono essere messe a disposizione risorse finanziarie, per esempio per i gruppi di discussione. Inoltre, le disposizioni della legge sull'assistenza alle vittime (LAV) e la loro diversa interpretazione e applicazione nei vari cantoni limitano la misura in cui le vittime di violenza psicologica possono essere adeguatamente sostenute (ad esempio in caso di degradazione, umiliazione, ecc.). Esigiamo che gli effetti della violenza psicologica siano meglio considerati nella fornitura e nel finanziamento del sostegno alle vittime. Gli specialisti e l'opinione pubblica devono essere resi più consapevoli del fatto che la violenza psicologica è una forma di violenza e che spesso c'è un reato, la cui gravità rende la repressione assolutamente necessaria.

In Svizzera, c'è un forte bisogno di sensibilizzazione e formazione sulle E/MGF tra le forze di polizia cantonali e municipali, come rilevato anche nel rapporto del Consiglio federale "Misure contro le mutilazioni genitali femminili". Bisogna quindi conoscere meglio l'universalità dell'applicazione della legge penale, i termini di prescrizione e il fatto che si tratta di un reato perseguito d'ufficio e non su denuncia. Al fine di garantire che le autorità giudiziarie siano coinvolte non solo nella persecuzione penale ma anche nella prevenzione delle E/MGF, chiediamo una formazione obbligatoria per tutte le autorità giudiziarie.

Nell'area del matrimonio forzato, le autorità giudiziarie giocano un ruolo importante nel networking e nella formazione dei SPoC. Nei casi di pericolo grave, la polizia svolge un ruolo di attor* sensibilizzato per proteggere le persone interessate. Ciò presuppone la sensibilizzazione e l'informazione sull'argomento, ed è per tale ragione che le autorità giudiziarie devono essere sensibilizzate e informate nel caso di forme specifiche di violenza, come i matrimoni forzati, che richiedono conoscenze

speciali. Le risorse finanziarie corrispondenti devono essere assegnate.

Inoltre, le autorità di perseguimento penale dovrebbero essere rappresentate negli organismi di collegamento locali e cantonali - per esempio le tavole rotonde - e partecipare a casi concreti come partner sensibilizzati. A tal fine, bisogna fare e finanziare gli sforzi corrispondenti in rete.

L'accesso alla legge è più difficile per le persone vittime di violenza che sono illegali o addirittura criminalizzate. Per esempio, le autorità impongono multe o pene detentive alle persone colpite dalla violenza se si scopre che hanno violato la legge sugli stranieri e l'integrazione (LStrI) o se lavorano senza un permesso. Questo viene fatto senza chiarire se la persona colpita dalla violenza è sotto costrizione. In pratica, ciò si traduce in una doppia penalità. Pertanto, il principio di non-punizione nei casi di violenza domestica o di altre forme di esperienza di violenza deve prevalere: una vittima di violenza non può essere punita sulla base dell'illegalità del suo soggiorno, ingresso o occupazione, e lo status della vittima deve essere preso in considerazione come fattore nella decisione delle autorità di migrazione.

Art. 51 Valutazione e gestione dei rischi

La valutazione e la gestione del rischio sono regolamentate e attuate in modo molto diverso da cantone a cantone. Al fine di fornire la protezione più efficace possibile e di prevenire gli atti di violenza, chiediamo un approccio coordinato a livello nazionale basato su un unico strumento di valutazione del rischio. Questo dovrebbe includere la valutazione delle case di accoglienza per donne/ragazze, dei centri di consulenza e delle organizzazioni specializzate e di auto-aiuto dei gruppi colpiti con scambi regolari tra le autorità e le ONG.

In ogni fase, la situazione dei diversi gruppi di persone colpite deve essere presa in considerazione, le loro organizzazioni specializzate devono essere incluse in tutti gli organismi. Per garantire la protezione delle vittime e non dei colpevoli, la legislazione deve essere cambiata in modo che un controllo di polizia di una persona accusata possa essere effettuato rapidamente e senza complicazioni, anche attraverso le frontiere cantonali. La cooperazione tra le forze di polizia deve essere stabilita per proteggere le vittime. È anche necessario esaminare la possibilità di allentare la protezione dei dati tra i cantoni nell'interesse della protezione delle vittime.

Art. 52 Ordinanze restrittive d'emergenza

Le forze di polizia cantonali sono responsabili delle ordinanze restrittive

d'emergenza, ma per le misure di protezione a lungo termine deve essere presentata una domanda al tribunale. Nei casi di violenza domestica, tuttavia, i rischi di solito non sono temporanei. Quando si devono chiarire le questioni relative al mantenimento e alla custodia de* bambin*, ci sono delle lacune nelle misure di protezione. Chiediamo che i tribunali usino (o possano usare) le possibilità di ordini restrittivi d'emergenza in modo più semplice e veloce per proteggere le vittime e i bambin* comuni nei casi di violenza domestica persistente. Si dovrebbe anche discutere se sia opportuno che il tribunale lo faccia senza una richiesta da parte della vittima. C'è bisogno di creare più margine di manovra per le autorità e misure pertinenti per rimuovere la persona violenta dalla casa. Queste misure dovrebbero essere sviluppate in collaborazione con organizzazioni specializzate e prendere in considerazione i bisogni e le condizioni di vita di tutte le persone colpite dalla violenza, per esempio i rifugiat* in alloggi collettivi. Il periodo di tempo e le misure di sicurezza devono essere adattate in modo che il colpevole debba stare lontano dall'alloggio per un tempo sufficientemente lungo e in modo vincolante. Si deve esaminare fino a che punto i tribunali possono attivamente emettere ordini restrittivi d'emergenza nel contesto di una procedura di protezione del matrimonio o di divorzio sulla base della violenza domestica, fino a quando non viene raggiunta una sentenza definitiva. Lo scopo di tali regolamenti preventivi è quello di assicurare che la vittima non sia costretta ad avere contatti con l'autore del reato e a richiedere assistenza sociale, nonché regolamenti vincolanti riguardanti i figl* comuni. Non tutti i tribunali sono disposti a inviare le decisioni ai servizi di assistenza alle vittime su richiesta, il che rende il loro lavoro molto difficile. Chiediamo quindi un'unica regolamentazione giuridica nazionale delle ordinanze restrittive emesse dalla polizia.

Se sono coinvolte persone con disabilità e l'autore del reato fornisce servizi di supporto alla vittima con una disabilità, l'ordine restrittivo è legato alla necessità di trovare rapidamente un sostituto. Si deve garantire che le persone colpite dalla violenza in una situazione di disabilità siano sostenute in questo senso. Per le persone violente con disabilità che diventano un pericolo diretto per i loro coinquilini, sono necessarie soluzioni per garantire che le vittime e i perpetratori non si incontrino. Bisogna mettere in atto strutture interne ed esterne.

Art. 53 Ingiunzioni o ordini di protezione

Le ordinanze d'ingiunzione (divieti geografici o di contatto) sono regolate e applicate dai cantoni. La diversa applicazione da parte dei cantoni, oppure in parte

all'interno di un cantone, complica la protezione delle persone interessate. Gli ordini di protezione, per esempio, sono più difficili da attuare quando le vittime e gli aggressori vivono in cantoni diversi. La giurisprudenza dei tribunali sulle domande di proroga è diversa, in parte anche all'interno di un cantone. Non tutti i tribunali sono disposti a inviare le decisioni ai servizi di assistenza alle vittime su richiesta, il che rende il loro lavoro molto difficile. Chiediamo quindi un'unica regolamentazione giuridica nazionale degli ordini restrittivi della polizia.

I tribunali che decidono sulle domande di proroga dovrebbero essere obbligati ad inviare una copia al centro di consulenza per le vittime su richiesta. Si devono creare delle soluzioni per evitare le difficoltà finanziarie per le persone colpite dalla violenza a causa delle misure di protezione. Questo può essere fatto attraverso la legge sul miglioramento della protezione delle vittime di violenza o la possibilità della concessione giudiziaria di alimenti anticipati o l'accesso ai conti bancari. In particolare, nei casi di violenza contro i bambin* o quando i bambin* hanno assistito alla violenza, prima di imporre le misure di protezione dell'unione coniugale si deve esaminare se si può imporre una misura al genitore che esercita la violenza per il bene de* bambin*. In caso di violenza domestica, se sono colpiti anche de* bambin*, sono necessari un ordine di sfratto sistematico e un ordine restrittivo della polizia se la persona colpita dalla violenza non vuole o non può entrare in una casa di accoglienza per donne. Come per le misure di divieto di emergenza, nel caso di un divieto geografico o di contatto, devono essere sviluppate misure di sostegno appropriate e misure di attuazione per le istituzioni per le persone con disabilità.

Inoltre, si dovrebbe esaminare come evitare che la vittima cada in difficoltà finanziarie o addirittura debba chiedere l'assistenza sociale perché l'autore del reato ha sospeso tutti i pagamenti, come l'affitto, l'assicurazione sanitaria, eccetera. La soluzione sviluppata deve essere introdotta nella legge sul miglioramento della protezione delle vittime di violenza.

Monitoraggio elettronico

Il monitoraggio elettronico dovrebbe essere integrato in un concetto di protezione globale. Lo sviluppo di tale concetto dovrebbe includere tutti gli attor* interessat*, cioè i centri di consulenza per le vittime e le case d'accoglienza per le donne. Per quanto riguarda la protezione effettiva della vittima, le misure di protezione e di controllo più appropriate dovrebbero essere decise caso per caso. In questo contesto, la prospettiva della persona da proteggere dovrebbe anche essere presa in considerazione. Pertanto, la sorveglianza deve essere adattata alle

particolarità del caso.

L'obiettivo principale del monitoraggio elettronico dovrebbe essere quello di migliorare la protezione della vittima. Se si usa il monitoraggio elettronico, bisogna assicurarsi che la persona da proteggere sia costantemente accompagnata e che la sua partecipazione sia volontaria. Il monitoraggio in tempo reale deve essere possibile: 24 ore al giorno con la possibilità di un intervento rapido.

Il monitoraggio elettronico deve essere integrato in un concetto di protezione globale. Le parti interessate, compresi i servizi di supporto alle vittime e le case di accoglienza, dovrebbero essere coinvolte nello sviluppo di tale concetto. Si deve decidere caso per caso quali mezzi di protezione e di controllo sono più appropriati alla situazione e quali garantiscono meglio la protezione delle vittime. Lo scopo principale della sorveglianza elettronica dovrebbe essere quello di migliorare la protezione della vittima e la sua configurazione dovrebbe prendere in considerazione la prospettiva della persona da proteggere. L'attuazione della sorveglianza elettronica deve garantire che le persone interessate siano accompagnate in ogni momento. La vittima deve essere in grado di partecipare a tale strumento di monitoraggio su base volontaria. Il monitoraggio attivo del colpevole deve essere disponibile 24 ore al giorno e deve essere garantito un intervento rapido.

Art. 54 Indagini e prove

In Svizzera, l'indagine e il perseguimento della violenza di genere, sessuale e domestica spesso non si concentrano sui bisogni specifici delle persone colpite o traumatizzate dalla violenza. Chiediamo quindi una revisione a livello nazionale delle attuali carenze delle procedure di indagine e di processo, comprese le esperienze delle vittime, al fine di prendere misure adeguate. In tutti i cantoni, devono essere create delle divisioni specializzate all'interno delle autorità di perseguimento penale per effettuare degli interrogatori non ri-traumatizzanti delle vittime di violenza. Sono necessarie istruzioni e formazione obbligatorie per tutte le autorità inquirenti sull'interrogatorio delle vittime sensibile al trauma e al genere, empatico e pertinente nei casi di violenza di genere e domestica o di violenza nell'ambiente sociale immediato. Ciò dovrebbe includere anche la consapevolezza delle identità trans, l'orientamento sessuale, la disabilità, eccetera. Deve essere stabilita una cooperazione interdisciplinare nelle indagini e nelle procedure (per esempio con esperti* di traumi). Le procedure di investigazione devono essere organizzate in modo sensibile al trauma, compreso l'uso di mezzi tecnici come le registrazioni

video. A livello svizzero, deve essere garantita e comunicata la registrazione rapida e professionale delle prove di violenza senza pressioni per presentare una denuncia e collegata a un sostegno medico e psicologico.

A causa della diversità a livello federale, c'è bisogno di un quadro unificato per l'ascolto de* bambin* vittime di violenza di genere a livello svizzero. Ciò richiede o un centro nazionale di competenza con filiali nelle regioni linguistiche che effettuano l'audizione secondo criteri unificati, o un obbligo nazionale per tutti coloro che effettuano le audizioni di frequentare un corso di perfezionamento annuale obbligatorio sull'audizione di tali vittime.

È essenziale risolvere il problema delle prove riguardanti la storia e il comportamento sessuale della vittima.

Quando si intervistano i badant* o gli assistent* di persone con disabilità come testimoni di eventi violenti, si dovrebbe tener conto del fatto che spesso non sono consapevoli che le dichiarazioni antecedenti e sul comportamento della vittima possono essere fatte solo se sono pertinenti e necessarie. Quando si intervistano persone con disabilità cognitive o mentali, gli* intervistator* devono tener conto del fatto che possono essere facilmente influenzati.

Art. 55 Procedimenti ex parte ed ex ufficiali

In linea di principio, i reati legati alla violenza sono perseguiti d'ufficio. Per quanto riguarda la sospensione del procedimento in caso di violenza domestica, l'art. 55a CP deve essere rispettato, motivo per cui la Svizzera ha formulato una riserva sull'art. 55 CI. Nel frattempo, l'art. 55 del Codice penale è stato migliorato e la sua attuazione deve ora essere monitorata e valutata. Anche per quanto riguarda la questione della durata della sospensione. Un'alternativa sarebbe quella di estendere il periodo a dodici mesi o di prevedere comunque la possibilità di un'estensione. Affinché i pubblici ministeri possano adempiere al loro mandato di interrogare la vittima dopo sei mesi (in caso di sospensione del procedimento), hanno bisogno di risorse sufficienti e di know-how per condurre tali interrogatori con le vittime di violenza domestica o nell'ambiente sociale vicino. Schemi di intervista uniformi e un quadro adeguato alle vittime dovrebbero essere sviluppati in collaborazione con i centri di consulenza specializzati per le vittime e le organizzazioni delle persone colpite, per esempio per adattarsi alle specifiche esigenze di comunicazione. Le ONG dovrebbero altresì essere fornite di risorse corrispondenti per eventuali lavori aggiuntivi. I gruppi professionali responsabili dell'avvio dei procedimenti legali

dovrebbero essere formati con tutti i mezzi appropriati per trattare con competenza le persone con disabilità che sono diventate vittime di violenza.

I casi di comportamento sessuale non consensuale ai sensi dell'art. 36 CI, che possono essere registrati come molestie sessuali solo in assenza di coercizione, sollevano il problema della necessità di una tempestiva denuncia penale, poiché l'art. 198 CP è una procedura ex parte. Una soluzione deve essere qui trovata attraverso un emendamento legislativo nel quadro dell'attuale riforma del diritto penale sessuale.

Il personale dei centri di consulenza può essere chiamato come persona confidenziale per indagini e procedimenti (art. 152 comma 2 CPP). Nel caso di persone con disabilità, in particolare quelle con disabilità mentali o cognitive, dovrebbe anche essere possibile chiamare un'altra persona di fiducia, per esempio della cerchia di persone che le curano e le accompagnano, o anche i loro parenti. In pratica, però, sembra che le risorse dei centri non siano sufficienti per tale sostegno e che tale diritto non sia sufficientemente conosciuto o comunicato alle persone interessate. La Confederazione e i cantoni devono garantire che le vittime di violenza abbiano accesso a una persona di sostegno con sufficienti risorse finanziarie e di tempo per assisterle nelle indagini e nei procedimenti legali. L'informazione su questo diritto (da parte della polizia e di altri professionisti) e la formazione dei diversi professionisti su questo aspetto devono essere rafforzate, così come l'informazione alle vittime sul ruolo e lo status della persona di sostegno (per esempio l'attenzione alla scelta di una persona che non testimonierà).

Poiché le donne con disabilità spesso non sono credute quando rivelano di essere state vittime di violenza, frequentemente non viene nemmeno avviato un procedimento legale, né d'ufficio né su denuncia.

Il criterio della convivenza (o un anno dopo) per il perseguimento d'ufficio di certi reati in una coppia non è in linea con la CI. La definizione di perseguibilità d'ufficio per la violenza domestica dovrebbe essere ampliata senza subordinarla alla convivenza o alla post-convivenza.

Art. 56 Misure di protezione

La Svizzera adempie quasi a tutti gli obblighi dell'art. 56 CI sulla carta - la realtà è tuttavia diversa: per raggiungere questo obiettivo, sono necessarie risorse sufficienti per le autorità di perseguimento penale in modo che possano reagire rapidamente a nuove intimidazioni o minacce per proteggere le persone interessate nel procedimento. In futuro, le misure di protezione delle vittime devono essere

applicate e fatte rispettare d'ufficio. I procedimenti devono essere organizzati in modo più favorevole alle vittime. Prima di qualsiasi condanna da parte del pubblico ministero, la vittima deve avere la possibilità di esprimersi o di presentare i suoi desideri o le sue richieste civili. Le misure di protezione devono essere progettate per tutti i gruppi di persone coinvolte, accompagnate da una formazione adeguata e comunicate in modo comprensibile a tutti. La polizia e i pubblici ministeri di tutta la Svizzera devono essere obbligati, quando ricevono una denuncia, a reindirizzare la vittima a un centro di consulenza per le vittime o a un'organizzazione non governativa e a chiedere il consenso per trasmettere i dati di contatto ai centri di consulenza.

La sicurezza delle persone colpite dalla violenza e dei testimoni non è pienamente garantita nei procedimenti penali. Sono possibili incontri pesanti, traumatizzanti e pericolosi tra vittime, testimoni e perpetratori, anche se non sono tecnicamente necessari per il procedimento penale. Manca una rigorosa prevenzione dei rischi e degli scontri tra vittime, testimoni e perpetratori*. Pertanto, è necessario garantire attraverso misure pratiche obbligatorie che non ci siano incontri tra vittime, testimoni e perpetratori* durante i processi penali.

Secondo l'articolo 56 CI, un'assistenza adeguata deve essere fornita alle vittime durante il procedimento. Questi sono di solito centri di consulenza per le vittime, ma non forniscono consulenza alle donne che vivevano all'estero al momento del crimine. (Vedere Violenza all'estero). Il punto di contatto nazionale della Rete svizzera contro le mutilazioni genitali femminili e vari altri punti di contatto regionali per le E/MGF sono specializzati nel fornire consulenza alle persone colpite, indipendentemente dal luogo in cui l'atto è stato commesso. Nel corso delle denunce e dei procedimenti giudiziari relativi alle E/MGF, le autorità penali devono informare le persone interessate del sostegno offerto dalla Rete svizzera contro le MGF/C. Le risorse per la rete dovrebbero essere assicurate a lungo termine dalla Confederazione e dai cantoni.

Il sostegno deve essere reso disponibile anche alle donne con disabilità, cosa che non è garantita in relazione ai centri di consulenza per le vittime e deve essere cambiata. Inoltre, l'informazione sul sostegno è richiesta in mezzi di comunicazione appropriati e attraverso canali appropriati.

Art. 57 Assistenza legale

Come parte lesa, testimone o denunciante, la vittima può essere assistita da un avvocato per difendere i suoi interessi (articolo 127, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 105 del Codice di procedura penale o l'articolo 107, paragrafo

1, lettera c)), del Codice di procedura penale). Per far valere le pretese civili, la direzione del procedimento può concedere l'assistenza legale gratuita al ricorrente (art. 136 CPP). In pratica, il problema sta nel fatto che c'è una disuguaglianza di diritti tra la vittima e l'imputato nei casi di violenza di genere o domestica. La consulenza legale gratuita è prevista solo per la parte lesa se non ha un reddito sufficiente. Né il sostegno alle vittime copre sempre i costi di un'adeguata rappresentanza legale. Questo rende difficile per le vittime l'accesso ai procedimenti legali. Bisognerebbe quindi esaminare se il diritto all'assistenza legale gratuita nei casi di crimini gravi sarebbe appropriato indipendentemente dallo status del denunciante (per contrastare le strategie difensive contro le vittime). La legge dovrebbe fornire alle vittime di violenza di genere una consulenza legale gratuita nei procedimenti penali, per garantire che le vittime ricevano un sostegno adeguato nei procedimenti penali per far valere i loro diritti e difendere i loro interessi. Si dovrebbe esaminare se questo diritto può essere concesso anche per le richieste civili.

L'assistenza legale per le persone colpite dalla violenza è in linea di principio regolata dalla legge sull'assistenza alle vittime, cioè dai centri di consulenza e dalle offerte finanziate dall'assistenza alle vittime. Tuttavia, a causa della mancanza di risorse, tale assistenza legale non è garantita o accessibile a tutte le persone colpite dalla violenza: tutti i centri di consulenza devono essere dotati di risorse sufficienti per adempiere ai loro compiti secondo la legge sull'assistenza alle vittime, compresi appuntamenti di consulenza tempestivi e accompagnamento alle udienze. Un sondaggio potrebbe essere un primo passo. Tuttavia, si dovrebbe anche prendere in considerazione quei gruppi di persone colpite che non hanno avuto accesso ai centri di consulenza a causa di una disabilità. Questo aspetto deve essere migliorato considerevolmente e rapidamente in modo che le vittime, anche in caso di controquerelle, siano aiutate da una consulenza legale gratuita più accessibile. L'accesso all'assistenza legale e alla consulenza deve essere garantito a tutte le persone interessate. La consapevolezza di come trattare con i diversi gruppi di persone colpite, ad esempio le persone con disabilità, le persone LGBTQIA+, dovrebbe essere assicurata fornendo risorse sufficienti per la formazione pertinente nei centri di consulenza. Anche la questione della violenza all'estero deve essere affrontata.

Art. 58 Prescrizione

Persone intersessuali

Per le persone adulte intersessuali è spesso difficile o impossibile ottenere riparazione dalle autorità statali, poiché i termini di prescrizione del Codice delle obbligazioni (RS 220) e del Codice penale (RS 311.0) sono troppo brevi per garantire la diligenza necessaria a prevenire, indagare e punire gli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione. Inoltre, il diritto all'informazione delle persone interessate (accesso alle cartelle cliniche) non è garantito, per cui molte persone intersessuali vengono a conoscenza degli interventi avvenuti sul loro corpo nella prima infanzia, solo molto tardi.

Chiediamo quindi un periodo di tempo sufficiente, adeguato alla gravità del reato in questione, per consentire un'efficace azione penale dopo che la vittima ha raggiunto la maggiore età, e che il periodo di conservazione delle cartelle cliniche sia esteso ad almeno 40 anni dall'età della maturità, per permettere loro di accedere alle loro cartelle come adulti.

Vedi il rapporto approfondito di InterAction Svizzera.

Capitolo VII

Migrazione e asilo

Art. 59 Stato di residenza

Né le disposizioni specifiche entrate in vigore nel 2008 con l'obiettivo di proteggere le donne migranti contro la violenza domestica, né la loro applicazione, garantiscono tale protezione. In pratica, alcune autorità cantonali e la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) applicano le disposizioni legali e la giurisprudenza in modo restrittivo e persino arbitrario. Per esempio, queste autorità spesso riconoscono la violenza come "di una certa intensità" solo se il coniuge viene condannato a seguito di una denuncia penale. Di regola, è estremamente difficile provare la violenza subita, poiché la soglia di "intensità" richiesta e i requisiti per la prova della violenza domestica rimangono troppo alti. Chiediamo che la violenza coniugale ai sensi dell'art. 50 ISA sia riconosciuta come motivo di rinnovo del permesso di soggiorno dopo una separazione, senza dover dimostrare che la violenza abbia raggiunto una "certa intensità".

Per quanto riguarda le prove, i certificati di associazioni, psicolog* e assistenti social* specializzati in violenza, o anche i referti medici, non sono sempre accettati come prova di violenza dalle autorità di migrazione e sono talvolta messi in discussione. Cercare aiuto e ricevere cure psicosociali a lungo termine, così come essere riconosciuti come vittime ai sensi della Legge sull'assistenza alle vittime (LAVI), non sempre portano al riconoscimento che la soglia richiesta di "intensità" della violenza sia stata raggiunta. Inoltre, il MES tende a distinguere artificialmente gli atti di violenza e ad esaminarli separatamente, senza prenderli in considerazione nel loro insieme. Chiediamo di garantire che le prove di violenza fisica, sessuale e psicologica, compresa la violenza post-separazione, siano considerate nel modo più ampio possibile.

Al momento della ratifica della Convenzione di Istanbul, la Svizzera ha formulato una riserva al suo articolo 59.¹⁶ Così, la Svizzera si riserva il diritto "di non applicare,

16 Articolo 59, paragrafo 1 determina che «Le parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie affinché alla vittima il cui status di residenza dipende dallo status di residenza del coniuge o del partner ai sensi del diritto interno sia concesso, in caso di scioglimento del matrimonio o della relazione in circostanze particolarmente difficili, su richiesta, un titolo di soggiorno autonomo indipendentemente dalla durata del matrimonio o della relazione. (Die Vertragsparteien treffen die erforderlichen gesetzgeberischen oder sonstigen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass ein Opfer, dessen Aufenthaltsstatus von dem Aufenthaltsstatus seiner Ehefrau oder Partnerin im Sinne des internen Rechts beziehungsweise seines Ehemanns oder Partners im Sinne des internen Rechts abhängt, im Fall der Auflösung der Ehe oder Beziehung bei besonders schwierigen Umständen auf Antrag einen eigenständigen Aufenthaltstitel unabhängig von der Dauer der Ehe oder Beziehung erhält.)»

o di applicare solo in casi o condizioni specifiche, le disposizioni stabilite all'articolo 59", il che a nostro avviso dimostra una mancanza di volontà di proteggere tutte le donne migranti alla stessa maniera, indipendentemente dal loro status, e nel tempo. È vero che è possibile presentare una domanda di permesso di soggiorno in casi di rigore per permettere alle persone interessate di rimanere in Svizzera nonostante la separazione dal coniuge, ma gli ostacoli per ottenerlo sono particolarmente numerosi. Le vittime spesso non hanno altra scelta che rimanere con il coniuge violento per beneficiare di un permesso di soggiorno o lasciare il coniuge con il rischio di dover lasciare la Svizzera. Secondo un rapporto del Consiglio federale pubblicato nel 2018¹⁷, le norme sui casi di rigore non sono ancora applicate abbastanza spesso o efficacemente. Inoltre, le decisioni di rigore non tengono conto dell'articolo 8 della CEDU, o lo fanno in modo insufficiente. Accogliamo con favore il fatto che in alcuni uffici cantonali di migrazione ci siano persone di contatto per la discussione di casi anonimi. Chiediamo che la riserva all'art. 59 della Convenzione di Istanbul venga revocata e che tutti i migranti, comprese le donne rifugiate e le persone colpite dalla violenza nelle relazioni omosessuali e queer, siano inclusi. Il diritto di cui all'art. 50 LEI (Legal Identity Identifier) deve essere esteso a tutte le vittime straniere di violenza domestica, indipendentemente dal loro status, e non solo a quelle sposate con cittadini svizzeri o in possesso di un permesso di domicilio (permesso C). La procedura di rigore dovrebbe essere accelerata in modo che le donne migranti possano ottenere un permesso di soggiorno in tempo utile o sapere cosa aspettarsi.

Quando una donna migrante che denuncia una violenza domestica è disoccupata e riceve assistenza pubblica, le autorità le rimproverano sempre di non aver fatto abbastanza sforzi per integrarsi in Svizzera. Se il permesso viene comunque rinnovato, le autorità esercitano tuttavia una notevole pressione sulla vittima, informandola che il suo permesso di soggiorno non può essere rinnovato se continua a dipendere dall'assistenza sociale (motivo di revoca ai sensi degli articoli 51 e 62 LEI). Alcune donne mostrano l'intenzione di non rinnovare il loro permesso di soggiorno a causa della loro dipendenza dall'assistenza sociale nel primo anno successivo al rinnovo, ai sensi dell'articolo 50 (1) (b) e (2) LEI, anche se il loro dossier contiene un gran numero di documenti che attestano le conseguenze della violenza domestica sul loro stato di salute e sulla loro capacità di lavorare.

A seguito di un'interpellanza parlamentare, il Consiglio federale ha redatto un rapporto reso pubblico nell'aprile 2018, intitolato "Continuazione della pratica

17 Bundesrat (2018): Praxis der Regelung des Aufenthaltsrecht von ausländischen Personen, die von ehelicher Gewalt betroffen sind. Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulates 15.3408 Feri vom 5. Mai 2015.

relativa al diritto di soggiorno delle vittime straniere di violenza domestica". In tale rapporto, il Consiglio federale afferma, a proposito del rinnovo dei permessi di soggiorno sulla base dell'articolo 50, che "se i deficit d'integrazione constatati sono la conseguenza diretta della violenza domestica, queste circostanze devono ovviamente essere prese in considerazione per evitare che queste carenze scusabili possano nuocere alla vittima [...] Sembra necessario chiarire le direttive della SEM". Anche se questo chiarimento è ora incluso nelle linee guida della SEM, la pratica delle autorità a tale proposito non è ancora cambiata.

Il requisito aggiuntivo, al momento del rinnovo del permesso di soggiorno di una donna che è stata vittima di violenza domestica, di essere finanziariamente indipendente senza dover ricorrere all'assistenza sociale, crea una pressione dannosa che rischia di aggravare le conseguenze psicologiche del trauma subito, il che compromette anche il rispetto dell'articolo 18 CI (evitare la vittimizzazione secondaria). Si deve garantire che i successivi rinnovi di un permesso concesso ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 b) e cpv. 2 LEI non siano rimessi in discussione, ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 lett. e LEI, per il solo fatto che la vittima è dipendente dall'assistenza sociale, al fine di tenere conto delle conseguenze a lungo termine della violenza domestica.

Le autorità amministrative trattano i casi delle vittime straniere di violenza domestica che hanno lasciato il loro coniuge violento come in un procedimento penale, e non danno sufficiente credito ai documenti redatti da specialist* del settore. Notiamo anche un'enfasi eccessiva sulle prove giudiziarie (in particolare, divieto di perimetro e condanne penali) rispetto ai rapporti di medici, psicologi e specialisti in violenza domestica, che sono formati in questo campo, a differenza dei professionisti del mondo giudiziario. Chiediamo che i rapporti dei servizi specializzati di consulenza e sostegno siano presi in considerazione come valutazione della situazione della vittima quando le autorità di polizia, giudiziarie e di immigrazione prendono decisioni sul soggiorno della persona, indipendentemente dal fatto che il procedimento penale sia stato avviato o abbandonato per mancanza di prove. Il principio di non punizione deve essere applicato nei casi di violenza domestica: una vittima di violenza non può essere condannata per soggiorno illegale e il suo status di vittima deve essere preso in considerazione nelle decisioni delle autorità di migrazione.

Migranti con disabilità

I migranti con disabilità sono soggetti a molteplici discriminazioni. Il genere, la

disabilità e i percorsi migratori portano a ulteriori disuguaglianze. I migranti con disabilità che subiscono violenza devono dunque essere considerati particolarmente bisognosi di protezione. Le considerazioni fatte nei capitoli precedenti, specialmente nel capitolo VI, sono certamente valide anche per queste persone. Sono urgentemente necessari studi completi sulla situazione de* rifugiat* con disabilità.

La situazione delle donne migranti con disabilità deve essere esaminata in profondità. Dovrebbero essere considerate come persone particolarmente vulnerabili perché sono ad alto rischio di discriminazione.

Lavoratori del sesso

Circa l'80% de* lavorator* del sesso non ha un passaporto svizzero e si trova in una situazione di lavoro precario e dipendente. Di conseguenza, il rischio di sfruttamento e di violenza è estremamente alto. Chiediamo condizioni quadro per i lavoratori del sesso che permettano loro di lavorare in modo autodeterminato e sicuro. Le condizioni di lavoro e di migrazione legalmente garantite sono essenziali in questo senso.

Sfruttamento del lavoro

Lo status di residenza di molte donne migranti in Svizzera non dipende solo dal loro coniuge, ma spesso anche dalla persona che le impiega o dal loro lavoro. Tale situazione crea un alto rischio di sfruttamento e violenza. Spesso queste donne rimangono in una situazione di sfruttamento per paura di perdere il loro permesso di soggiorno, che è legato al loro lavoro retribuito. Chiediamo quindi una dissociazione tra le regole di residenza per le donne migranti che si applicano alla situazione professionale e lo status di residenza del coniuge o del partner. La riserva della Svizzera all'articolo 59 della Convenzione di Istanbul deve essere revocata per proteggere meglio le donne migranti e prevenire la violenza contro di loro.

Art. 60 Domande d'asilo basate sul genere

Statistiche

Il MES non pubblica né raccoglie informazioni sui motivi di asilo. Pertanto, non è possibile valutare statisticamente le informazioni sulla persecuzione legata al genere. Non ci sono nemmeno dati statistici sull'identificazione delle vittime della violenza di genere. Chiediamo dati statistici sui motivi di asilo e sulle pratiche

decisionali, con una raccolta di dati separata per i richiedenti asilo LGBTQIA+, così come sull'identificazione delle vittime di violenza di genere, secondo la forma, il luogo e gli autor* della violenza.

Procedura d'asilo / prassi decisionale

Violenza di genere: generalità

La questione dei motivi di persecuzione basati sul genere solleva problemi giuridici sia nella procedura d'asilo che nella pratica legale.

Chiediamo che le donne rifugiate siano sistematicamente e proattivamente informate sui motivi di fuga legati al genere, sui loro diritti durante la procedura di asilo e sui centri di consulenza per le persone colpite da diverse forme di violenza (traffico, matrimonio forzato, MGF, violenza domestica, violenza specifica contro le persone LGBTQIA+, violenza di genere, ecc.). La trasmissione delle informazioni dovrebbe avvenire in tutte le fasi della procedura, in diversi luoghi (alloggio, rappresentanza legale della SEM, ecc.) e da diversi attor* (consulenza, rappresentanza legale, personale sanitario e di supporto), chiarendo che le dichiarazioni delle persone interessate sono trattate come confidenziali.

L'abolizione del principio del "paese sicuro" o almeno un esame materiale obbligatorio (compresa la considerazione dei rapporti GREVIO) nei casi di violenza di genere è essenziale per la protezione delle vittime.

Si deve ricorrere sistematicamente al diritto della sovranità svizzera nei casi di violenza di genere a Dublino.

Poiché nella pratica è ancora difficile far riconoscere le persecuzioni legate al genere come motivo di fuga, le persone colpite da persecuzioni legate al genere devono essere sistematicamente riconosciute come gruppo sociale per poter ottenere l'asilo.

Una formazione regolare e obbligatoria per il personale addetto all'asilo sulle persone LGBTQIA+, sulla violenza di genere e sui traumi, così come la presenza obbligatoria di richiedenti asilo donne nel team di audizione e la possibilità per i richiedenti asilo LGBTQIA+ non-donne di scegliere il sesso de* intervistator* sono essenziali per decisioni di asilo sensibili alla violenza.

Sono necessari cambiamenti nella pratica del test di plausibilità per assicurare che le particolari difficoltà delle vittime di persecuzioni basate sul genere siano adeguatamente prese in considerazione nel processo. È necessaria una migliore e più estesa applicazione del criterio della pressione psicologica insopportabile ai sensi dell'articolo 3 della Legge sull'asilo. Un'applicazione della legge sull'asilo sensibile al genere deve essere rafforzata,

in particolare per quanto riguarda le raccomandazioni dell'UNHCR.

Un passaggio automatico alla procedura estesa se ci sono segni di possibili esperienze di violenza e, se necessario, una sospensione della procedura d'asilo sarebbe a favore della protezione delle vittime.

Persones trans

La persecuzione a causa della trans-identità è, in teoria, riconosciuta come motivo di protezione. In pratica, alcuni richiedenti ottengono l'asilo, altri ottengono l'ammissione provvisoria e altri ancora vedono respinta la loro domanda. La mancanza di ragioni convincenti e oggettive per queste differenze dà l'impressione che le decisioni siano prese arbitrariamente. Non tutti i funzionari sono formati, né il rispetto delle linee guida interne della SEM è garantito o monitorato. Chiediamo che nel caso della procedura di asilo per le persone LGBTQIA+, le udienze siano condotte e le decisioni siano prese solo da membri dello staff specializzati nelle questioni specifiche di tale gruppo di persone. Questo è l'unico modo per garantire una procedura d'asilo giusta ed equa. I membri del personale del Tribunale amministrativo federale che sono responsabili del trattamento dei ricorsi d'asilo delle persone trans o dell'emissione di decisioni dovrebbero ricevere una formazione obbligatoria.

Tratta di esseri umani e traffico di donne

La pratica attuale del SEM nel valutare lo status di rifugiato delle vittime del traffico di esseri umani è limitata al traffico di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale e tratta questo come persecuzione basata sul genere. Questo è un passo importante, ma esclude sistematicamente tutte le vittime di altre forme riconosciute di traffico di esseri umani (sfruttamento del lavoro, traffico di organi, traffico di bambin*, ecc.). Questa pratica deve essere adattata alla definizione giuridica del traffico di esseri umani e concepita secondo il diritto internazionale. L'idoneità all'asilo per le vittime del traffico di esseri umani, basata in particolare sul criterio della Convenzione di appartenenza a un particolare gruppo sociale, dovrebbe essere riconosciuta secondo le linee guida dell'UNHCR.

E/MGF

In Svizzera, le E/MGF sono riconosciute come motivo di asilo solo quando si può dimostrare un fondato timore di essere sottoposte a E/MGF in futuro, ma non nei casi di trauma in seguito a un taglio già subito. Nei casi in cui c'è una minaccia di re-infibulazione nel paese d'origine, la situazione è trattata in modo diverso, se la defibulazione è stata eseguita come risultato del parto o a causa di complicazioni mediche. Nel primo

caso viene concesso lo status di rifugiato. Nel secondo caso, viene concessa solo l'ammissione provvisoria. La Svizzera non fornisce informazioni sul numero di domande d'asilo presentate per motivi di E/MGF, né fornisce cifre sul numero di decisioni positive o negative prese in questi casi. Chiediamo che qualsiasi mutilazione genitale già subita sia riconosciuta come motivo di asilo (anche se non c'è minaccia di re-infibulazione) per proteggere le persone interessate, come raccomanda l'UNHCR. Lo status di rifugiato dovrebbe essere concesso in caso di minaccia di re-infibulazione, indipendentemente dalle ragioni che hanno portato alla defibulazione. Ai richiedenti asilo minacciati da E/MGF dovrebbe anche essere concesso lo status di rifugiato sulla base di questa minaccia (art. 60 (2)). Le applicazioni e le pratiche decisionali in relazione alle E/MGF dovrebbero essere registrate e riportate a fini statistici.

Alloggio e supporto per i rifugiati

Concetti di rifugio e protezione dalla violenza di genere

Mancano una formazione e processi vincolanti e standardizzati in materia di prevenzione, sostegno e protezione nella gestione delle persone colpite dalla violenza di genere o delle persone a rischio (anche nel caso delle EMGF). Mandati vincolanti, concetti, linee guida di attuazione, responsabilità, processi e formazione per l'identificazione, il triage, il trattamento e la protezione delle persone colpite da violenza di genere o a rischio (incluse le E/MGF) dovrebbero essere definiti e implementati nelle strutture di asilo. Nell'ambito delle autorità competenti per l'asilo e la migrazione, le responsabilità e le procedure per il sostegno alle vittime di violenza (anche nei casi di violenza commessa all'estero) devono essere chiarite in collaborazione con i servizi specializzati/di consulenza (cfr. art. 18, par. 2).

Formazione del personale

Per l'effettiva attuazione delle linee guida, è necessaria una formazione regolare e obbligatoria sul tema della violenza di genere per tutto il personale nei settori della gestione, della sicurezza e della salute, così come per il personale di gestione nei centri di asilo, fornita da professionisti esterni specializzati.

Accesso alle informazioni

Manca un'informazione adeguata, regolare e sistematica per i richiedenti asilo sui loro diritti sessuali e riproduttivi e sulle possibilità di sostegno in caso di violenza di genere. Le donne e le ragazze nel sistema d'asilo (compresa l'assistenza d'emergenza) dovrebbero ricevere informazioni sistematiche, regolari e comprensibili sulla salute e sui diritti sessuali e riproduttivi (comprese le E/MGF) e, in modo proattivo, sulle

opzioni di supporto in caso di violenza di genere. L'accesso all'assistenza necessaria dovrebbe essere garantito (interpretazione, spese di trasporto, accompagnamento se necessario, ecc.). L'accesso a interpreti comunitari indipendenti deve essere attivamente garantito (anche finanziariamente), almeno in tutte le case di accoglienza, durante le cure mediche (anche perinatali), psicologiche e psicosociali.

Infrastruttura e supporto

Nei centri di asilo, le donne rifugiate e le persone LGBTQIA+ sono spesso confrontate di nuovo con la violenza, a causa del loro genere o identità di genere, espressione di genere o orientamento sessuale. Non sempre si sentono sicur* negli alloggi collettivi. Sono soggett* a molestie, per esempio, nel tragitto verso i servizi igienici, nei servizi igienici stessi o nei soggiorni, e a volte non si sentono sicur* nemmeno nelle loro stanze. Mentre la sicurezza delle donne può essere migliorata in particolare attraverso misure infrastrutturali, è più difficile per le persone LGBTQIA+ a causa dello stigma che affrontano tra i richiedenti asilo. Chiediamo alloggi separati per uomini e donne (tranne che per le famiglie), stanze singole per le donne sole e i loro bambin*, servizi igienici separati per genere e protetti dalla privacy e un accesso sicuro ad essi, stanze con serratura e salotti per sole donne. Dovrebbe essere facilitata la sistemazione di persone con bisogni speciali, per esempio persone colpite da violenza e traumi, donne sole, donne incinte, madri e i loro bambin*, minori non accompagnati richiedenti asilo o persone LGBTQIA+, in appartamenti protetti o in ambienti privati. La presenza di persone di contatto di sesso femminile e, ove possibile, LGBTQIA+ dovrebbe essere garantita in ogni momento in termini di supervisione, sicurezza, assistenza sanitaria, rappresentanza legale e interpretariato.

Accesso all'assistenza sanitaria fisica e mentale

All'interno dei CFA, ai richiedenti asilo viene ancora troppo spesso negato l'accesso all'assistenza sanitaria fisica e soprattutto psicologica da parte del personale infermieristico, anche quando c'è un chiaro bisogno di interventi medici e psicologici. I richiedenti asilo dovrebbero avere la possibilità di vedere un medico quando lo desiderano. Un facile accesso a un* psichiatra o psicoterapeuta è altresì essenziale. Un primo appuntamento con un* psichiatra o psicoterapeuta dovrebbe essere fatto senza ostacoli e gli* infermieri non dovrebbero filtrare l'accesso alle cure psichiatriche.

Accesso al supporto specialistico

Quando, durante la procedura d'asilo, emerge dalle audizioni o dai colloqui che le persone interessate hanno subito violenza (in Svizzera o in un altro paese), il personale

non ha una procedura chiara su come avanzare in tali situazioni, né istruzioni su come ricorrere a servizi specializzati/di consulenza. I rifugiati che sono stati vittime di violenza all'estero e che non risiedevano in Svizzera al momento dell'incidente non hanno diritto all'assistenza alle vittime o ad altri aiuti specializzati. Chiediamo procedure standardizzate per l'identificazione precoce delle persone vittime di violenza nei centri d'asilo e per il loro rapido indirizzamento a servizi specializzati al fine di garantire loro sostegno e protezione. Il trattamento appropriato delle persone vittime di violenza da parte di servizi specializzati dovrebbe avvenire il più presto possibile. Nel quadro della procedura estesa, sono necessari processi coerenti (inclusa una soluzione per il finanziamento) per evitare decisioni arbitrarie da parte di comuni o cantoni riguardo alla copertura dei costi dei centri di consulenza specializzati per le vittime. Le responsabilità e i processi all'interno delle autorità per l'asilo e la migrazione per la gestione e il sostegno delle donne vittime di violenza devono essere chiariti.

Violenza commessa all'estero

I richiedenti l'asilo che sono stati vittime di violenza all'estero e che non erano residenti in Svizzera al momento dell'incidente non hanno diritto all'aiuto alle vittime o ad altre prestazioni di sostegno specializzate finanziate dall'aiuto alle vittime. Tuttavia, molte di loro hanno sperimentato la violenza di genere nel loro paese d'origine o durante la loro fuga. Affinché anche queste persone possano beneficiare di un sostegno specializzato, devono essere messe in atto misure e servizi legali: le persone colpite da violenze commesse all'estero devono avere accesso a un sostegno specializzato, finanziato e istituzionalizzato da servizi specializzati nella violenza e nei gruppi interessati, nonché a un alloggio sicuro, all'assistenza legale e al patrocinio gratuito. Deve essere garantito il finanziamento dei servizi di traduzione (interpreti indipendenti e competenti) durante le consultazioni, i trattamenti medici, le terapie, eccetera. L'accesso diretto e facile all'assistenza sanitaria fisica e mentale per tutte le persone colpite dalla violenza deve essere garantito dall'accesso diretto alle prestazioni dell'assicurazione sanitaria al posto del sistema di gate-keeping nel campo dell'asilo (compreso l'aiuto d'emergenza e la procedura di Dublino) con l'assunzione del co-pagamento per le prestazioni regolate dalla legge sull'assicurazione sanitaria a causa della violenza subita, come avviene per il sostegno alle vittime. Inoltre, i migranti senza documenti devono avere accesso a riduzioni di premio in tutti i cantoni. L'accesso all'azione penale e le misure complementari come la protezione dei testimoni, l'accesso a un alloggio sicuro, ecc., così come la cooperazione coordinata a livello internazionale tra le autorità giudiziarie e i centri di consulenza per le vittime sono altrettanto necessari. Infine, la procedura

d'asilo (e il diritto di soggiorno) deve essere bloccata fino a quando le persone colpite dalla violenza non abbiano raggiunto la stabilità psicologica.

Persone trans

Le persone trans non sono al sicuro nei centri di asilo dove sono esposte a varie forme di violenza, compresa la stigmatizzazione nelle loro comunità di origine. È impossibile creare luoghi sicuri all'interno dei centri di alloggio collettivo dove possano ritirarsi senza essere associati a un coming out. Il sistema di asilo non tiene conto dei bisogni specifici delle persone trans. Solo in casi eccezionali il personale delle case di accoglienza è formato a trattare con le persone trans. Esigiamo pertanto un riconoscimento amministrativo dell'identità di genere, a meno che il richiedente non lo voglia o lo voglia solo in parte. I bisogni di base delle persone trans devono essere garantiti, ma ciò non dovrebbe implicare la sistemazione in un centro di alloggio collettivo (cioè nessun ritiro dei fondi per i bisogni di base in caso di sistemazione fuori dai centri di asilo). La formazione obbligatoria e le linee guida devono essere seguite da tutto il personale del sistema d'asilo. Inoltre, le cure mediche e psicologiche generali e specifiche per la transizione devono essere fornite da professionisti che sono sensibili alla migrazione e alle questioni trans.

E/MGF

Una gran parte delle donne e delle ragazze colpite o minacciate dalle E/MGF sono ospitate in strutture di asilo o hanno uno status di residenza precario. La questione delle E/MGF non è sufficientemente radicata nel sistema di asilo per affrontare adeguatamente i bisogni delle donne e delle ragazze colpite o a rischio.¹⁸ Le strutture di asilo non hanno le risorse o i mezzi per rispondere alle E/MGF.

Le strutture di asilo non hanno né un mandato né concetti per l'informazione e la prevenzione primaria della violenza di genere (incluse le E/MGF). Le donne e le ragazze rifugiate non sono sistematicamente informate sui loro diritti, sul supporto disponibile per le E/MGF e sul divieto delle E/MGF esplicitamente sancito dal diritto penale svizzero. Chiediamo che le donne e le ragazze interessate (indipendentemente dal loro status di residenza, includendo quindi le richiedenti asilo respinte e le migranti senza documenti) che sono incinte o hanno problemi di salute siano indirizzate a

18 Vedi lo studio di CSDH (2019) : Analyse de la situation des femmes relevant du domaine de l'asile. La situation dans les cantons (Postulat Feri 16.3407) (studio in tedesco con riassunto in francese), versione tedesca.

professionisti della salute femminile specializzati nella questione delle E/MGF. Deve essere garantito il finanziamento delle spese di assistenza, di interpretariato e di trasporto. Si raccomanda di mettere in rete i centri d'asilo con i punti di contatto regionali e nazionali della Rete svizzera contro le E/MGF.

Periodo di recupero e riflessione nei casi di traffico di esseri umani

Il periodo di recupero e di riflessione di 30 giorni per le vittime della tratta di esseri umani individuate nella procedura d'asilo è stato sancito dal 2019. Tuttavia, questo non viene concesso non appena ci sono sospetti fondati, ma solo dopo un'audizione approfondita sul tema della tratta di esseri umani da parte del SEM e senza il supporto di un servizio specializzato. Si deve garantire che durante il periodo di recupero e di riflessione, le vittime della tratta di esseri umani e i richiedenti asilo ricevano anche un sostegno e una protezione completi (consulenza psicosociale, alloggio sicuro, follow-up, ecc.), indipendentemente dal luogo in cui gli atti sono stati commessi.

Art. 61 Non-resingimento

Mancanza di identificazione delle persone colpite dalla violenza durante la procedura di Dublino

La necessità di esaminare i fatti medici e di identificare i bisogni speciali delle vittime di violenza così come le ragioni (legate al genere) della fuga non è quasi riconosciuta nella procedura di Dublino. Viene condotta solo un'intervista Dublino, ma questa non è seguita da un'udienza sui motivi dell'asilo. La soglia per l'esame dei motivi di salute che impediscono un trasferimento è quindi particolarmente alta nella procedura di Dublino. Parte del problema è il limite di tempo di 10 giorni per avviare una procedura di Dublino. I bisogni speciali delle persone colpite dalla violenza, se conosciuti, non sono sempre comunicati allo Stato di Dublino competente. Chiediamo dunque che nel caso in cui ci siano indicazioni di problemi di salute che possono impedire un trasferimento, la SEM debba aspettare un rapporto medico da uno specialista prima di prendere una decisione. Inoltre, le informazioni sui bisogni speciali delle persone interessate, ad esempio le vittime di violenza, dovrebbero essere sistematicamente comunicate all'altro Stato Dublino.

Considerazione di casi speciali di rischio di violenza nei casi di respingimento

Quando la violenza è stata commessa in uno Stato Dublino, le vittime vengono

di solito trasferite in quello Stato perché si presume che gli Stati Dublino siano Stati terzi sicuri, in grado di offrire protezione contro la violenza. Tuttavia, ciò spesso non corrisponde alla realtà, come descritto per esempio nei rapporti GREVIO su diversi di questi paesi. Lo stesso problema si pone per i trasferimenti verso altri paesi europei dove le persone interessate hanno già uno status di protezione, così come per i trasferimenti verso Stati terzi sicuri al di fuori della procedura Dublino. Pertanto, chiediamo un esame sistematico dei casi individuali (tenendo conto dei rapporti dei paesi GREVIO) prima di trasferire una persona vittima di violenza negli Stati Dublino, in Stati terzi sicuri (in caso di NEM al di fuori della procedura Dublino) o quando la persona ha uno status di protezione in un altro paese europeo. Se la protezione contro ulteriori violenze non può essere garantita nella pratica, la Svizzera deve ricorrere al suo diritto di sovranità.

Sovranità e non respingimento

Le vittime della tratta di donne e le donne rifugiate vittime di violenza, comprese le donne incinte, le donne con bambin* e talvolta le minorenni, corrono il rischio, in assenza di misure di accompagnamento e di preparazione adeguate, non solo di essere rimandate nel primo Stato Dublino in cui sono state registrate, ma anche nei loro paesi d'origine. Questo senza alcuna garanzia che le persone interessate possano essere collegate ai servizi specializzati di protezione delle vittime sul posto. Anche le valutazioni dei rischi sono effettuate in modo molto superficiale. Nei casi di vittime del traffico di esseri umani, è spesso sufficiente che lo Stato Dublino in questione abbia firmato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro il traffico di esseri umani, senza che siano richieste altre garanzie. Esigiamo che la Svizzera usi il suo diritto di sovranità nei casi di traffico di esseri umani e nei casi di rifugiat* vittime di violenza, se un trasferimento rischia di essere dannoso per la vittima (a causa del possibile pericolo nello Stato Dublino o a causa delle condizioni fisiche o psicologiche della persona interessata). La Svizzera deve astenersi dal trasferire in uno Stato in cui la persona richiedente asilo gode già di protezione internazionale, se in quello Stato sussiste un rischio di (ulteriore) pericolo.

E/MGF

In assenza di dati statistici, non è chiaro se e in che misura il principio di non respingimento sia sistematicamente rispettato nei casi in cui una richiedente asilo affetta o minacciata da E/MGF rischia di essere sottoposta a E/MGF al ritorno nel suo paese di origine. Chiediamo quindi un'indagine statistica per determinare se e

quanto spesso il principio di non respingimento è applicato nei casi di minaccia di E/MGF al ritorno nel paese d'origine.

Attualmente, i genitori rifugiati in Svizzera le cui figlie rimangono nel paese d'origine e sono minacciate da E/MGF e non possono beneficiare di alcuna protezione nel paese d'origine non possono generalmente ottenere un diritto di residenza in Svizzera per le loro figlie. Le condizioni richieste per il ricongiungimento familiare di cittadini di paesi terzi e per il rilascio di visti umanitari sono particolarmente restrittive e non tengono sufficientemente conto dell'urgenza delle situazioni di pericolo nei paesi interessati. Inoltre, le autorità a volte rifiutano di concedere il diritto di residenza con la motivazione che non c'è un pericolo individuale, data l'alta prevalenza delle E/MGF nel paese d'origine. Tuttavia, per proteggere le ragazze che rischiano di essere tagliate, bisogna anche concedere loro il diritto di rimanere in Svizzera. La Svizzera deve mostrare com'è la sua pratica legale a questo proposito e, se necessario, migliorarla a beneficio degli interessati.

Persone trans

Il principio di non respingimento non è garantito per le persone trans, specialmente quando le domande di asilo per violenza di genere sono state respinte, e non ci sono misure per prevenire l'allontanamento in una situazione di pericolo. Ciò vale anche per la procedura Dublino, dove la Svizzera almeno a volte rinuncia alla sua sovranità quando la persona è potenzialmente in pericolo (o è stata in pericolo in passato) in un altro Stato Dublino. Esigiamo che in caso di pericolo potenziale di una persona trans in un altro Stato Dublino, in uno Stato terzo "sicuro" o in uno Stato europeo in cui la persona ha uno status di protezione, la Svizzera stessa esamini la domanda d'asilo per proteggere la persona interessata da ulteriori violenze.

Ammissione provvisoria

L'ammissione provvisoria per motivi di allontanamento impossibile, illegale o inammissibile (83 LEI e 44 LASI) è una protezione statisticamente importante. In pratica, il riconoscimento dell'allontanamento illegale è soggetto a prove e probabilità di maltrattamenti, soprattutto quando la violenza di genere è commessa da familiari, così come alla valutazione della mancanza di protezione da parte dello Stato in questione; i criteri per l'allontanamento non ammissibile sono molto alti e per le donne vittime di violenza con, per esempio, gravi problemi psicologici, questo non sarà sufficiente nella maggior parte dei paesi di origine.

Inoltre, se si riconoscono gli ostacoli all'allontanamento, lo status (e anche il

termine) di ammissione temporanea implica una grande precarietà nel mercato del lavoro, disuguaglianze nel diritto al ricongiungimento familiare, nell'assistenza sociale, nella libertà di movimento (divieto di viaggio, che il Consiglio federale vuole aumentare ulteriormente), limitazioni nel cambiare cantone, eccetera. Non fornisce una protezione sicura, poiché l'ammissione temporanea può essere (e a volte lo è) revocata. Infine, la trasformazione del permesso F in permesso B (caso di rigore) è molto difficile, visti gli alti requisiti di integrazione, soprattutto in termini di indipendenza economica, e ancora di più per le vittime di violenza che rischiano di rimanere con questo status per anni o addirittura per tutta la vita.

Chiediamo una maggiore flessibilità nella valutazione degli ostacoli alla deportazione, per esempio tenendo meglio conto dell'impatto psicologico della violenza di genere.

Lo status di ammissione temporanea deve essere cambiato per renderlo più stabile, il suo nome deve essere cambiato (non è temporaneo), il diritto deve essere reso permanente (accesso più facile alla conversione in un permesso B), le ineguaglianze inerenti a questo status devono essere eliminate (ricongiungimento familiare, assistenza sociale, libertà di movimento) e l'accesso al mercato del lavoro deve essere rafforzato.

Allegati

Rapporto di approfondimento: Violenza subita dalle donne lesbiche e dalle donne che hanno rapporti sessuali con donne

Rapporto di approfondimento: Intersex

Rapporto di approfondimento: Bambin* e violenza domestica

Rapporto di approfondimento: Violenza nella vecchiaia - violenza contro le donne anziane

Rapporto di approfondimento: La protezione delle ragazze e delle donne con disabilità e bisognose di sostegno e cura

Rapporto di approfondimento: Bambin*, adolescenti e giovani adult* nel contesto della violenza domestica

Rapporto di approfondimento: Disabilità

Rapporto approfondito: Donne rifugiate colpite dalla violenza

Rapporto approfondito: Violenza domestica contro le donne straniere con status precario in Svizzera

Rapporto approfondito: Accesso al supporto specialistico per le donne che hanno subito violenza all'estero

Rapporto di approfondimento: Convenzione di Istanbul e intersezionalità

Rapporto di approfondimento: Violenza digitale contro le donne

Rapporto approfondito: Violenza durante il parto

Rapporto di approfondimento: E/MGF

Rapporto di approfondimento: Matrimoni forzati e matrimoni di minori

Rapporto approfondito: Sfruttamento del lavoro delle donne migranti in Svizzera

Rapporto di approfondimento: Violenza sessualizzata

Rapporto di approfondimento: Violenza sessualizzata nel mondo del lavoro

Rapporto approfondito: Violenza contro le donne nel lavoro sessuale

Rapporto approfondito: Piano d'azione femminista contro la violenza sulle donne

Rapporto di approfondimento: Lavorare con gli autori di violenza

Rapporto approfondito: Case d'accoglienza Art. 23

Rapporto approfondito: Media

Rapporto di approfondimento: Raccolta di dati e ricerca



Netzwerk Istanbul Konvention
Réseau Convention Istanbul
Rete Convenzione di Istanbul